

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBANESE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Fincantieri spa di Castellammare di Stabia (NA), cantiere per la costruzione di navi mercantili e passeggeri, da sempre ha utilizzato amianto quale materiale coibente, fonoassorbente ed antincendio nella costruzione;

è noto che l'amianto sia dotato di notevole patogenicità nel determinare varie patologie a carico del sistema respiratorio che vanno dalle così dette pleuropatie benigne fino al mesotelioma maligno e il tempo di latenza perché si sviluppi una lesione raggiunge i 25-30 anni;

risulta all'interrogante che dal 1980, epoca in cui i mezzi di informazione hanno pubblicizzato la pericolosità dell'amianto, la Fincantieri ha diminuito l'uso del suddetto e quello già commissionato per svariate tonnellate è stato depositato in alcuni capannoni e nello stesso cortile dell'azienda, ove operai ignari nell'ora di refezione si riposavano; dopo il 1980, inoltre, la Fincantieri ha continuato a far lavorare alcuni operai, addetti a particolari mansioni e a contatto con l'amianto, senza specifiche protezioni come mascherine o indumenti particolari;

ad oggi sono stati accertati più di venti decessi di lavoratori del suddetto cantiere, la cui causa è ricollegabile all'esposizione degli stessi all'azione dell'amianto;

nel 1995 i lavoratori sono venuti a conoscenza della pericolosità della loro

situazione lavorativa e hanno fatto presente alla direzione della Fincantieri che nel cortile dell'azienda giacevano quantità considerevoli di amianto;

il 13 febbraio 1995 la Asl Napoli 5 ha prelevato campioni di materiale dai magazzini e dal cortile del cantiere e, analizzandoli, ha individuato la presenza dell'amianto;

diverse denunce sono state depositate a tal proposito presso la procura della Repubblica di Torre Annunziata (Napoli) da parte dei sindacati ed in particolare dalla Cisal-Failm —:

se siano state svolte indagini in tal senso da parte della magistratura territorialmente competente ed a quale punto siano attualmente;

sino a che data sia stato fatto uso reale di sostanze derivanti dall'amianto nei processi produttivi della Fincantieri di Castellammare di Stabia;

se la Fincantieri spa di Castellammare di Stabia abbia corrisposto all'Inail il premio supplementare per l'asbestosi (mattia dovuta all'amianto). (4-17055)

RISPOSTA. — *In relazione al suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto è emerso dagli accertamenti, effettuati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, presso la Ditta FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.a, stabilimento di Castellammare di Stabia.*

I materiali contenenti amianto (mc 28 del peso di Kg 8.340), che nel 1995 erano stoccati in deposito presso la Fincantieri,

nello stabilimento di Castellammare di Stabia, furono smaltiti in data 29 maggio 1996, dalla Ditta ECOL.GE.MA s.r.l. (previa autorizzazione n. 018/103 della A.S.L. NA 5) e mandati al rifiuto, in data 30 maggio 1996, tramite la Ditta S.I.R. s.r.l. (dotata di autorizzazione per trasporti di materiali pericolosi della Regione Campania n. 03851 del 3 maggio 1991) presso la discarica della Società BARRICALLA S.p.a., sita in Collegno - Torino, Via Vasea, 35 -, autorizzata ad accogliere rifiuti pericolosi dalla Regione Piemonte (autorizzazione n. 171-9146 del 23 settembre 1991). Per quanto riguarda il periodo di esposizione a rischio asbestotico delle maestranze Fincantieri, dalla documentazione acquisita è risultato che l'Istituto Nazione per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni del proprio organo tecnico (CONTRP), ha considerato « certa e concreta » l'esposizione dei lavoratori fino al 1991. In seguito, però, come si evince dalla relazione dell'8 maggio 1987, il consulente organo tecnico dell'I.N.A.I.L., deputato agli accertamenti inerenti ai rischi professionali, ha ritenuto inesistente a quell'epoca il rischio asbestotico, stante l'avvenuta totale dismissione dell'amianto, sostituito nelle lavorazioni con lana vetro e lana di roccia.

Per quanto attiene al versamento del premio assicurativo supplementare, è emerso che la Fincantieri ha versato, ai sensi dell'articolo 153 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, detto premio fino al 28 febbraio 1986, e lo stesso Istituto conferma che dal successivo 1° marzo la citata società ha chiesto l'annullamento del sovrappremio in quanto, utilizzando per la costruzione di navi materiali alternativi all'amianto, non svolgeva più lavorazioni che comportavano esposizione dei lavoratori allo specifico rischio.

In relazione ai casi di decesso, è risultato che l'azienda nell'ultimo triennio ha inoltrato all'I.N.A.I.L. n. 12 denunce per presunta malattia professionale da asbestosi, di cui n. 5 risultano riconosciute mentre le rimanenti sono in fase di definizione.

Per quanto concerne, infine, i benefici previdenziali ed i lavoratori esposti al-

l'amianto, si riferisce che la società ha fornito ai dipendenti n. 1110 curriculum propeudenti al rilascio da parte dell'I.N.A.I.L., dopo le opportune verifiche e valutazioni, delle documentazioni inerenti l'esposizione al rischio d'amianto.

Il Ministero di Grazia e Giustizia per la propria parte di competenza, ha rappresentato che presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata è pendente un procedimento a carico del responsabile della Fincantieri, in ordine al disposto di cui al decreto-legge 277/91 (norme relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici). Attualmente, risulta che il predetto responsabile ha provveduto a rimuovere il rischio per i lavoratori, attraverso le prestazioni di una ditta specializzata. Infine, per quanto attiene ai casi segnalati di malattie contratte durante e a causa della lavorazione, in presenza di amianto, è stata disposta una indagine « stralcio » per accertare la veridicità di quanto denunciato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

ALBORGHETTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'Inps, nell'ambito della riorganizzazione degli uffici periferici, intende spostare l'unità operativa periferica da Zogno (Bergamo) ad Almè (Bergamo);

tale riorganizzazione si basa esclusivamente su parametri numerici senza tener conto delle importanti esigenze territoriali;

l'attuale ufficio Inps, al servizio di trentotto comuni, è presente a Zogno da sei anni ed è inserito in un complesso di servizi statali a carattere comprensoriale;

il paese di Zogno possiede una spiccata vocazione alla centralità rispetto alla Valle Brembana ed alle sue valli laterali;

l'amministrazione comunale di Zogno, in accordo con la Direzione generale delle entrate della Lombardia, sta provvedendo alla ristrutturazione dell'immobile destinato a contenere, oltre ai servizi comprensionali, anche la sede Inps con la consegna dei lavori entro la fine del 1999;

l'amministrazione comunale di Zogno si è impegnata fortemente a garantire eventuali spazi aggiuntivi nel caso di ulteriori necessità dell'ente;

la nuova sede di Almè viene a ricadere in una zona decentrata dal punto di vista viario e soprattutto per quanto riguarda i trasporti in genere —:

se sia a conoscenza dei progetti di riorganizzazione dell'Inps;

se non ritenga che l'Inps abbia operato le scelte attribuendo scarsa attenzione alle esigenze dei cittadini;

se non consideri opportuno un riesame delle scelte operate dall'Inps in relazione alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dell'area montana della provincia bergamasca onde non gravare ulteriormente un territorio già sottoposto a situazioni di disagio e di spopolamento.

(4-21579)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito i seguenti elementi informativi.*

Il Comitato di Vigilanza dell'Istituto ha richiesto, a livello provinciale, un'analisi dei parametri produttivi dei vari centri operativi. Da questa indagine è risultato che il centro Operativo di Zogno rispondeva ai parametri previsti, per cui non verrà inserito nei provvedimenti che interesseranno la chiusura di alcuni centri.

Quanto poi ad un suo possibile spostamento ad Almè, si comunica che il Comitato provinciale dell'INPS di Bergamo, nella seduta del 17 febbraio u.s., considerata la valutazione positiva espressa dall'Amministrazione Provinciale dell'attuale decentramento territoriale dell'Istituto e la particolare configurazione geografica ed orografica

della Valle Brembana, ha deliberato la conferma di Zogno quale Sede dell'agenzia extraurbana per la Valle Brembana e che tale decisione è stata ampiamente ripresa e diffusa dai mass media locali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

ALEMANNI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

mancano pochi chilometri di galleria nella zona Maroccone-Chioma (Livorno) lungo la dorsale Tirrenica;

da oltre trenta anni si parla di questo indispensabile collegamento per lo sviluppo portuale-commerciale-turistico di Livorno e delle città vicine;

il tratto statale dell'Aurelia Chioma-Maroccone è di notevole pericolosità in special modo sui tornanti del Romito;

da tempo si attendono provvedimenti per la deviazione del traffico pesante sull'autostrada Rosignano-Collesavetti;

per il completamento della variante Aurelia (Lotto 0/a) nel tratto Livorno-Grosseto anche ad una sola canna, mancano circa 7 chilometri del tratto Maroccone-Chioma ed il progetto esecutivo che dovrà rispettare le normative europee;

che cosa intendano fare per far sì che vengano stanziati i fondi necessari da parte dei ministeri competenti, dalla regione Toscana, dall'Enas, dalla provincia e dal comune di Livorno per contribuire ad abbassare il pedaggio agli autotreni sull'autostrada Rosignano-Collesavetti;

come si intenda provvedere per lo stanziamento di un primo finanziamento anche per una sola canna, a completamento della variante Aurelia Maroccone-Chioma, con conseguente apertura entro l'anno 1999 dei due cantieri a sud e a nord.

(4-22056)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16541 del 30 marzo 1999.

In merito alla interrogazione cui si risponde e sulla base delle notizie fornite dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce quanto segue.

La variante di Livorno, lungo la S.S. 1 « Aurelia » — tratto Montenero-Maroccone — si articola su tre lotti (n. 0, n. 1 e n. 2).

Il lotto n. 2, dell'estesa di Km. 2+700, è già stato realizzato ed aperto al traffico in data 12 marzo 1997.

Il lotto n. 1, che ha un'estesa di Km. 3+600, (di cui Km. 2+200 in galleria), è parzialmente realizzato ed attualmente aperto al traffico sull'unica canna della galleria con doppio senso di circolazione.

I lavori di completamento di questo lotto, comprendenti l'ultimazione della seconda canna della galleria di Montenero e lo svincolo del Maroccone di raccordo con la statale Aurelia, sono stati affidati e consegnati ad una Associazione Temporanea di Imprese.

Il lotto n. 0 (zero) che ha un'estesa di Km. 7, si articola in tre stralci dei quali mancano i progetti esecutivi.

L'ANAS riferisce che il costo presumibile di questo lotto è quantificabile in oltre 250 miliardi, in quanto il tracciato della variante in questione, per le caratteristiche geomorfologiche del territorio interessato, richiede la realizzazione di n. 3 gallerie e due svincoli.

L'Amministrazione Provinciale ed il Comune di Livorno hanno assunto l'impegno di redigere la progettazione esecutiva.

L'apposito schema di convenzione che prevede il cofinanziamento non è stato ancora perfezionato.

Per quanto concerne, infine, la deviazione del traffico pesante dalla S.S. n. 1 « Aurelia » sull'autostrada Rosignano-Collesalvetti si fa presente che in data 19 febbraio u.s. presso questo Ministero si è svolto un incontro con gli Enti locali interessati che hanno proposto come soluzione il dirottamento del traffico pesante sul corrispondente tratto autostradale.

Tale soluzione comporta, peraltro, l'accordo in merito all'assunzione dell'onere per

il pagamento del pedaggio degli automezzi transitanti sull'infrastruttura autostradale.

Non essendo stata raggiunta alcuna intesa in merito si è aggiornato l'esame del problema ad un successivo incontro.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

ALOI. — Ai Ministri della pubblica istruzione, per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

L'articolo 1, comma 75, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il decreto ministeriale n. 350 del 5 giugno 1997 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola siglato in data 2 giugno 1997 istituivano e disciplinavano l'organizzazione dei corsi intensivi di sostegno per il personale di ruolo sovranumerario;

L'articolo 3 del citato contratto collettivo riconosce solo una formazione di base intesa a favorire in via generale l'integrazione degli alunni portatori di *handicap* da parte di tale personale, e la frequenza di detti corsi non consente l'ammissibilità all'insegnamento agli alunni affetti da *handicap* sensoriale;

il provveditore agli studi di Matera risulta avere proceduto alla nomina su posti di sostegno ad alunni affetti da *handicap* sensoriale per il corrente anno scolastico di personale docente che ha frequentato i soli corsi di cui alla succitata normativa;

risultano comunque essere numerosi gli alunni, pur affetti da riconosciuto *handicap* sensoriale, per i quali non è stata ancora disposta dal provveditore agli studi di Matera l'organizzazione del servizio didattico, già assicurata negli anni precedenti;

nelle graduatorie provinciali delle scuole medie inferiori e di tutte le aree delle scuole superiori risulta esservi disponibilità di personale specializzato a mezzo dei corsi biennali polivalenti *post-*

laurea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e successivi;

detto personale, pur dotato dei titoli idonei e dell'esperienza pluriennale nel delicato settore, trovasi in atto disoccupato —:

quali provvedimenti si intendano adottare al riguardo. (4-20423)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare cui si risponde si fa presente quanto segue.*

Il diploma di specializzazione conseguito al termine dei corsi intensivi di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1997, emesso in attuazione dell'articolo 1, comma 75, della legge n. 662/96, è equipollente a quello conseguito a seguito della frequenza dai corsi biennali polivalenti, previsti dal decreto ministeriale 27 maggio 1995 che regola i nuovi programmi per la formazione degli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap.

Il modello pedagogico-culturale dei corsi intensivi è infatti coerente all'impianto epistemologico-disciplinare del Corso Biennale Poli valente; diversità si riscontrano soltanto nella durata temporale.

Il medesimo decreto ministeriale 16 giugno 1997 all'articolo 5, comma 4, prevede inoltre che i docenti che abbiano acquisito la professionalità nell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap debbano seguire apposite iniziative di aggiornamento e approfondimento sulla integrazione degli alunni in particolari situazioni di handicap sensoriale, da attivarsi sulla base di piani nazionali e provinciali di aggiornamento e formazione in servizio definiti in sede di contrattazione decentrata.

Tale esigenza di aggiornamento specifico ed approfondito sulle tematiche della integrazione scolastica degli allievi sensoriali è stata comunque già prevista dall'articolo 29 dell'O.M. n. 169/1996 anche per i docenti in possesso del Diploma di Specializzazione dei Corsi Biennali e successivamente dall'O.M. n. 782 del 9 dicembre 1997 la quale, in particolare, chiarisce che per far fronte a

specifiche esigenze di formazione di tecniche di comunicazione per non udenti e non vedenti, ovvero di particolari strategie e tecniche pedagogico-didattiche mirate in particolare all'integrazione degli allievi in situazione di handicap mentale, possono essere istituiti corsi di alta qualificazione destinati al personale docente con rapporto a tempo indeterminato già in possesso del titolo di specializzazione per l'attività di sostegno all'integrazione degli allievi portatori di handicap.

Ciò premesso, il Provveditore agli Studi di Matera ha fatto presente che in coerenza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 75 della legge 662/96 e dalla normativa sui corsi di specializzazione e su quelli intensivi in particolare, ha proceduto all'utilizzazione dei docenti in esubero specializzati anche su posti di sostegno per sensoriali, riservandosi di istituire un corso di alta qualificazione ai sensi dell'O.M. 782 del 9 dicembre 1997; per il corrente anno scolastico è previsto un piano di formazione di 80 ore da destinare anche ai docenti in esubero utilizzati nel sostegno didattico ai portatori di handicap sensoriale.

Il medesimo Provveditore ha anche precisato che in sede di determinazione dell'organico di fatto sono state soddisfatte tutte le esigenze di sostegno a favore di alunni in situazione di handicap sensoriale facendo ricorso sia all'utilizzazione di docenti in esubero specializzati che ai docenti specializzati inclusi nelle graduatorie provinciali ed aspiranti a un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Infatti a livello di scuola media, i docenti specializzati con i corsi intensivi vi ammontano a 17 unità e ne sono state utilizzate sei unità a favore dei sensoriali (audiolesi) e 11 unità a favore di psicofisici. Per tutte le altre esigenze rapportabili ai portatori di handicap sensoriale sono state effettuate nomine a tempo determinato utilizzando docenti inclusi nelle graduatorie provinciali e in possesso di titolo di specializzazione.

Relativamente alla Scuola Media Superiore sul totale di 10 docenti in esubero specializzati con il corso intensivo, un solo docente è stato utilizzato nelle attività di sostegno a favore dei sensoriali, mentre i

rimanenti 9 docenti sono stati utilizzati nelle attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap psicofisico. Anche in tale ordine di scuola si è proceduto alla nomina di altri docenti specializzati tramite contratti di lavoro a tempo determinato per corrispondere ad ulteriore fabbisogno degli alunni con handicap sensoriale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

AMORUSO. — *Al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

ad oltre un anno dalla sua approvazione in Parlamento, la legge n. 68 del 1997 di riforma dell'Istituto nazionale commercio estero è rimasta inapplicata sia per quanto riguarda il rientro dell'ente nel comparto degli enti pubblici non economici e la conseguente applicazione al personale del relativo contratto, sia per ciò che concerne la determinazione della nuova pianta organica, la razionalizzazione della rete periferica in Italia e il potenziamento della rete degli uffici Ice all'estero;

all'Ice non è stato, del pari, applicato nella sua totalità il decreto legislativo n. 29 del 1993, continuando pertanto a vigere quel regime cosiddetto privatistico, che tanti abusi ha permesso in passato all'interno dell'ente, fino a determinarne il commissariamento;

risulta che sia stata formalmente presentata alle organizzazioni sindacali in questi giorni una bozza finale di regolamento organico del personale Ice, voluta dal professor Fabrizio Onida, attuale Presidente dell'ente, che frettolosamente recepisce, in maniera distorta e capziosa, alcune norme del decreto legislativo 31 marzo 1998 che modificano disposizioni del decreto n. 29 del 1993, che, come detto, all'Ice non trova tuttora applicazione;

tali norme riguardano in particolare la possibilità di assumere dirigenti dall'estero con contratti a tempo determinato e compenso maggiorato, magari provenienti da ambienti universitari e/o istituti di ricerca e la possibilità di trasferire con le procedure del codice civile, il personale dell'Ice adibito ad attività conferite ad altri soggetti, pubblici e privati —:

se non si ritenga pretestuoso pretendere di inserire nel regolamento dell'ente disposizioni di modifica ad una normativa che all'Ice non è stata volutamente introdotta, nonostante la precisa volontà del Parlamento;

se non ritenga di dover intervenire nei confronti di un'amministrazione, come quella attualmente insediata all'Ice che pensa di poter scegliere le normative da applicare sulla base della sua convenienza, scegliendo di volta in volta norme per il comparto Epne o norme di diritto privato, gettando in tal modo l'ente nella confusione più totale e impedendo nei fatti quel rilancio voluto dal Parlamento con la legge n. 68 del 1997;

se non si ritenga, infine, la frettolosa previsione di cedere attività e personale dell'Ice ad altri soggetti, pubblici e privati, funzionale ad un disegno di smembramento dell'ente che opera da oltre 70 anni sui mercati mondiali per le imprese nazionali, per favorire surrettiziamente disegni di potere di altri organismi, quali regioni o ministero degli affari esteri.

(4-17185)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare cui si risponde sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla D.G. per la Promozione Scambi e l'Internazionalizzazione delle imprese e dall'Istituto Nazionale per il Commercio estero, si precisa quanto segue.*

Premesso che l'ICE è l'unico caso di ente che è uscito e poi rientrato nel comparto Enti Pubblici non Economici, con una serie, quindi, di situazioni pregresse da gestire, in assenza di modelli organizzativi di riferimento, alla data odierna la questione appare

ampiamente superata in quanto l'Istituto ha dato ampia applicazione sia alla legge di riforma dell'ICE, sia al D.Lgs. n. 29/93.

In questi due anni dall'entrata in vigore della legge di riforma, l'Istituto, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha provveduto al reinquadramento di tutto il personale, individuando le carenze nelle rispettive qualifiche funzionali, dopo il rilevamento dei carichi di lavoro, effettuato dalla Funzione Pubblica. Sempre in accordo con le organizzazioni sindacali, l'Amministrazione dell'ICE ha operato una riorganizzazione della rete Italia, con il mantenimento degli uffici regionali e la chiusura di quelli provinciali, svolgendo questi ultimi uffici un'attività di mero controllo sui prodotti ortofrutticoli all'export. Sono stati di conseguenza deliberati i criteri di mobilità in Italia, anch'essi in accordo con le OO.SS.

Per quanto riguarda gli uffici ICE all'estero, sotto il controllo di questa Amministrazione, è stato elaborato un piano di rilancio della rete estera, rafforzando la presenza dell'Istituto nei mercati maggiormente dinamici e di supporto per le nostre imprese, interessate al processo di internazionalizzazione.

È stato anche elaborato ed approvato il testo del Regolamento organico del personale, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26/99 del 23 febbraio 1999. Detto Regolamento, all'articolo 3, commi 4 e 5, prevede che il Consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato non superiore a cinque anni e non rinnovabile, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti, di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non reperibile all'interno dell'ente, che abbiano svolto attività in organismi, enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private o di comprovata specializzazione professionale, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

I già citati commi 4 e 5 dell'articolo 3 del ROD dell'ICE sono perfettamente conformi

alle disposizioni del comma 6 dell'articolo 19 del D.Lgs. 29/93, che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali. Lo stesso comma 4 dell'articolo 3 del ROD, detta disposizioni più restrittive per l'assunzione di dirigenti dall'esterno, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 19 del predetto decreto legislativo n. 29/93.

Si segnala, infine, che il Regolamento del Personale dell'ICE non contiene alcuna disposizione che preveda la possibilità di trasferire il personale dell'ICE adibito ad attività conferite, ad altri soggetti, pubblici o privati.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

ANGELICI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il comune di Mottola (provincia di Taranto) ha provveduto a bandire l'avviso pubblico per la copertura di un posto di messo notificatore (IV qualifica funzionale) ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e successive integrazioni e modificazioni;

detto avviso prevedeva che i lavoratori da avviare a selezione fossero in possesso della qualifica di messo notificatore, di licenza media e diploma in dattilografia, rilasciato da ente legalmente riconosciuto;

verificata l'inesistenza presso la sede circoscrizionale della graduatoria relativa alla qualifica richiesta, ovvero mancando la specifica qualifica di messo notificatore, il comune ha inteso effettuare, su segnalazione della competente sede circoscrizionale per l'impiego di Massafra, l'equiparazione del profilo professionale a commesso notificatore di cui esiste specifica graduatoria, e di conseguenza, è stata inoltrata richiesta di avviamento a selezione di un commesso notificatore alla detta competente sede circoscrizionale per l'impiego, in virtù del disposto di legge n. 160 del 1988 di modifica alla legge n. 56 del 1987, che introduce il requisito della professionalità

nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 16 della predetta legge n. 56 del 19987, nonché dei Dpcm esplicativi n. 306 del 27 dicembre 1988 e n. 29 del 4 aprile 1989 che investono l'ente, assumendo di procedere alla «...equiparazione con le qualifiche in dotazione alle sezioni circoscrizionali»;

la sezione circoscrizionale per l'impiego, invece, al momento dell'avviamento a selezione è entrata arbitrariamente nel merito, ritenendo la qualifica di commesso notificatore «a basso contenuto professionale» per cui ha avviato a selezione lavoratori desunti dalla graduatoria generale e non da quella specifica per profilo professionale come richiesto dall'ente;

l'amministrazione comunale, non ritenendo conforme a legge ed esauriente l'evasione della richiesta e non condividendo la scelta operata dalla suddetta sezione circoscrizionale per l'impiego ha contestato più volte per iscritto l'incomprensibile arbitrio in quanto i precitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dispongono soltanto che «...le selezioni medesime presteranno agli enti la massima collaborazione al fine di consentire detta riconduzione» -:

se non intenda intervenire con immediatezza affinché la circoscrizione per l'impiego di Massafra (Taranto) venga richiamata al rispetto delle leggi, dei Dpcm suddetti ed all'esigenza di collaborare con l'ente locale (così come il legislatore ha voluto) al fine di evitare che si compiano atti arbitrari come in questo caso.

(4-20277)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si rappresenta quanto segue.

Il Comune di Mottola, con nota n. 5795 del 2 aprile 1998, ha chiesto l'avviamento a selezione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/87, di un lavoratore per la copertura di 1 posto di «Commesso notificatore».

La Sezione Circoscrizionale di Massafra, atteso che la qualifica di «Commesso notificatore» doveva essere considerata a

basso contenuto professionale, ha proceduto all'avviamento dalla graduatoria generale, ai sensi della delibera della Commissionale Regionale Puglia n. 2 del 29 aprile 1993 ed ha avviato a selezione il Sig. Fedele Francavilla, utilmente collocato nella graduatoria generale redatta ai sensi dell'articolo 16 della su richiamata legge.

Successivamente il Comune di Mottola ha riformulato la richiesta di avviamento a selezione di un lavoratore in possesso della qualifica di «Messo notificatore» specificando i requisiti previsti dal bando per l'accesso al posto da ricoprire ovvero il possesso della qualifica di «messo notificatore» e del diploma di dattilografia.

La Sezione Circoscrizionale di Massafra, superate le difficoltà interpretative della norma da parte del Comune di Mottola, ha avviato le procedure di reperimento di lavoratori iscritti nelle liste ordinarie di collocamento in possesso della qualifica di Messo notificatore e del diploma di dattilografia, con un avviso pubblicato in data 14 dicembre 1998.

Il Sig. Fedele Francavilla ha notificato un atto stragiudiziale di diffida a sospendere la procedura di cui sopra, ritenuta lesiva del proprio diritto alla selezione disposta sulla base della richiesta originaria del Comune di Mottola, i cui requisiti non corrispondevano a quelli previsti dal R.O. e dal Bando di Selezione per la copertura del posto in organico.

L'interessato, contemporaneamente, ha impugnato, dinanzi al TAR — Sezione di Lecce — la nota del Comune di Mottola, con la quale si chiarivano definitivamente la qualifica ed i requisiti per la copertura del posto in organico.

Il TAR — Sezione di Lecce — con ordinanza 165/99 ha rigettato la domanda incidentale di sospensiva ed il Comune di Mottola ne ha notificato copia alla Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto in data 17 marzo 1999.

Detto Ufficio, in data 30 marzo c.a. ha invitato la sezione di Massafra a procedere agli avviamenti a selezione per la copertura del posto di Messo notificatore, sulla base del reperimento effettuato tra gli iscritti al collocamento ordinario.

Si ritiene, pertanto, che la Sezione circoscrizionale in questione abbia operato nel rispetto delle disposizioni impartite in materia di avviamento a selezione ex articolo 16 legge 56/87 e che solo la generalità della richiesta del comune di Mottola, ha causato ritardi nell'evasione della stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

ARACU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1998, n. 233 prevede il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;

l'istituto d'arte di Sulmona secondo i parametri in esso stabiliti rientrerebbe tra gli istituti da sopprimere;

la medesima normativa consente di derogare ai parametri posti in presenza di scuole aventi indirizzi formativi particolarmente specializzati e di diffusione limitata in ambito regionale;

l'istituto d'arte di Sulmona possiede entrambe le caratteristiche da ultimo citate;

presso lo stesso plesso è presente una scuola media ed è quindi agevole la costituzione di un unico polo scolastico al fine di mantenere l'autonomia —:

se non ritenga opportuno salvare l'autonomia dell'istituto d'arte di Sulmona evitandone l'annunciata soppressione.

(4-21180)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si ritiene opportuno premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 233 del 18 giugno 1998 — con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21*

della Legge 15 marzo 1997, n. 59 — domanda alle Conferenze provinciali la riorganizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati dalle regioni cui compete anche l'approvazione dei piani regionali.

I medesimi piani possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione, ed hanno comunque completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001.

Nel caso al quale si fa riferimento si precisa che il piano di dimensionamento della provincia dell'Aquila, approvato con delibera del Consiglio Regionale Abruzzo in data 18 marzo 1999, non prevede per il prossimo anno scolastico 1999/2000 la soppressione dell'autonomia dell'istituto d'Arte di Sulmona e, quindi, l'aggregazione del medesimo ad altro istituto in quanto, sia per detto istituto che per gli altri di tale tipo presenti nella provincia, la Giunta Regionale ha proposto emendamenti.

La Conferenza provinciale assumerà le decisioni di propria competenza entro il 31 dicembre 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BECCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

molti cittadini italiani sono da tempo residenti in Germania, dove molto tempo fa erano emigrati in cerca di lavoro;

ad un gran numero di residenti più anziani vengono erogate pensioni a vario titolo, per lo più conseguenti ad invalidità o per l'avvenuto ricongiungimento di contributi assicurativi, per prestazioni lavorative effettuate parte in Italia e parte in Germania;

in tutti i lavoratori emigrati è forte il rapporto con la madre Patria che va molto al di là del percepimento di una pensione, la quale spesso è di entità minima, ma che costituisce spesso l'unico elemento di sus-

sistenza in un Paese dove il costo della vita è notevolmente più alto del nostro;

da alcuni mesi si stanno verificando ritardi dei pagamenti, sempre più consistenti, e gli emolumenti, che per legge dovrebbero essere versati dal primo al 5 di ogni mese slittano di 10-15 giorni; a dicembre, ad esempio, sono stati corrisposti il giorno 23, e a gennaio il giorno 25,;

i pensionati residenti in Germania, abituati al rispetto rigoroso dei termini esistente in quel Paese e spinti da necessità sempre crescenti, si rivolgono con insistenza all'ufficio regionale della loro banca per sollecitare il versamento;

a seguito del numero costantemente in aumento delle telefonate, la banca bavarese ha registrato un messaggio che dal 25 gennaio recita: « finalmente gli italiani hanno mandato i soldi, ora possiamo provvedere ad accreditarvi il prima possibile e sicuramente entro la fine del mese »;

L'Inps sembra attribuire il disagio non tanto al passaggio del regime di pagamento da bimestrale a mensile, quanto agli istituti di credito delegati, che dall'operazione traggono vantaggi non disprezzabili e che, se inadempienti, possano e debbano essere tempestivamente sostituiti -:

come intenda intervenire nei confronti dell'Inps, responsabile del servizio pensionistico, per ovviare ad uno stato di cose che, oltre a mettere i nostri compatrioti in difficoltà economiche, li pone anche in condizioni mortificanti, quale quella dovuta al contenuto del messaggio registrato. (4-22025)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata concernente i ritardi riscontrati nel pagamento delle pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a beneficiari residenti in Germania, l'INPS ha fatto presente che il pagamento delle pensioni nel suddetto Paese viene effettuato per il tramite dell'Ente Assicuratore Tedesco (L.V.A. Schwaben di Augusburg).

L'Istituto di credito italiano che gestisce il servizio di pagamento (Banca Agricola di

Gorizia facente parte dell'associazione temporanea di imprese aggiudicataria della gara di affidamento) trasmette mensilmente all'Ente assicuratore tedesco i supporti magnetici necessari al pagamento stesso.

Dal 1° luglio 1998 l'INPS ha introdotto alcune modifiche che hanno riguardato la periodicità dei pagamenti da bimestre a mensile (ma anche a semestrale o annuale, secondo l'importo della rata), l'unificazione in un solo pagamento di due o più trattamenti pensionistici riferiti al medesimo soggetto ovvero di competenze relative al medesimo trattamento, che venivano precedentemente trasmesse in maniera differenziata.

Tali innovazioni, estese all'area estera tra il 1° luglio ed il 1° settembre, avrebbero dovuto comportare i necessari adattamenti procedurali da parte della L.V.A. Schwaben, nei confronti dei quali l'Ente tedesco si è dichiarato indisponibile.

Quanto sopra premesso, poiché le informazioni trasmesse dall'Istituto alla Banca secondo le modifiche richiamate non potevano essere più recepite dalla L.V.A., l'Istituto di credito ha dovuto riportare i dati ad una condizione di compatibilità con le procedure non modificate dell'Ente tedesco.

Conseguentemente i tempi di trasmissione dei supporti magnetici all'Ente tedesco hanno subito ritardi per il periodo compreso tra ottobre e gennaio.

Si precisa, ai fini di una corretta valutazione dei ritardi, che le regole di gara che impegnano i tempi di esecuzione del servizio da parte della Banca ed i successivi accordi con l'Ente tedesco prevedono che l'istituto di credito trasmetta alla L.V.A. i supporti magnetici necessari al pagamento entro il quarto giorno lavorativo del mese e che la L.V.A. esegua il pagamento entro l'undicesimo giorno lavorativo.

Ciò premesso, l'INPS ha assicurato che i predetti ritardi — dovuti alla necessità di sottoporre i dati a trattamenti di compatibilità — sono stati riassorbiti.

Infatti, la Banca ha trasmesso i supporti alla L.V.A. i giorni 4 febbraio e 4 marzo per i rispettivi mesi di competenza, rispettando integralmente le scadenze convenzionali.

Comunque, considerate le complesse problematiche di relazione procedurale che

non favoriscono un buon profilo di resa del servizio, l'Istituto ha concordato con la L.V.A. Schwaben di pervenire entro il prossimo mese di luglio al pagamento diretto delle pensioni in Germania, vale a dire non più per il tramite della L.V.A.

Si rappresenta, infine, che, non appena la Banca Agricola di Gorizia avrà perfezionato gli accordi con la Banca tedesca che curerà l'esecuzione del pagamento, l'Istituto provvederà a predisporre adeguata informativa che verrà trasmessa a cura della Banca a tutti i pensionati interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

BERSELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza della Corte dei conti di Venezia n. 218/PC/1996 del 21 settembre 1995, l'Inpdap venne tenuto a corrispondere al signor Riccardo Berto e per esso ai di lui eredi l'importo di lire 88.716.000 per indennità primariali dovute e mai riconosciute;

nonostante sia stata tempestivamente trasmessa tutta la documentazione ad oggi nulla è pervenuto;

in funzione di ciò, in data 22 aprile 1998, veniva presentata al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una interrogazione a risposta scritta per conoscere l'attuale stato della pratica recante il n. 5133705 (ufficio 21) presso l'Inpdap e quando gli eredi del signor Berto avrebbero potuto finalmente ricevere quanto di loro spettanza;

tale interrogazione non ha avuto risposta alcuna;

in data 29 maggio 1998, però, la banca di Roma trasmetteva alla signora Zulla Adriana, vedova del signor Berto, per ordine e conto Inpdap) un assegno circolare di lire 65.082.780 per « rivalutazione monetaria ed interessi legali », senza cor-

rispondere fino ad oggi la predetta quota capitale di lire 88.716.000 —:

in base a quale logica l'Inpdap abbia trasmesso prima della quota capitale la rivalutazione monetaria e gli interessi dal momento che di norma o si corrispondono contestualmente quota capitale, rivalutazione monetaria ed interessi o si corrisponde prima la quota capitale e dopo, rivalutazione monetaria ed interessi poiché, diversamente, rivalutazione monetaria ed interessi debbono essere riconosciuti una seconda volta per il periodo successivo e fino alla corresponsione della quota capitale;

quale sia l'attuale stato della predetta pratica recante il n. 5133705 (ufficio 21) presso l'Inpdap e quando gli eredi del signor Berto potranno finalmente ricevere quanto di loro spettanza e cioè la quota capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 29 maggio 1998, e fino alla corresponsione effettiva della quota capitale medesima. (4-19539)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente che con decreto n. 60140 del 21 novembre 1988 è stata riliquidata la pensione a favore del dottor Riccardo BERTO, a seguito della valutazione contributiva dell'indennità di aggiornamento professionale e dell'indennità differenziale di responsabilità primaria prevista dalla circ. n. 612 del 21 aprile 1986.

L'applicazione del predetto decreto ministeriale è stata effettuata, con conseguente pagamento di quanto dovuto a titolo di arretrati, dalla competente Direzione Provinciale del Tesoro di Verona in data 6 dicembre 1990.

In esecuzione della sentenza n. 218/PC/96 emessa dalla Corte dei Conti della Regione Veneto, con la quale è stato accolto il ricorso a suo tempo proposto dall'interessato ed è stato contestualmente riconosciuto nei confronti del medesimo il diritto alla rivalutazione monetaria ed interessi legali

sulle somme corrisposte nel dicembre 1990, il competente Ufficio dell'INPDAP ha disposto, a favore della vedova dell'ex Sanitario, il pagamento della somma complessiva di lire 88.716.985 lorde, di cui lire 50.152.095 per rivalutazione monetaria e lire 38.564.890 per interessi legali.

Sull'importo lordo totale è stata operata la ritenuta IRPEF di lire 23.634.205 e l'importo netto, pari a lire 65.082.780, è stato pagato con mandato n. 38096 del 25 maggio 1998.

L'INPDAP ha fatto presente, infine, che nulla è dovuto agli eredi del dottor Berto, avendo la Direzione Provinciale del Tesoro liquidato, per propria competenza, la quota capitale nel dicembre del 1990, e l'Istituto stesso corrisposto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali di cui sopra.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

BIRICOTTI. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

il signor Alberico Domenico, Sovrintendente in servizio presso il Gruppo Mecanizzato di Alta Specializzazione e Pronto Impiego di Cecina (Livorno), in data 26 gennaio 1998, ha presentato domanda per essere collocato a riposo dal 1° aprile 1999;

5 mesi prima di tale data, precisamente il 16 novembre 1998, il Signor Alberico ha presentato alla Divisione generale istanza di ritiro della richiesta di collocamento a riposo;

il 9 dicembre 1998 il Vicedirettore Generale, dottor Camillo Caruso, ha fatto pervenire al signor Alberico una lettera con cui ha comunicato il non accoglimento dell'istanza per aver già disposto la cessazione del servizio con D.V.D.G. del 6 novembre 1998 —:

quali iniziative intenda assumere per ripristinare condizioni di diritto nei confronti del signor Alberico ed accogliere la

domanda di rinuncia dell'istanza di collocamento a riposo;

se ritenga di procedere alla verifica della legittimità degli atti compiuti nei confronti del signor Alberico rispetto al quale risulta problematico il non rispetto della volontà, tanto più il Vicedirettore Generale avrebbe disposto il collocamento a riposo 5 mesi prima della data di scadenza senza comunicazione alcuna al personale e per l'appunto, esattamente 5 giorni prima della data in cui il signor Alberico ha fatto richiesta di non accoglimento dell'istanza a suo tempo presentata;

quali iniziative intenda assumere per verificare se, nei confronti del signor Alberico, non vi sia un accanimento della struttura. (4-23208)

RISPOSTA. — Si premette che il sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato Domenico Alberico rientra tra i destinatari del cosiddetto « blocco » dei pensionamenti disposto con il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, per effetto del quale il medesimo è rimasto in servizio pur avendo presentato in data 4 aprile 1997 domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 30 dicembre 1997 con accesso al trattamento di quiescenza e pur essendo stata la domanda stessa accettata dall'Amministrazione con Decreto del vice direttore generale 16 maggio 1997.

Successivamente il Decreto interministeriale 30 marzo 1998, emanato in attuazione dell'articolo 59, comma 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito i termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i dipendenti appartenenti alle forze di polizia. Più precisamente, a coloro che — come l'Alberico — avevano al 31 dicembre 1997 46 anni di età e l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, detto accesso è stato consentito al 1 aprile 1999.

Lo stesso interessato, in data 26 gennaio 1998, ha espressamente chiesto, in base al citato articolo 59 della legge n. 449/97, di essere collocato a riposo con la prima data utile stabilita dal predetto decreto interministeriale.

Pertanto l'Amministrazione, circa dieci mesi dopo la presentazione dell'istanza, con Decreto del vice direttore generale 6 novembre 1998, ne ha disposto la cessazione dal servizio a decorrere dal 1 aprile 1999.

La volontà di revoca della domanda di collocamento a riposo è stata espressa dall'Alberico con un'istanza in data 16 novembre 1998, trasmessa all'Amministrazione dal competente Coordinamento regionale solo il 27 novembre 1998, quando il provvedimento in questione era stato già trasmesso, con nota del 6 novembre 1998, a tutti gli uffici interessati, ivi compreso il suddetto Coordinamento per la successiva comunicazione all'interessato.

In base al costante orientamento giurisprudenziale, con l'accettazione delle dimissioni le stesse diventano irrevocabili ed il rapporto di impiego si estingue, a meno che non sussistono ragioni di pubblico interesse per la sua prosecuzione. Ciò in quanto l'estinzione è determinata non dall'incontro delle volontà dell'impiegato e dell'Amministrazione, ma dal provvedimento di accettazione delle dimissioni, che non è un atto recettizio, e rispetto al quale la volontà dell'interessato costituisce solo il necessario presupposto. È quindi pacifica l'affermazione secondo cui la domanda di dimissioni può essere revocata fin quando le stesse non siano accettate, con la conseguente inammissibilità di una richiesta di revoca in data successiva all'adottato provvedimento di accettazione.

Si ritiene quindi che l'Amministrazione abbia agito correttamente, nel pieno rispetto della legge e dei diritti dell'impiegato in questione.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

BOCCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che:*

la giunta comunale di Venosa (Potenza) ha approvato la deliberazione n. 205 del 30 luglio 1998 con la quale, preso atto che con decreto del 22 maggio 1998 il provveditore agli studi di Potenza ha sop-

presso l'autonomia della scuola media statale « don Bosco » aggregandola alla Scuola media « De Luca », segnala che la soppressione è avvenuta contro il parere dell'amministrazione in trasgressione del decreto legislativo n. 112/98 e contro le indicazioni della circolare ministeriale n. 60 del 19 febbraio 1998, ritiene che l'atto del provveditore potrebbe essere viziato di legittimità anche perché in contrasto con la normativa del decreto-legge 176/97, evidenzia i danni che la cittadina di Venosa riceve dalla soppressione e delibera di opporsi alla decisione e di invitare i parlamentari lucani ad interrogare il Ministro della pubblica istruzione per ottenere la sospensione del provvedimento ed ogni necessaria informazione; il sindaco di Venosa conseguentemente ha chiesto formalmente di presentare una interrogazione urgente;

è necessario verificare la situazione per evitare sterili contrapposizioni ed equivoci tra istituzioni;

quali azioni intenda compiere il Ministro per dare compiuta risposta alle considerazioni svolte nell'esposta deliberazione, per fornire tutte le necessarie informazioni e per sospendere, intanto, il provvedimento. (4-19381)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata si comunica quanto segue.*

Questo Ministero con la C.M. n. 60 del 19 febbraio 1998 aveva disposto che per l'anno scolastico 1998/1999, nelle more della definizione del regolamento previsto dall'articolo 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, si dovesse portare a termine il processo di riorganizzazione della rete scolastica, avviato con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Il Provveditore agli studi di Potenza ha trasmesso la C.M. in parola ai dirigenti scolastici della Provincia, ai Sindaci, ai Presidenti delle Comunità montane, dei Distretti scolastici ed al Presidente della Provincia, al Dipartimento Cultura, Formazione e Lavoro della Regione, invitandoli ad avanzare adeguate e motivate proposte per la predisposizione del piano di razionalizzazione.

Ad eccezione di pochissimi casi le proposte suddette si sono limitate a chiedere il mantenimento dello status-quo.

Riguardo in particolare alle scuole di Venosa, il Comune non ha presentato alcuna proposta: pertanto il Provveditore competente, dopo aver sottoposto il piano al Consiglio Scolastico Provinciale, che ha espresso parere favorevole in data 27 aprile 1998, ha disposto la soppressione dell'autonomia della scuola media « Don Bosco », sottodimensionata, e la sua aggregazione alla scuola media « De Luca » dello stesso Comune.

Inoltre la scuola media in parola sarebbe rimasta priva del Preside dall'1 settembre 1998, circostanza che ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 177/97 costituiva priorità d'intervento.

Si ritiene di dover comunque precisare che il provvedimento adottato non ha recato alcun danno agli alunni che hanno continuato a frequentare la stessa scuola con i medesimi insegnanti.

Per completezza di informazione si fa presente che la soppressione dell'autonomia della scuola « Don Bosco » è stata oggetto di ricorsi davanti al TAR Basilicata ed al Consiglio di Stato al fine di ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati: gli organi aditi hanno però rigettato i rispettivi ricorsi.

Si precisa infine che la delibera della Giunta comunale di Venosa, cui fa riferimento l'interrogante, è stata adottata il 30 luglio 1998 quando ormai il Provveditore agli studi aveva emanato i provvedimenti relativi agli interventi di razionalizzazione della rete scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BONATO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale Veneto, all'interno della propria legge di bilancio annuale e pluriennale adottata il 21 gennaio 1999, ha modificato una propria legge (articolo 47 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40), sulla « disciplina della ricerca,

coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali », prescrivendo: « oltre al diritto proporzionale annuo anticipato di cui al comma 1, il concessionario di acque minerali destinate all'imbottigliamento deve corrispondere alla regione un canone annuo anticipato, in funzione della classe di potenzialità, intesa come quantitativo massimo di acqua estraibile, cui la concessione appartiene »;

la modifica legislativa si è resa necessaria per poter gestire in modo efficace il patrimonio idrico, risorsa di grande importanza per la regione Veneto, dove una multinazionale come la Nestlè (proprietaria dei marchi Recoaro, Lora, San Pellegrino, Acqua Vera e altri) viene a pagare poche decine di milioni di lire a fronte di un'estrazione di oltre tre milioni di metri cubi d'acqua (secondo le stime regionali) con conseguente attività industriali (e relativi profitti) di enormi dimensioni;

il commissario di Governo nella regione Veneto ha rinviato a nuovo esame al consiglio regionale la succitata modifica legislativa, con nota del 15 febbraio 1999, n. prot. 243/22707, che così recita: « l'articolo 47, stabilendo a carico dei concessionari di acque minerali l'obbligo di versare un importo aggiuntivo al diritto proporzionale annuo, in funzione della classe di potenzialità, intesa come quantitativo massimo di acqua estraibile, non è in linea con la normativa statale di riferimento (regio decreto 1443/1927 e legge n. 281/1970) che prevede il solo versamento di un diritto proporzionale annuo (o canone) riferito alla superficie in concessione. Viene in sostanza aggiunto al tradizionale criterio superficiale, stabilito dalla normativa statale vigente (articolo 25 regio decreto n. 1443/1927), un innovativo criterio basato sulla potenzialità teorica di emungimento della concessione. Ne consegue che tale integrazione esula dalla potestà normativa tributaria delle regioni in quanto l'autonomia finanziaria (articolo 119 Cost.) può essere esercitata solo nelle forme e nei limiti della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni »;

la disposizione del commissario del Governo sembra una interpretazione palesemente fuorviante della normativa esistente, nonché in contrasto con le disposizioni costituzionali in materia, perché:

a) il regio decreto n. 1443/1927 norma le concessioni demaniali delle miniere, cosicché non si possono evidentemente applicare i medesimi criteri per il prelevamento e l'utilizzo di acqua minerale, per la quale si finirebbe per imporre il pagamento delle concessioni solo in riferimento alla superficie strettamente occupata dalle bocche dei pozzi;

b) la legge 5 gennaio 1994, n. 36, « Disposizioni in materia di risorse idriche » stabilisce all'articolo 1, comma 1: « tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà » e al comma 2 « qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale »;

c) la stessa legge 5 gennaio 1994, n. 36, prevede all'articolo 1, comma 4, che « le acque termali minerali e per uso geotermico sono disciplinate con leggi speciali » e così risultano le disposizioni dell'articolo 89, comma 1, punto i) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della legge 5 marzo 1997, n. 59, che conferiscono alla regione « la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi »;

d) la Costituzione della Repubblica fa rientrare tra le competenze legislative regionali, all'articolo 117, le « acque minerali e termali » e all'articolo 118 stabilisce che « spettano alle regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo » -:

quali interventi intenda attuare per correggere l'assurda decisione del commissario di Governo, garantendo in questo modo la piena autonomia delle regioni nella gestione del patrimonio indisponibile, a loro delegata costituzionalmente e legislativamente. (4-22837)

RISPOSTA. — Il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio u.s. ha rinviato ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione la legge finanziaria per l'anno 1999 della Regione Veneto per vari motivi di illegittimità riguardanti gli articoli 3, 14 e 47.

Si è trattato di un rinvio cosiddetto limitato che ha consentito la promulgazione e la pubblicazione delle parti della legge regionale non censurate.

Ciò posto, va detto, per quanto riguarda l'articolo 47 oggetto dell'interrogazione, che tale disposizione stabilendo, in materia di ricerca e coltivazione e utilizzo delle acque minerali, il versamento di un importo aggiuntivo al diritto proporzionale annuo, in funzione della classe di potenzialità, intesa come quantitativo massimo di acqua estraibile, configura una sorta di « imposta sul bene », in contrasto con la normativa statale di riferimento (R.D. n. 1443/1927) che prevede il solo versamento di un « diritto proporzionale annuo » (o canone) rapportato alla superficie in concessione.

Si trattava in sostanza di aggiungere al tradizionale criterio superficiale, stabilito dalla norma statale (articolo 25 R.D. n. 1443/1927) un innovativo criterio basato sulla potenzialità teorica di emungimento della concessione.

Tale innovazione non poteva e non può essere ammessa in quanto, per ciò che attiene all'autonomia finanziaria delle Regioni (articolo 119 Cost.) essa può essere esercitata solo nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. E cioè in termini più ristretti, e comunque vincolati da specifiche norme statali.

Il criterio della superficie, essendo previsto in una legge dello Stato, ed essendo relativo alla materia finanziaria, non è in

specie derogabile dalle regioni, che devono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rispettare le « forme » e i « limiti » stabiliti dalle leggi della Repubblica.

La modifica che la Regione Veneto intendeva introdurre con l'articolo 47 (nel senso del superamento del criterio della superficie) avrebbe inciso, in particolare, sulle forme del prelievo, ed in specie sul meccanismo di determinazione del canone, derivandone un contrasto con la normativa statale; contrasto che, in specie è stato censurato per violazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Né per contro vale sostenere la tesi che alle Regioni è attribuita in materia di acque minerali potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

La potestà legislativa che viene attribuita alle Regioni sulle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione non incide sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria (e, conseguentemente, di gestione del patrimonio), modalità che rispondono a criteri diversi e più rigidi rispetto a quelli enunciati nell'articolo 117 della Costituzione.

Il Ministro per gli affari regionali: Katia Bellillo.

BONO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

con il decreto-legge n. 184 del 30 aprile 1997 sono state introdotte le nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi di studio universitari che viene riconosciuto a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a domanda dell'assicurato —:

se siano a conoscenza che a distanza di due anni dall'entrata in vigore del decreto permane nell'ambito della categoria dei docenti della scuola primaria in possesso di diploma di laurea l'impossibilità di beneficiare del riscatto del corso di studio superiore, fino ad oggi non previsto per l'accesso all'insegnamento;

se siano a conoscenza delle migliaia di docenti che allo stato sono tagliati fuori

dalla possibilità di poter integrare il periodo assicurativo ai fini pensionistici con il riscatto dei corsi legali di studio universitario;

se siano a conoscenza che il decreto-legge n. 184 del 1997 rimane quindi inapplicabile per tanti docenti della scuola primaria, in mancanza di una circolare ministeriale attuativa che disponga anche per tale categoria di insegnanti l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio;

se non ritengano pertanto opportuno rimediare con urgenza alla palese discriminazione cui sono sottoposti tutti i docenti della scuola primaria in possesso del diploma di laurea, privati della possibilità di poter beneficiare di un diritto riconosciuto invece a tutte le altre categorie di lavoratori;

quali iniziative intendano con immediatezza assumere per ristabilire condizioni di uguaglianza tra i lavoratori e restituire serenità e certezza del diritto ai docenti della scuola primaria in possesso del diploma di laurea. (4-23087)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, presentata.*

Come già rilevato dall'interrogante le nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi di studio universitari, introdotte con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 si applicano, su richiesta degli interessati, a tutti gli iscritti alle casse pensioni gestite dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.

Com'è altresì noto, i corsi di studio universitari (diploma universitario conseguito con un corso non inferiore a due anni e non superiore a tre; diploma di laurea conseguito con un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni; diploma di specializzazione conseguito dopo la laurea ed al termine di un corso non inferiore a due anni; dottorato di ricerca) possono essere riscattati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto.

Condizione essenziale ai fini della possibilità di riscatto di detti corsi è che i periodi richiesti non devono risultare già riscattati o ricoperti da contribuzione obbligatoria o figurativa non solo presso il fondo cui è diretta da domanda ma anche negli altri regimi previdenziali indicati dal medesimo decreto legislativo n. 184/97 (articolo 2 comma 1).

L'intera categoria del personale della scuola, compresi i docenti laureati che insegnano nella scuola primaria risulta essere a conoscenza di tali opportunità offerte dalla normativa in parola e se tale possibilità non è adeguatamente sfruttata ciò dipende dalla notevole onerosità del relativo contributo che viene calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 1338/62.

Con riguardo poi alla richiesta di una circolare applicativa si fa presente che l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, cui compete tale adempimento, ha già provveduto con circolare n. 12 del 24 febbraio 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1999 - Serie generale n. 53) a fornire ulteriori chiarimenti al riguardo.

Da parte sua questo Ministero, dopo avere preannunciato detti chiarimenti con propria circolare ministeriale n. 12 del 21 gennaio 1999 prot. 58/N/99, ha richiamato l'attenzione degli Uffici Scolastici Provinciali mediante comunicazione di servizio a mezzo fax dopo la pubblicazione della circolare dell'Istituto Nazionale di Previdenza.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CANGEMI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:

nel circolo didattico « Don Lorenzo Milani » di Catania si registra da tempo una gravissima situazione di conflittualità e tensione a causa dei comportamenti tenuti dal direttore didattico, Giuseppe Luca;

in particolare una serie di iniziative discutibili sono state assunte da parte del

signor Luca per ostacolare la libera attività sindacale nell'istituto;

in data 22 marzo 1997 il direttore didattico ha dato disposizione di rimuovere dagli albi sindacali dei tre plessi dell'istituto materiale di informazione. In particolare si trattava di una circolare del provveditore agli studi di Catania che affermava l'impossibilità di richiedere presenze eccedenti l'orario contrattuale, cioè esattamente il comportamento tenuto da tempo dal direttore del circolo didattico Don Milani;

il 24 marzo 1997 il signor Luca ha notificato all'insegnante Vaccino rappresentante della Cgil-Scuola nel circolo didattico una « contestazione di addebito » per aver egli affisso... fogli di interesse sindacale, senza la prevista presa visione del dirigente scolastico;

un comportamento persecutorio è stato assunto nei confronti del citato Vaccino e della moglie - anch'essa insegnante presso il circolo didattico « Don Milani » - in occasione di alcune assenze conseguenti alle lesioni riportate dai due in un incidente automobilistico;

ostacoli di natura diversa sono stati frapposti alla partecipazione del personale scolastico ad assemblee sindacali regolarmente indette;

in particolare, in calce alla richiesta del segretario provinciale della Cgil-scuola (6 maggio 1997) di volere autorizzare un'assemblea sindacale in orario di servizio dalle ore 11 di lunedì 12 maggio 1997, il direttore didattico Giuseppe Luca ha aggiunto di suo pugno: « Gli interessati faranno pervenire regolare comunicazione scritta alle famiglie degli alunni e al rientro faranno dichiarazione di partecipazione in segreteria », così contravvenendo ad avviso dell'interrogante ancora una volta ai doveri derivantigli dalla sua funzione. Reagendo alla contestazione del rappresentante sindacale e del segretario provinciale, il direttore didattico, il 14 maggio 1997, ha diramato una circolare agli insegnanti indicando loro che erano obbligati a presen-

tare « certificazione rilasciata dagli organizzatori dell'assemblea » oppure « auto-certificazione redatta a norma della legge n. 15 del 1968 con esplicita assunzione di responsabilità anche penale in cui si possa andare incontro in caso di dichiarazione mendace » del 12 maggio 1997 « a presentare in segreteria, in orario non coincidente con il proprio servizio, una delle due certificazioni, entro e non oltre il 17 c.m. In mancanza, l'ufficio sarà costretto ad operare le trattenute previste con relativo procedimento disciplinare »;

nell'assemblea sindacale del 12 maggio 1997 si era fatto riferimento, come esempio di una sempre più scarsa agibilità democratica nelle scuole elementari della provincia di Catania, al grave episodio accaduto presso il circolo didattico « Don Milani », durante il collegio dei docenti del 16 aprile 1997 convocato per deliberare la sospensione di un'insegnante alla quale veniva impedito di leggere una memoria in sua difesa prima di essere « espulsa » dall'aula in cui si teneva la riunione del collegio. Il documento « difensivo » consegnato al direttore didattico veniva occultato e non ve ne è traccia nel verbale della riunione;

anche altri comportamenti, riguardanti la gestione della vita scolastica, nel Circolo didattico « Don Milani » suscitano profondi interrogativi;

in particolare, il direttore didattico ha lasciato prive di esecuzione le delibere del consiglio di circolo in ordine all'immediata sospensione della refezione scolastica fino alla soluzione dei problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dai servizi dell'azienda sanitaria locale di Catania con nota del 28 ottobre 1996. La refezione si è protratta fino al 30 maggio 1997;

poco trasparente appare il distacco di un insegnante alla dispersione scolastica disposto senza la prevista deliberazione del collegio dei docenti;

dubbi sono stati sollevati anche rispetto alle terapie effettuate su alunni « H » in orario ed in ambito scolastico da parte

di un ente erogatore di servizi che dispone di locali distanti ad appena cinquanta metri dal plesso principale del circolo didattico -:

se non ritenga di dover assumere immediate iniziative di carattere ispettivo al fine di verificare le vicende indicate dall'interrogante - che costituiscono un parziale campione dei problemi che travagliano la vita del circolo Don Lorenzo Milani di Catania - e di assumere provvedimenti in grado di ristabilire l'osservanza di norme e principi fondamentali.

(4-11159)

CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

nel circolo didattico « Don Lorenzo Milani » di Catania, scuola sulle cui vicende l'interrogante ha presentato l'interrogazione 4-11159 che ancora attende risposta, continua a registrarsi una gravissima situazione di conflittualità e di tensione a causa dei comportamenti del direttore didattico Giuseppe Luca nei confronti degli insegnanti, tra i quali sono in particolar modo presi di mira gli iscritti alla Cgil scuola;

in data 27 novembre 1998, il direttore didattico signor Giuseppe Luca, incurante della presenza degli alunni e di un'altra insegnante, ha rimproverato a gran voce l'insegnante Giovanna Leontini, arrecando con il suo comportamento disagio psicologico alle insegnanti e particolare umiliazione all'insegnante Leontini, nonché turbamento agli alunni, i cui genitori hanno nei giorni successivi elevato protesta per un « gesto che non trova giustificazione all'interno di una struttura il cui scopo è quello educativo »;

la vicenda appena indicata è successiva alla decisione favorevole all'insegnante Giovanna Leontini (notificata il 5 giugno 1997) del ricorso gerarchico dalla stessa presentato contro la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto inflittale dal direttore didattico Giuseppe Luca, venendole peraltro riconosciuta l'applicazione (nega-

tale dal direttore Luca, con conseguente provvedimento disciplinare e trattenute sullo stipendio) dell'articolo 21 comma 2 del Ccnl, relativo al permesso retribuito per gravi motivi di famiglia, cosicché il Ministro pregava « di adottare i provvedimenti consequenziali ». Il 16 luglio 1997, il Provveditore agli studi di Catania era intervenuto sulla questione ed aveva formalmente invitato il direttore didattico Luca (ma l'invito è rimasto senza il dovuto seguito) « ad emettere formale provvedimento del richiesto permesso retribuito » — che interessava anche l'insegnante Alberto Vaccino, marito dell'insegnante Leontini e Rsa della Cgil scuola nel circolo didattico « Don Lorenzo Milani » —, « nonché provvedere alla restituzione degli emolumenti già trattenuti per giorni di permesso ». Nei confronti degli insegnanti Giovanni Leontini e Alberto Vaccino il suddetto Luca ha poi posto in essere una serie di azioni in contrasto con le libertà democratiche e sindacali e con i diritti dei lavoratori, in parte già rassegnati nel dicembre 1997 al provveditore agli studi di Catania e per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione e al prefetto di Catania, con un esposto del segretario generale della Cgil scuola di Catania con all'oggetto « comportamento persecutorio del direttore didattico Giuseppe Luca nei confronti di insegnanti del circolo didattico Don Lorenzo Milani iscritti alla Cgil scuola »;

nonostante l'esplicita e motivata richiesta del 12 dicembre 1997, il direttore didattico Luca non ha consentito all'insegnante Alberto Vaccino di accedere agli atti « precedenti e/o successivi » — impedendogli così di soddisfare pienamente ed in tempo utile il suo diritto di difesa — alla presentazione del ricorso al Ministro della pubblica istruzione contro il provvedimento direttoriale del 31 ottobre 1997 con il quale lo stesso direttore Luca gli aveva inflitto il provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto. La questione era imperniata sull'assenza di bidelli e sulla difficoltà di reperirli in particolare quando due insegnanti, per scambiarsi le classi, dovevano trasferirsi da un'aula all'altra, mentre qualche unità di personale ausilia-

rio veniva utilizzata dal Luca in attività improprie esulanti del tutto dai compiti di istituto ed arrecanti disfunzioni del servizio scolastico e disagio agli insegnanti;

l'8 giugno 1998, Luca ha impedito alle insegnanti Rosalba Puglisi, Rosa Coppola e Giovanna Leontini di svolgere la programmazione delle attività didattiche e le ha obbligate a sottostare, con grave dispregio dei loro diritti e del Ccnl vigente, ad una sorta di « processo » di chiaro stampo inquisitorio, con grave limitazione del diritto di ottenere l'immediata verbalizzazione delle loro dichiarazioni;

il 10 giugno 1998, il direttore didattico Luca ha imposto ad un'insegnante di sottrarre in sua presenza ed in assenza delle insegnanti Rosalba Puglisi e Giovanna Leontini documenti scolastici di loro pertinenza dall'armadio che li conteneva e delle cui chiavi le due insegnanti erano in possesso;

l'insegnante Rosalba Puglisi — iscritta alla Cgil scuola — è stata destinataria durante quest'anno scolastico 1997-98 di « consigli » e di « suggerimenti » da parte del direttore didattico Giuseppe Luca, che le ha ripetutamente ricordato di trovarsi « nell'anno di prova » ad assumere posizioni contrarie ad altri colleghi e alla verità. Luca è giunto fino al punto di convocarla con la di lei madre nel suo ufficio di direzione per ribadire i suoi « consigli », nel contempo arrecando gravissima offesa alla dignità personale e professionale dell'insegnante Alberto Vaccino e dell'insegnante Giovanna Leontini, con la quale operava nel modulo delle terze classi. Inoltre il direttore didattico Giuseppe Luca ha nominato l'insegnante tutor dell'insegnante Puglisi soltanto il 27 aprile 1998, e l'insegnante tutor non ha mai incontrato l'insegnante Puglisi;

il direttore didattico Giuseppe Luca ha fatto firmare ad un nutrito gruppo di insegnanti una dichiarazione di « rinuncia » al compenso di una parte delle ore effettivamente svolte per attività aggiuntive, dovendosi « accontentare » di averne pagate soltanto una percentuale minima sul totale;

anche quest'anno il direttore didattico Giuseppe Luca ha disatteso le disposizioni ministeriali relative agli esami di idoneità alla seconda classe riguardanti alunni di scuola familiare e di scuola privata autorizzata, obbligati a sostenere gli esami di idoneità, rispettivamente, « nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia » e « nel circolo didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata ». Gli insegnanti sono stati obbligati ad effettuarli, risultando da parte loro caricati di lavoro e di responsabilità che a ciascuno di loro non potevano competere;

appare necessario chiarire modi e finalità di un costo di aggiornamento obbligatorio svoltosi nel circolo didattico Milani ed affidato alla professoressa Carmela Calandra, psichiatra;

il presidente del consiglio di circolo dottor Natale Bonfiglio — oltre a segnalare la mancata esecuzione di delibere da parte del direttore didattico Giuseppe Luca, le omissioni della giunta esecutiva nei confronti del Consiglio, la mancata informativa del dirigente verso i docenti relativa alla mancanza di certezza del pagamento delle attività aggiuntive poi verificatasi per carenza dei fondi previsti in bilancio — ha rilevato l'esistenza dell'illegittimità della proposta della giunta esecutiva relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1997-98;

Il Rsa della Cgil scuola nonché membro del consiglio di circolo, Alberto Vaccino, è stato pubblicamente minacciato di denuncia penale da parte del direttore didattico Giuseppe Luca per avere difeso in consiglio di circolo la proposta del provveditore agli studi che intendeva spostare la direzione didattica a trappeto nord, area assai travagliata socialmente e per questa individuata come territorio nel quale sperimentare un « contratto di quartiere » con la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali al fine di garantire una recuperata qualità della vita di adulti ed ai minori. Il Rsa della Cgil scuola Alberto Vaccino veniva accusato di falso dal diret-

tore didattico Giuseppe Luca per avere riferito al consiglio di circolo sulle garanzie date alle organizzazioni sindacali del viceprovveditore dottor Raffaele Zanolì relative al fatto che nessuno dei docenti avrebbe subito procedimenti di mobilità perché nessuno degli alunni avrebbe perso la scuola frequentata;

peraltro, sollecitati dal direttore Luca e con la sua partecipazione, sono stati affissi in ambito scolastico vistosi cartelli contro l'iniziativa del provveditore agli studi, nei cui confronti sono state formulate espressioni del tipo « giù le mani dalla Don Milani », « il provveditore al servizio dei sindacati », eccetera;

il presidente del Consiglio di circolo, dottor Natale Bonfiglio, di fronte alle minacce ricevute dai consiglieri Vaccino e Di Bella (anch'essa aderente alla Cgil scuola e sulla stessa posizione di Alberto Vaccino), davanti a questa che considera « triste e degradata vicenda », dato che avevano « soltanto espresso in modo assolutamente democratico il loro pensiero », ha pregato il 7 luglio 1998 il provveditore agli studi « a provvedere, oltre che per l'impossibilità di reale e proficuo funzionamento, anche per motivi di sicurezza, allo scioglimento del consiglio di circolo » —:

se non ritenga la situazione descritta dall'interrogante inaccettabile e pertanto di dover assumere immediate iniziative di carattere ispettivo, anche di tipo amministrativo — contabile, al fine di verificare le vicende indicate — e di adottare provvedimenti in grado di ristabilire il rispetto delle norme e dei principi fondamentali del nostro ordinamento in questo istituto scolastico. (4-19264)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari alle quali si risponde concernenti la problematica situazione creatasi presso il Circolo Didattico « Don Milani » di Catania e si comunica che questo Ministero aveva disposto una visita ispettiva presso l'istituto in parola dandone incarico alla Prof. Angiolina Ponziano.*

Essendo emerso dalla relazione dell'ispettrice che il Direttore Didattico Luca Giuseppe, con il proprio comportamento e le determinazioni assunte nell'esplicare la propria funzione, aveva determinato una grave conflittualità con alcune componenti del Circolo Didattico in parola era stato attivato nei confronti del medesimo specifico procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità in merito al quale però il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, in data 25 marzo 1999, ha espresso parere contrario.

Si fa inoltre presente che il Provveditore agli Studi di Catania, in data 6 marzo 1999 ha incaricato il Direttore di Ragioneria dottor Mario Spina di effettuare presso il Circolo in parola una ispezione amministrativo-contabile.

Il direttore Spina ha rilevato che sino all'anno 1997, l'avvicendamento di diversi responsabili amministrativi con contratto a tempo determinato aveva pregiudicato il regolare andamento della conduzione contabile e della gestione delle risorse finanziarie del Circolo in parola e che invece dall'esercizio 1998 si è verificata una inversione di tendenza, dovuta anche alla nomina di un tutor per il responsabile amministrativo.

Riguardo infine all'insegnante Alberto Vaccino, al momento, non risultano esservi addebiti o fatti contestabili a carico del medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CANGEMI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere - premesso che:*

il Comune di S. Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, è caratterizzato da una forte vocazione turistico-alberghiera derivata dalla posizione geografica - punto di transito obbligato tra diverse province, situato nell'asse viario Caltagirone-Piazza Armerina che rappresenta un'area di primario interesse storico-monumentale - e dal grande patrimonio e paesaggistico costituito dalla montagna Ganzaria che presenta rilevanti peculiarità faunistiche e botaniche;

nella montagna è stata realizzata un'area attrezzata, meta di numerosi visitatori e particolarmente frequentata da appassionati di deltaplano e parapendio;

nel territorio comunale sono attivi diversi ristoranti, un albergo ed un'azienda agriturismo;

è stato approvato un progetto per realizzare ulteriori strutture quali una pista ciclabile e percorsi didattici botanici con il recupero dell'ex strada ferrata e la trasformazione dei caselli e dell'ex stazione in ostello e strutture destinate alla ristorazione;

queste possibilità di sviluppo trovano un grave ostacolo nell'assenza di strutture per la formazione nel settore turistico-alberghiero. Il più vicino Istituto Alberghiero si trova infatti nel Comune di Giarre, ad oltre 110 chilometri di distanza, e questo preclude ai giovani della vasta area del calatino la possibilità di intraprendere tale tipo di studi;

una ricerca condotta tra i ragazzi delle scuole medie del comprensorio ha invece mostrato un diffuso interesse per l'indirizzo alberghiero;

l'amministrazione comunale ha dichiarato la propria disponibilità ad impegnare un proprio immobile quale sede di un Istituto professionale alberghiero di Stato;

appare opportuno che per quanto di propria competenza il Ministero della pubblica istruzione compia tutti i passi necessari per la realizzazione di questa importante struttura formativa che può rappresentare un grande impulso allo sviluppo economico e sociale di un vasto territorio -;

quali iniziative immediate si intendano assumere per istituire nel comune di S. Michele di Ganzaria un Istituto professionale alberghiero di stato. (4-21450)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare cui si risponde si comunica che il Provveditore agli Studi di*

Catania nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1999/2000 inserirà la proposta di istituire, nel Comune di San Michele di Ganzaria, una sede coordinata dell'Istituto Professionale Alberghiero di Giarre, in merito alla quale è già stato acquisito il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale.

Si ritiene, infine, di dover precisare che il suddetto piano, dopo essere stato approvato dalla Regione Siciliana che, al momento, non si è espressa al riguardo, secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione e modificazione del proprio statuto, sarà trasmesso a questo Ministero che esprimerà in merito il proprio assenso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CARDIELLO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

lungo la strada statale n. 91, sul tratto Campagna-Contursi è ubicata la proprietà di Marcantuono Speranza;

al Km 125+330 circa, è posto l'accesso alla proprietà, mentre al km 125+150 circa si estende la rimanente area;

il terreno è spesso soggetto a movimenti franosi, i cui effetti causano notevoli disagi alla circolazione sulla strada statale n. 91;

l'Anas, per rimuovere ogni causa di pericolo dovrebbe creare un muro di sostegno in grado di arginare eventuali frane —:

se il Governo intenda attivarsi affinché l'Anas rimuova al più presto ogni genere di pericolo per la circolazione sul tratto stradale della strada statale n. 91 esposto in premessa. (4-22812)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione cui si risponde sono state acquisite notizie dall'Ente Nazionale per le Strade.

Al riguardo l'Ente fa presente che la S.S. n. 91 « della Valle del Sele », nel tratto Campagna — Contursi, si sviluppa a mezza costa e la proprietà della Signora MARCAN-

TUONO Speranza è ubicata sul lato a monte, al Km. 125+130, ad un'altezza di circa 4 metri dal piano viabile.

Da un sopralluogo effettuato in data 2 aprile u.s. dai tecnici del Compartimento ANAS di Napoli, la scarpata non presenta segni di dissesto e non costituisce pericolo per la circolazione. Peraltro, non risulta che nel passato si siano verificati cedimenti tali da non chiedere l'intervento del personale addetto alla sorveglianza ed alla manutenzione della statale stessa.

Per quanto prospettato, l'eventuale costruzione del muro di controripa, ipotizzata dall'interrogante, a norma dell'articolo 30, comma 4, del C.d.S, dovrebbe essere realizzata a cura e spese del proprietario del fondo, poiché servirebbe esclusivamente a sostenere la proprietà privata.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

CENTO e LUCIDI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

i lavoratori della Sirti, azienda manifatturiera del gruppo Telecom e leader nel settore delle telecomunicazioni, hanno denunciato anche con pubbliche manifestazioni le dichiarazioni dell'azienda che ha annunciato 1500 esuberi strutturali per il 1998 e ulteriori esuberi nel 1999 in vista di una gigantesca ristrutturazione;

il 49 per cento della quota finanziaria della Sirti è di proprietà della Telecom —:

quali iniziative intenda intraprendere per avviare un tavolo di confronto tra la Sirti, la Telecom, le rappresentanze sindacali e le autonomie locali atto ad evitare la distruzione di un patrimonio di professionalità ma soprattutto i licenziamenti dei lavoratori che andrebbero a ricadere su una realtà occupazionale già fortemente compromessa. (4-18834)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica l'esito degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Dire-

zione Provinciale del Lavoro di Roma nei confronti della SIRTI S.p.a.

La società ha sede legale a Milano, sede amministrativa a Sesto S. Giovanni e sede operativa a Roma.

Ha un capitale sociale di 220 miliardi di cui il 49 per cento sottoscritto dalla TELECOM ITALIA, il 48 per cento dalla SIRTI e il 3 per cento dalla PIRELLI.

Esercita l'attività di progettazione ed installazione d'impianti e reti di telecomunicazioni, osserva il CCNL Metalmeccanico ed ha in forza a Roma n. 517 dipendenti (130 impiegati, 2 dirigenti, 385 operai).

Il 90 per cento delle commesse di lavoro della Sirti provengono dalla Telecom, maggiore azionista. Nel corso del 1998 le commesse di lavoro della Sirti si sono ridotte di 361 miliardi, in quanto la Telecom è orientata nei suoi investimenti verso la telefonia cellulare ritenuta economicamente più vantaggiosa di quella telefonica a cavo. Alla Sirti vengono appaltati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tradizionali esistenti di proprietà della Telecom.

Il settore delle telecomunicazioni e il comparto delle installazioni telefoniche stanno da qualche anno attraversando una fase di transizione legata a cambiamenti tecnologici e di mercato che, nel quadro di un processo accelerato di privatizzazione e liberalizzazione, condiziona gli investimenti e determina gravi incertezze operative.

L'organico aziendale della Sirti s.p.a. è in continuo decremento dal 1993, anno in cui cominciavano ad esaurirsi i programmi del Piano Europa e quelli legati a grandi opere realizzatisi in Italia (Mondiali '90).

L'azienda per far fronte al calo di commesse ha portato a termine ad oggi n. 6 procedure di riduzione del personale, ex lege 223/91, che hanno interessato 2.330 unità.

Dal 5 giugno 1995, con accordo sindacale del 14 luglio 1995, è stato gestito un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale con l'intervento della C.I.G.S. per la durata di 24 mesi (scadenza giugno 1997) per 293 lavoratori, sospesi a zero ore, che ha interessato le attività organizzative, produttive e amministrative della società, nelle strutture centrali e periferiche.

Nei dodici mesi di vigenza della C.I.G.S. per crisi aziendale dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, la Sirti, per ridurre l'impatto sociale del provvedimento sui dipendenti interessati, adopererà i seguenti strumenti:

dimissioni incentivate;

trasferimento di lavoratori da località dove le attività produttive permangono critiche a località dove si dovessero creare nuove opportunità di lavoro;

sostegno formativo e di supporto ai lavoratori interessati ad intraprendere attività lavorative in proprio;

orientamento professionale per il riposizionamento e la collocazione delle maestranze sul mercato di lavoro italiano.

Inoltre porrà in essere le seguenti azioni:

riduzione dei costi di produzione, un incremento della produttività individuale e un alto indice di qualità del servizio;

rimodulazione degli orari di lavoro e la sperimentazione di nuove forme di svolgimento della prestazione lavorativa, come ad esempio il lavoro a coppia o Job sharing;

impiego del Know how acquisito su sistemi trasmissivi sperimentati all'estero per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi o tecnologie in Italia;

eventuali terziarizzazione di attività non strategiche.

Nel corso degli accertamenti ispettivi è emerso che le ferie sono state utilizzate nei periodi di carenza di lavoro per attenuare e ritardare il ricorso alla CIG, i contratti di subappalto, previa autorizzazione delle aziende clienti, sono stati stipulati con aziende specializzate per l'attività di scavo e di ripristino delle strade, il lavoro straordinario è strettamente connesso alle specificità dell'attività produttiva che è articolata in unità specializzate distribuite sul territorio e che gli operatori devono intervenire per segmenti specialistici come manutenzione sui guasti di linea, misure per la protezione dei cantieri.

Nel periodo luglio-dicembre '98 sono state effettuate n. 1.165 ore di lavoro straordinario ed hanno interessato n. 110 maestranze su 363 lavoratori con una media pro-capite mensile di circa 2 ore.

La Sirti mensilmente anticipa agli aventi diritto l'indennità di C.I.G.S. nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

CENTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

i docenti che ricoprono cariche elettive in enti locali (comuni, circoscrizioni etc.) e che sono nominati commissari negli esami di maturità, se partecipano alle prove di esame non possono partecipare alle sedute, che si svolgono di mattina, degli organi delle assemblee elettive di cui fanno parte (consiglio, commissioni, consiglio di presidenza, Conferenza dei capigruppo etc.);

soprattutto durante lo svolgimento delle prove orali di esame, tali docenti si trovano nella delicata situazione: a) o di dover assentarsi per partecipare alle sedute degli organi di cui fanno parte, come previsto dalla legge n. 816 del 1985, e quindi di essere sostituiti, nei giorni di assenza, dal collega di discipline affini, con la conseguenza di un'eventuale « disparità di trattamento » (nonostante la collegialità della valutazione) tra gli studenti esaminati dal titolare e quelli esaminati dal docente di discipline affini; b) di dover rinunciare a partecipare, per non creare questa « disparità di trattamento tra gli esaminandi », alle sedute degli organi di cui fanno parte, non esercitando così il diritto previsto dall'articolo 4 della legge n. 816 del 1985, e non adempiendo al mandato elettorale ricevuto dagli elettori —:

se non ritengano opportuno, ognuno per la propria competenza, disporre che i docenti, membri delle Assemblee elettive a

livello locale, nominati commissari agli esami di maturità, siano dispensati, a loro richiesta, dallo svolgerli, al fine di consentire loro di poter partecipare regolarmente alle sedute degli organi delle assemblee elettive di cui fanno parte. (4-20053)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, cui si risponde, si ritiene opportuno premettere che la partecipazione dei docenti agli esami di Stato, costituisce, a norma delle vigenti disposizioni in materia, servizio d'istituto.*

Sono esonerati, pertanto, dal presentare la richiesta di nomina soltanto coloro che si trovano nelle situazioni espressamente stabilite dalla normativa vigente, condizioni elencate tutte nell'apposita circolare ministeriale recante disposizioni per la formazione delle commissioni giudicatrici (per l'anno scolastico 1998/1999 la circolare n. 462 del 26 novembre 1998).

Tra coloro che sono esonerati dalla partecipazione agli esami di maturità vi sono i docenti che sono collocati in aspettativa per l'espletamento di mandato amministrativo o parlamentare.

Le disposizioni legislative vigenti non contengono invece alcuna previsione di esonero per coloro che ricoprono cariche elettive in enti locali ma non si trovano in aspettativa. Comunque, al fine di consentire agli interessati di essere presenti alle sedute degli organi delle assemblee elettive, sarà cura dei presidenti delle commissioni d'intesa con i membri delle commissioni stesse, di dare una organizzazione ai lavori relativi agli esami che conciliano con le esigenze dei docenti in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la provincia di Roma ha elaborato un piano di riassetto delle istituzioni scolastiche che dovrà essere approvato entro il 24 febbraio 1999;

tale piano di riassetto prevede fusioni, accorpamenti e soppressioni di numerosi istituti scolastici che stanno creando un disagio sia ai lavoratori delle scuole che agli studenti e ai loro genitori;

tra le altre cose il piano di riassetto prevede che l'Istituto tecnico statale « Colomba Antonietti » sito in Via dei Parapeschi, 30/a a Roma, perda una sede (Via delle Vigne, 156) a vantaggio dell'Istituto tecnico industriale statale « A. Volta » sito in Via Bravetta, 541;

l'ampliamento dell'Iis A. Volta situato nel quartiere Bravetta, se pur necessario, non può avvenire a scapito dell'Istituto Colomba Antonietti che è diventato, grazie all'impegno del corpo docente, della preside e degli studenti un presidio scolastico fondamentale nella vita del quartiere a ridosso di Via delle Vigne;

è urgente un'iniziativa, anche in accordo con le organizzazioni sindacali, per rivedere il piano di riassetto degli istituti scolastici;

è comunque necessario mantenere per l'Istituto tecnico Colomba Antonietti l'utilizzo della sede di Via delle Vigne, anche perché si è registrato nel corso degli ultimi anni un aumento complessivo delle iscrizioni e addirittura è già prevista per l'anno scolastico '99-2000 la creazione di nove nuove prime classi a copertura delle sette quinte uscenti;

tutto il personale scolastico amministrativo (40 unità), docente (110 unità), i genitori e gli studenti (872 unità), sono in assemblea permanente e utilizzeranno tutti gli strumenti, anche legali, per difendere la sede di Via delle Vigne —:

quali iniziative intenda adottare per individuare, insieme alle autonomie locali competenti, una soluzione per salvaguardare l'attività scolastica dell'Istituto tecnico statale Colomba Antonietti nella succursale di Via delle Vigne. (4-22393)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si premette che il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,*

n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'indicare gli indici di riferimento per l'acquisizione e il mantenimento dell'autonomia, prevista dalla su citata legge, demanda alle Conferenze provinciali la definizione dei relativi piani di dimensionamento.

Quanto alla questione riguardante l'I.T.F. « C. Antonietti » di Roma, di cui al 3° capoverso dell'atto parlamentare di riferimento, il Provveditore agli Studi competente ha comunicato che la proposta relativa al cambio di aggregazione della succursale di via delle Vigne dell'I.T.F. medesimo, non ha avuto seguito, in quanto, in sede di segreteria tecnica della Conferenza provinciale, è stato deciso di non mutare l'assetto dell'Istituto di che trattasi.

Tale determinazione è stata, inoltre, approvata dalla Conferenza provinciale, in data 24 febbraio 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CHINCARINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

in data 29 maggio 1996 l'odierno interrogante presentava un'interrogazione a risposta scritta n. 520 cui il Ministro pro tempore dei lavori pubblici Costa, rispondeva in data 17 marzo 1997: « ...In data odierna è in corso il perfezionamento dell'appalto dei lavori del 1° lotto (Rovizza-Peschiera del Garda) che dovrebbero partire entro il primo bimestre 1997 »;

il senatore Wilde ha presentato un'interrogazione in data 12 novembre 1996 n. 02869 cui è stata data risposta in data 20 marzo 1997 dal ministro Costa nella quale afferma: « ...In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto l'Anas ha comunicato che le espropriazioni relative ai lavori del primo stralcio della variante di Peschiera del Garda ad oggi non sono state eseguite poiché le stesse avvengono di prassi contestualmente con l'affidamento e

la successiva consegna delle opere da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori che per norma contrattuale è delegata a procedere alle operazioni espropriative »;

« il progetto del secondo stralcio rientrava nella convenzione Anas-Regione per l'importo complessivo di 12 miliardi di lire. Al momento l'opera è stata stimata per 40 miliardi di lire, è pertanto necessario che il progetto redatto a suo tempo per incarico della regione Veneto dallo studio Rpa di Verona, venga aggiornato ai prezzi, computi e normative attualmente in vigore. Circa i criteri di priorità si riferisce che, attesa l'esistenza del progetto esecutivo del primo stralcio la priorità stessa è stata concessa a questo e ad altri di analoga situazione »;

in data 14 novembre 1996 l'interrogante presentava l'interrogazione a risposta scritta n. 5386 cui il ministro Costa rispondeva in data 10 giugno 1997: « ...L'Ente nazionale per le strade ha confermato che le procedure per l'affidamento dei lavori del 1° stralcio Rovizza-Peschiera sono state sospese, in attesa delle determinazioni della apposita Commissione ministeriale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 495 del 1996 per la risoluzione dei contenziosi.

Infatti, l'Associazione temporanea d'impresе « Ferrovial-elettrobeton », esecutrice dei lavori sulla strada statale 11, relativi al terzo lotto della variante di Desenzano-Sirmione-Peschiera ricadenti in territorio lombardo, ha presentato istanza ai sensi dell'articolo e del decreto-legge n. 649 del 1994 (reiterato con decreto-legge n. 495 del 1996 articolo 7) per l'affidamento a trattativa privata dei lavori per la realizzazione della variante di Peschiera primo stralcio, Rovizza-Casello Peschiera.

Pertanto, sulla base delle indicazioni della commissione esaminatrice, si potrà procedere all'affidamento diretto dei lavori e al completamento dell'*iter* procedurale di appalto.

Le procedure di esproprio verranno attivate dalla impresa aggiudicataria conte-

stualmente all'affidamento e successiva consegna dei lavori così come stabilito per contratto.

Per quanto concerne il secondo stralcio, Peschiera-Castelnuovo (o Cavalcaselle), il predetto ente ha ritenuto che il compartimento Anas di Venezia nell'aggiornamento della proposta di piano triennale 1997-1999, tra gli interventi da realizzare nel territorio veneto per un importo complessivo di lire 2.522 miliardi, ha inserito anche quello relativo al secondo stralcio.

Le esigue disponibilità finanziarie attuali hanno imposto la scelta di alcune opere ritenute prioritarie anche sulla base di particolari esigenze manifestate da rappresentanti della regione Veneto. Tali proposte verranno discusse da rappresentanti dell'Anas e delle singole regioni con i quali è previsto, a breve, un incontro »;

in data 19 maggio 1997 l'interrogante presentava l'interrogazione a risposta scritta n. 10051, (tuttora senza risposta) in cui si affermava: « ...Anche quest'anno nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio 1997 la viabilità del basso lago di Garda è stata, per molte ore della mattina, completamente paralizzata dal traffico dovuto all'afflusso turistico diretto al parco di divertimenti *Gardaland*;

si sono registrate code di diversi chilometri nei caselli in uscita di Peschiera del Garda (Verona) e poi in quelli di Sirmione (Brescia) e di Sommacampagna (Verona) dell'autostrada A4-Serenissima;

inevitabili code si sono quindi registrate nelle strade statali 11 e 249, che hanno reso pesante il traffico nei comuni di Peschiera del Garda (Verona), Castelnuovo del Garda (Verona) e Valeggio sul Mincio (Verona) e che hanno richiesto sulle strade comunali e provinciali la presenza ininterrotta delle locali polizie municipali e di molti uomini dei carabinieri e della polizia stradale;

tali situazioni si ripetono annualmente e sono state segnalate dai sindaci interessati, puntualmente, da almeno cinque anni »;

in data 23 luglio 1997 l'interrogante presentava l'interrogazione a risposta in Commissione n. 2767 (tuttora senza risposta) in cui si afferma: « Nel Veneto le grandi opere ed i relativi investimenti, lungamente attesi da anni sono bloccati fra polemiche, iter burocratici infiniti, mancati stanziamenti finanziari prima approvati e poi revocati, stop legati alle vicende di "tangentopoli" »;

con particolare riferimento al basso lago di Garda, la caotica situazione troverebbe una parziale soluzione nell'apertura di un nuovo casello autostradale da parte della società « Serenissima » in località Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda (Verona), in prossimità degli innesti fra le strade statali n. 11, n. 450 e n. 249;

i comuni di Peschiera del Garda, Lazise, Valeggio sul Mincio e Castelnuovo del Garda e la provincia di Verona hanno da tempo sostenuto l'opera d'accordo con la prefettura di Verona e con l'Anas;

il presidente dell'autostrada « Serenissima », Brescia-Padova, dottor Barbieri, « a più riprese ha garantito la possibilità che l'opera possa essere appaltata in tempi brevi, avendone disponibilità finanziaria ed avendone positivamente valutata la fattibilità »;

in data 20 gennaio 1998 l'interrogante ha presentato l'interrogazione a risposta scritta n. 14994 (tuttora senza risposta) in cui si sollecitavano ulteriori interventi, in previsione dell'annunciata ristrutturazione dell'Anas;

in data 14 marzo 1997 il senatore Wilde ha presentato un'interrogazione n. 04809, cui è stata data risposta in data 21 gennaio 1998: « ...Per il primo stralcio dei lavori Rovizza-Peschiera, incluso in un piano di priorità, era in corso la procedura di appalto. Tale procedura è stata sospesa poiché la società ATI Ferrovial-elettrobeton esecutrice dei lavori del terzo lotto della variante di Desenzano-Sirmione-Peschiera aveva richiesto l'affidamento a trattativa privata per le opere del citato primo stralcio.

L'Anas aveva espresso in merito parere negativo in data 24 giugno 1996 trasmettendolo alla Commissione interministeriale istituita per la risoluzione del contenzioso di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 649 del 1994.

I ritardi accumulatisi sino ad oggi sono stati determinati dai tempi che la suddetta commissione ha dovuto impiegare per esaminare la richiesta della menzionata società.

Tale commissione si è espressa, di recente, negativamente sull'affidamento diretto dei lavori della società stessa e pertanto non appena concluso l'iter procedurale l'Anas provvederà ad esperire la necessaria procedura di appalto dei lavori.

L'Anas ha inoltre comunicato che le procedure di esproprio verranno attivate dall'impresa aggiudicataria contestualmente all'affidamento e successiva consegna dei lavori così come stabilito per contratto »;

in data 10 marzo 1998 l'interrogante presentava l'interrogazione a risposta scritta n. 16014 cui rispondeva il Sottosegretario onorevole Bargone in data 22 maggio 1998: « ...La società Brescia-Padova Spa ha predisposto il progetto preliminare della nuova autostazione di Castelnuovo del Garda sull'autostrada A/4 "Serenissima", inserendo tale opera nel proprio nuovo piano finanziario che risulta presentato ed in fase di approvazione.

Tale progetto prevede la realizzazione di un nuovo casello comprensivo di parcheggi e servizi il collegamento con la rotatoria di Cavalcaselle e con la statale n. 450 tramite una bretella (del tipo III - norme C.N.R), nonché i collegamenti con la viabilità del comune di Castelnuovo del Garda.

L'opera in questione ha ottenuto i preliminari pareri positivi del comune di Castelnuovo, dell'amministrazione provinciale di Verona e del compartimento Anas di Venezia e risulta compatibile con i progetti delle altre infrastrutture che interessano la zona, in particolare, con quello della variante alla statale n. 11 nel tratto Peschiera-Cavalcaselle, quello della variante alla statale n. 249 e con la linea

ferroviaria ad alta velocità Torino-Venezia »;

in data 13 maggio 1998 la giunta della regione Veneto con delibera avente per oggetto: « Convenzione Anas-Regione del 23 aprile 1992, strada statale 11 - Miglioramento della viabilità di attraversamento del centro abitato di Cavalcaselle. Progettazione esecutiva » ha affermato: « ...In data 23 aprile 1992 venne stipulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, una convenzione fra l'Anas e la regione per la realizzazione di n. 36 interventi sulla viabilità statale, da cofinanziare da parte dei due Enti.

Fra detti interventi è ricompreso anche l'intervento in oggetto per un importo pari a lire 12 miliardi. La giunta regionale in base al disposto dell'articolo 2 della convenzione, che prevede che la realizzazione delle opere avvenga sulla base di progetti esecutivi redatti dalla regione o dall'Anas, deliberò con atto n. 4883 del 7 agosto 1992 di affidare l'incarico delle elaborazioni progettuali esecutive, da mettere a disposizione dell'Anas relative ai seguenti interventi strada statale 11 - Sistemazione in corrispondenza di Valeggio sul Mincio; strada statale 11 - Miglioramento della viabilità di attraversamento del centro abitato di Cavalcaselle;

il Centro servizi tecnici Rpa di Verona, approvando il relativo schema di convenzione e dando atto che l'impegno di spesa di lire 250.000.000 corrispondente all'onere stimato per la progettazione, era impegnato con precedente atto n. 2143 del 10 aprile 1992, di approvazione dello schema di convenzione fra Anas e regione.

Peraltro anche per motivi di ordine finanziario inerenti sia all'Anas che alla Regione in relazione alle limitate disponibilità per la realizzazione delle opere, l'incarico di cui sopra non venne formalizzato.

Sulla base della progettazione già redatta per conto della Regione dalla stessa ditta Rpa di Verona peraltro l'intervento "ridenominato SS.11 Padana Superiore - Completamento tangenziale di Peschiera - II stralcio Casello di Peschiera-Variante alla strada statale 249" ha ottenuto tutti i

pareri di rito come rilevati dalla nota protocollo 8064 in data 10 marzo 1997 del Capo compartimento Anas di Venezia »;

in data 20 agosto 1998 il sindaco del comune di Peschiera del Garda ha inviato una lettera al Prefetto di Verona ed al presidente Autostrada Brescia-Padova richiedendo un incontro per discutere sul problema della viabilità del Garda. A tale richiesta ha aderito tutt'oggi la sola società concessionaria;

in data 15 ottobre 1998 il dirigente della regione Veneto, ingegner Silvano Vernizzi, ha inviato una lettera avente per oggetto la strada statale 11 « Padana Superiore », convocando una riunione tecnica istruttoria per il giorno 3 novembre 1998. A questa riunione invitava il capo compartimento Anas, il presidente della provincia di Verona, il sindaco del comune di Peschiera del Garda, il sindaco del comune di Castelnuovo del Garda, la società Autostrada Brescia-Padova Spa, le Ferrovie dello Stato Spa, la società Italferr Spa, la Soprintendenza dei beni ambientali;

a tale riunione non era presente alcun esponente della giunta regionale del Veneto e deludendo le attese delle popolazioni rappresentate dai due sindaci, essa si è risolta in una mera illustrazione del progetto Rpa relativo al tratto Peschiera del Garda-Castelnuovo del Garda. Nessuna certezza sui finanziamenti disponibili né sui tempi;

è in corso di definizione il parere della direzione generale Anas di Roma sul piano finanziario presentato dalla società Serenissima concessionaria dell'autostrada Brescia-Padova. L'Anas, pur prendendo atto della progettazione esecutiva, non risulta che stia adoperandosi per far rientrare fra le opere ritenute prioritarie il casello di Castelnuovo del Garda;

se corrispondano al vero le notizie riportate;

quali siano le reali intenzioni nei confronti di un problema viario di tale comprovata importanza per il territorio del Veneto e della Lombardia;

come ritenga di spiegare i ritardi burocratici accumulatisi, le palesi contraddizioni, le reticenti verità della vicenda e cosa intenda fare preso atto della disponibilità manifestata dalla società Serenissima e degli enti locali;

se non ritenga di intervenire presso l'Anas e nella conferenza Stato-regioni per tentare di razionalizzare il comportamento della giunta regionale del Veneto.

(4-20686)

RISPOSTA. — *Per fornire notizie all'interrogante in merito ai problemi proposti con l'interrogazione in oggetto sono stati richiesti elementi all'ANAS.*

L'Ente comunica che il progetto elaborato dall'Autostrada Brescia-Padova S.p.A., relativo al nuovo casello in oggetto citato, prevede la realizzazione dello stesso, dei necessari parcheggi e servizi nonché dei collegamenti con la viabilità accessoria.

L'intervento ricade interamente nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto (Verona).

L'opera è stata inserita nel programma dei nuovi investimenti, presentato dalla detta Società, di cui al piano finanziario redatto per il rinnovo degli atti contrattuali.

Lo stato della progettazione è a livello preliminare. Sono stati acquisiti i necessari pareri preliminari del Comune interessato e della Provincia di Verona.

La realizzazione del summenzionato casello è comunque legata al generale processo di rinnovo degli atti convenzionali che interessano le diverse Società Concessionarie Autostradali.

Soltanto all'esito del rinnovo potrà essere stabilito con certezza il programma temporale dell'intervento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

COLLAVINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il vorticoso susseguirsi dei dirigenti periferici e la perdurante assenza di taluni

fra essi hanno determinato negli ultimi due anni una situazione di grave incertezza nella scuola della regione Friuli-Venezia Giulia, facendo venire meno alle istituzioni scolastiche, al personale, agli utenti della scuola ed agli amministratori locali in riferimento ad organi istituzionali essenziali per la funzionalità degli uffici;

il malessere ambientale è diffuso e la tensione si accresce tra quanti ricercano un referente qualificato stabile per la trattazione delle specifiche problematiche, rilevandosi, in particolare, nell'ambito dei rapporti istituzionali, una sensibile preoccupazione per l'esito complessivo del progetto delle riforme, ripetutamente conclamato dal Ministro della pubblica istruzione, che presuppone una larga intesa ed una partecipazione dei diversi soggetti che non trovano, sul territorio, la presenza costante e durevole dello stesso interlocutore responsabile;

tale situazione è stata determinata dal susseguirsi degli spostamenti dei dirigenti, di seguito indicati, definiti in modo eufemistico « organizzatori » dallo stesso ministero, ma in realtà destabilizzanti del normale funzionamento delle strutture:

A) Anno scolastico 1996-1997: il provveditore agli studi di Pordenone viene trasferito a Treviso; da Catanzaro è assegnato un dirigente a Pordenone; il dirigente di Udine viene trasferito alla sovrintendenza scolastica regionale di Trieste; il vice-provveditore di Udine diviene titolare nella stessa sede;

B) Anno scolastico 1997-1998: il provveditore di Udine viene trasferito a Pordenone; il provveditore di Pordenone viene trasferito a Savona; il provveditore di Trieste viene trasferito a Gorizia; il provveditore di Gorizia viene trasferito a Trieste; il sovrintendente scolastico regionale di Trieste viene trasferito al provveditorato agli studi di Sondrio; a reggere il provveditorato agli studi di Udine viene assegnato un dirigente di primo incarico proveniente da Messina; a reggere la sovrintendenza scolastica regionale di Trieste viene assegnato

un anziano dirigente superiore del Ministero della pubblica istruzione;

il sovrintendente scolastico regionale assegnato dal ministero non ha mai assunto servizio ed è rientrato a Roma a seguito di pronuncia favorevole del Consiglio di Stato sul ricorso presentato avverso il provvedimento di trasferimento mentre il giovane provveditore assegnato a Udine, dopo qualche mese di servizio, chiedeva congedo per ragioni di salute e rientrava in Sicilia per essere poco dopo assegnato al provveditorato agli studi di Siracusa quale dirigente non titolare;

per porre rimedio a tale vorticoso susseguirsi di trasferimenti e defezioni il ministero ha disposto l'affidamento della soprintendenza scolastica regionale al provveditore agli studi di Trieste e, rispettivamente, della reggenza del provveditorato agli studi di Udine al provveditore agli studi di Gorizia;

l'affidamento di due uffici scolastici allo stesso dirigente oltre a non risultare previsto da alcuna norma appare del tutto inopportuno perché in contrasto con il principio della buona amministrazione, privando di fatto, i rispettivi uffici (il cui profilo funzionale risulta di alto e delicato rilievo) della presenza costante del titolare;

il Consiglio di Stato, a più riprese, ha annullato diversi trasferimenti (in particolare si rammentano le sei ordinanze di sospensiva dei provvedimenti di spostamento) e ha accolto le censure dei ricorrenti tanto sotto il profilo della legittimità che del merito;

con tali provvedimenti, altresì, si appalesa la violazione dell'articolo 19 della legge sulla dirigenza decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29) e dell'articolo 22 del Contratto collettivo nazionale sottoscritto dallo stesso Ministro della pubblica istruzione il 9 luglio 1997, laddove si prevedono, per il movimento dirigenziale, tanto per la difesa della funzionalità degli uffici quanto per la tutela dei diritti dei dirigenti, procedure garantiste, basate sulla natura e sulla qualità dei programmi da

realizzarsi in relazione all'importanza degli uffici, all'esperienza e professionalità dei dirigenti e, infine alla preferenze espresse dai medesimi;

nella regione Friuli-Venezia Giulia non risulta che questi requisiti siano stati rispettati, al contrario, l'eccessiva mobilità è apparsa inconcludente e negativa perché ha determinato vacanze di posti ed inefficienze per l'attribuzione d'incarichi annuali o temporanei, e con la rotazione, di fatto, i dirigenti sono stati privati della possibilità concreta di prendere conoscenza dei problemi locali e di programmare interventi di più ampio respiro come in materia di razionalizzazione della rete scolastica, di avvio del decentramento delle competenze in favore degli enti locali - giusta l'indirizzo fissato dalla legge Bassanini - nonché in tema di progettazione delle attività di supporto e sostegno per l'autonomia scolastica con iniziative di aggiornamento e di formazione del personale in servizio;

la mancanza di un titolare effettivo dell'ufficio di sovrintendente scolastico regionale si riflette, in forza del particolare Statuto di autonomia attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, anche su tutte le problematiche della scuola italiana di lingua slovena, funzionanti nelle province di Trieste e Gorizia;

tutti gli inconvenienti e le disfunzioni rappresentate sono messe in maggiore evidenza dal contestuale avvio dell'anno scolastico 1998-1999 il cui positivo avvio è ragionevolmente compromesso dalla presenza precaria dell'organo che dovrà garantire la tempestività e la regolarità delle procedure di nomina e di sistemazione del personale;

sebbene tali ritardi risultino ricorrenti nelle vicende della scuola italiana, appare incontestabile che le carenze e i disagi nel Friuli-Venezia Giulia sono e diverranno più sensibili a causa delle scelte operate dal ministero che hanno pesantemente ridotto l'operatività dei locali uffici;

ancor di più tali ritardi graveranno nella provincia di Udine, la più vasta della

regione e comprensiva della più larga parte della zona montana, ove all'inconveniente del cambio repentino o dell'assenza del provveditore si aggiungerà, per le comunità dell'alto Friuli, l'antico e sempre vivo problema del ritardo delle nomine e del cambio dei docenti fin verso le vacanze natalizie;

in questo contesto, nel silenzio inspiegabile di una parte del sindacato — segnatamente della Cgil — risultano sempre meno riconosciuti e tutelati sia gli interessi del personale precario, in attesa di nomine o di assegnazioni di sede, sia le legittime aspettative delle famiglie e degli allievi a un avvio regolare delle lezioni;

il « valzer » dei trasferimenti disposti negli ultimi due anni dai provvedimenti ministeriali così detti « organizzatori » ha, di fatto, a tutt'oggi determinato la copertura a tempo pieno di un solo provveditorato (quello di Pordenone) lasciando la sovrintendenza scolastica regionale e i provveditorati agli studi di Udine, Trieste e Gorizia alla gestione provvisoria di dirigenti a tempo parziale;

appare oggi, altresì, del tutto infondata ed immotivata l'argomentazione della carenza di personale talvolta addotta dal Ministero della pubblica istruzione per giustificare la grave situazione descritta nel Friuli-Venezia Giulia, considerato che tanto negli uffici del Sud quanto presso lo stesso ministero si rileva la presenza di dirigenti anche di livello superiore spesso assegnati ad assolvere a funzioni inferiori alla qualifica di appartenenza;

il comportamento del ministero appare, infine, del tutto contraddittorio nella sostanza della politica scolastica specie quando annuncia le riforme, chiede consenso per realizzarle e poi fa venire meno le condizioni essenziali per avviarle —:

se sia a conoscenza della grave situazione di disagio in cui ha condotto con le sue improvvise scelte in materia di personale dirigente la gestione della scuola nella regione Friuli-Venezia Giulia, quali urgenti misure intenda adottare per risolvere le

carenze di organico segnalate e, più in generale, per l'ordinato e regolare avvio dell'anno scolastico 1998-1999. (4-19508)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in merito all'avvicendamento dei dirigenti negli uffici scolastici del Friuli-Venezia Giulia e si comunica che, come è noto all'interrogante, la normativa vigente (Decreto Legislativo n. 29/93 e CCNL 9 gennaio 1997) stabilendo il criterio della rotazione degli incarichi e la regola del tempo determinato in ordine alla durata dei medesimi non esclude, in via di principio, una ricorrente avvicendabilità della titolarità delle varie sedi, in presenza di presupposti demandati alle valutazioni di questa Amministrazione.

In particolare, nel quadro delle operazioni complessive e contestuali dirette a fornire una prima applicazione del già citato CCNL del 9 gennaio 1997 mediante l'attribuzione a ciascun dirigente, in servizio di una posizione confermativa e modificativa dell'incarico preesistente, determinata dalla necessità di una migliore organizzazione e gestione di alcune sedi di uffici scolastici periferici, si è ritenuto di dover intervenire anche nelle situazioni nelle quali, a prescindere dal volere personale dei dirigenti, si fossero verificate disfunzioni tali da paventare la compromissione dell'efficacia dell'azione amministrativa degli uffici interessati.

Con il recente avvicendamento degli incarichi dirigenziali sono state eliminate le situazioni di precarietà, come quelle delle reggenze, evidenziate nell'interrogazione in parola assicurando a ciascun ufficio scolastico della Regione Friuli-Venezia Giulia un dirigente titolare.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

COLUCCI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in una querela inoltrata il 29 luglio 1998 alla procura della Repubblica presso la pretura di Napoli, tramite la stazione dei

carabinieri di San Giovanni a Teduccio a Napoli, il prof. ing. Domenico Campanella, docente presso l'Ipsia « L. Petriccione » di Napoli, denunciava di essere stato gravemente ingiuriato, aggredito e percosso in data 17 giugno 1998 davanti alla sede della scuola da alcuni suoi allievi non ammessi all'esame di maturità;

i fatti denunciati avvenivano in due distinti episodi, di cui il primo alla presenza del preside, di altri docenti e del personale ausiliario in servizio ed il secondo, a distanza di qualche minuto, alla presenza di alcuni colleghi docenti;

la querela veniva comunicata, per conoscenza, allo stesso preside della scuola ed al provveditore agli studi di Napoli, ma, ciononostante, non venivano convocati gli organi disciplinari della scuola, né veniva adottato alcun provvedimento a carico degli studenti responsabili dei fatti denunciati;

anzi, gli stessi studenti autori dei deprecabili episodi, dopo la mancata ammissione agli esami di maturità per l'anno scolastico 1997-1998, essendo decaduti dalla possibilità di proseguire il corso di studi intrapreso per la cessazione dei corsi completati di vecchio ordinamento, con provvedimento di natura eccezionale disposto da ispettori ministeriali, venivano addirittura « premiati » con la riammissione al completamento del naturale ciclo di studi con l'iscrizione al V anno del corso per « tecnico chimico biologico » del « Progetto '92 »;

appare intollerabile ed inaccettabile l'atteggiamento di indifferenza, o addirittura di surrettizia omertà rispetto all'episodio denunciato, che purtroppo non è isolato, essendo già emersi incresciosi fatti analoghi alla ribalta della cronaca, che mettono addirittura in discussione i prioritari scopi educativi dell'istituzione scolastica, laddove gli organi scolastici non appaiono neanche in grado di tutelare l'incolumità e la dignità del corpo docente —:

se il Ministro della pubblica istruzione sia stato ufficialmente informato dei fatti denunciati, direttamente o dagli organi periferici;

se il Ministro della pubblica istruzione abbia attivato o intenda attivare procedure ispettive per verificare i motivi per cui non siano stati avviati procedimenti disciplinari da parte degli organi scolastici competenti, nonostante i fatti denunciati siano avvenuti alla presenza di altri docenti e dello stesso preside;

quale sia lo stato dei procedimenti penali in corso per appurare tutte le responsabilità, anche di natura omissiva, che emergono dai fatti denunciati. (4-22303)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, cui si risponde, si fa presente quanto segue.

Il Ministero, interessato direttamente nel novembre 1998 con lettera del Professor Campanella docente di fisica presso l'Istituto Professionale « Petriccione » di Napoli della vicenda, alla quale fa riferimento l'interrogante, avvenuta nel giugno 1998, ha subito richiesto al competente Provveditore agli Studi di disporre accertamenti ispettivi.

L'ispettore che ha svolto le indagini ha ridimensionato in parte la vicenda medesima della quale, peraltro, si sta occupando l'autorità giudiziaria adita non soltanto dal docente ma dagli stessi allievi che a loro volta avevano sporto denuncia contro il Professor Campanella.

Nessuna responsabilità comunque sarebbe imputabile al preside considerato che il docente ha informato il dirigente scolastico della denuncia sporta nei confronti dei quattro ex allievi dell'istituto con notevole ritardo (solo dopo alcuni mesi) senza peraltro fornire alcun particolare dell'esposto.

Risulta, inoltre, che il medesimo Capo di Istituto ha operato correttamente corrispondendo riservatamente alle richieste dell'autorità giudiziaria nel corso di una convocazione avvenuta il 17 novembre 1998.

Peraltro lo stesso docente nulla aveva eccettuato allorché gli allievi da lui denunciati erano stati reinscritti all'ultima classe (di nuovo ordinamento) né si era preoccupato di rendere espliciti i motivi posti a base della denuncia querela.

Tenuto conto che soltanto la Magistratura può far luce su taluni aspetti incerti ed

oscuri della vicenda (in particolare se l'episodio si sia verificato dentro o fuori la scuola, se vi sia stata o meno provocazione da parte del docente all'indirizzo degli allievi, se l'accaduto si sia limitato ad un vivace scontro di battute) da parte dell'Amministrazione scolastica non si può che attendere gli esiti degli accertamenti giudiziari per eventuali conseguenti provvedimenti.

Si assicura comunque che fino a definizione e completo chiarimento dei fatti accaduti si continuerà a seguire il caso con particolare attenzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

COLUCCI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

vi sono numerosi atti di sindacato ispettivo presentati dal sottoscritto interrogante nelle passate legislature e nell'attuale (n. 4-02650 del 3 luglio 1996, n. 4-09947 del 14 maggio 1997, n. 4-16176 del 12 marzo 1998);

*presso la barriera di accesso all'autostrada Salerno-Napoli, in località Canalone a Salerno, sono in corso lavori per invertire la posizione, dall'estrema destra all'estrema sinistra della barriera, dei due varchi destinati agli utenti *telepass* e *viacard*;*

*tale spostamento, se da una parte facilita l'accesso al varco riservato *telepass* e *viacard* per i veicoli provenienti dall'A3 Salerno-Reggio Calabria, d'altra parte renderà pressoché impossibile l'accesso a tale varco per gli utenti *telepass* e *viacard* provenienti dal centro di Salerno, che saranno obbligati ad attraversare l'intera carreggiata autostradale, con notevole pericolo di incidenti;*

inoltre, nonostante i lavori in corso che stanno creando notevole disagio con lunghi tempi di attesa alla barriera per il pagamento del pedaggio, non è stato attivato il varco ausiliario situato all'estrema

destra del viadotto, che facilita proprio i veicoli provenienti da Salerno-centro e viene utilizzata solo in brevissimi periodi corrispondenti ai giorni di esodo e contro-esodo estivo;

*sarebbe logisticamente idoneo e, certamente, più conveniente, delocalizzare uno solo dei due varchi *telepass* e *viacard* verso la zona sinistra della barriera per facilitare i veicoli provenienti dall'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e lasciarne uno a destra della barriera per i veicoli provenienti da Salerno-centro o, meglio, spostare entrambi i varchi a sinistra e, contemporaneamente, abilitare come ordinario l'attuale varco ausiliario posto all'estrema destra della barriera, eventualmente riservandolo agli utenti *telepass* e *viacard* provenienti dal centro di Salerno —:*

*in attesa della soluzione definitiva del problema relativo alla delocalizzazione della barriera di Salerno, al fine di evitare i continui intasamenti ed i lunghi tempi di attesa e per prevenire incidenti, se non si intenda sollecitare la Società autostrade meridionali ad attivare in via permanente, presso la barriera di Canalone, il varco ausiliario, eventualmente riservandolo agli utenti *telepass* e *viacard* provenienti dal centro di Salerno, qualora non venga ritenuto tecnicamente idoneo lo spostamento di uno solo dei due varchi verso la parte sinistra della barriera. (4-23491)*

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione cui si risponde, si comunica all'interrogante che, per quanto attiene alle problematiche concernenti la riconfigurazione della Stazione di Salerno, sull'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, che interessa tutte le piste di esazione sia manuali che automatiche, si è resa necessaria per migliorare l'accesso alle piste in entrata prevedendo una diversa ubicazione degli automatismi, finora scarsamente utilizzati.*

Per ridurre i disagi agli utenti, i lavori si sono svolti in fasi successive.

Attualmente si possono ritenere conclusi, con la trasformazione delle prime due piste in entrata sulla destra da automatiche in

manuali e le due piste sulla destra da manuali in automatiche.

Per facilitare l'uso del telepass a richiesta sulle prime tre piste a destra, che ora sono soltanto manuali.

Il varco ausiliario posto dietro il fabbricato della stazione può essere usato soltanto in casi d'emergenza, poiché per dimensioni e configurazione non può essere adibito a pista permanente, né può ospitare le apparecchiature di esazione automatica.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, delle finanze, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 253, recante « Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e recupero » (convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 352), ha aggiunto al decreto legislativo 26 aprile 1994, n. 297, gli articoli 193-bis e 193-ter, che disciplinano gli interventi didattici ed educativi e le relative modalità di attuazione;

questi interventi integrativi, da destinare agli studenti il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie, sono svolti dagli stessi docenti dell'istituto di appartenenza, percependo gli stessi, per tali prestazioni aggiuntive, una ulteriore retribuzione, secondo criteri, dice il decreto, « da definirsi in sede di contrattazione collettiva nazionale » (qualcuno parla di 37-41 mila lire per ora di lezione);

stupiscono, in qualche esemplificazione pratica, le soluzioni adottate che hanno confinato questi corsi Idei nelle ore scolastiche previste del ciclo normale (dall'inizio giugno al termine delle lezioni - 13 giugno, altri in periodi sospetti di settimane bianche, a gennaio, febbraio), auto-

rizzando i professori a superare le 18 ore settimanali fino ad un massimo di 30, ma soprattutto privando gli allievi, cosiddetti bravi, del supporto d'istruzione, accorciando di fatto il periodo di istruzione previsto per norma;

stupefacente altresì, nei confronti di questi ultimi allievi, sempre in alcune soluzioni d'Istituto, al fine di realizzare questi corsi, è la collocazione di coloro che non hanno l'obbligo di frequentare gli Idei; essi sarebbero « autorizzati a restare a casa, oppure, se vengono a scuola, dovrebbero comportarsi come nelle ore cosiddette buche »;

gli stessi, in queste ore buche, dovrebbero adeguare il loro comportamento seguendo questa traccia: « se restano in classe come uditori, non dovranno assolutamente disturbare, come alternativa potranno recarsi in sala cinema, in palestra o in biblioteca, ove saranno seguiti da un insegnante »;

si può agevolmente dedurre, inoltre, come la stessa ora scolastica venga in effetti pagata più volte, anche al docente che in effetti risulta addirittura assente, partecipando una parte dei suoi allievi ai corsi Idei, la qual cosa denota, a giudizio dell'interrogante, uno spreco ed un utilizzo difforme del denaro pubblico;

su proposta del capo di ciascun istituto, dovrebbe spettare al collegio dei docenti ed ai consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare tutte le deliberazioni necessarie allo svolgimento di tali interventi —:

quali forme di controllo il Ministro della pubblica istruzione intenda adottare o demandare ai suoi organi periferici — a livello conoscitivo, ispettivo —, al fine di evitare che gli interventi didattici ed educativi integrativi, di cui al citato articolo 193-bis non si risolvano in un *business* per i professori (o per « cordate » predisposte di essi — visto l'elevato potere discrezionale di chi in effetti decide), a tutto vantaggio di alcuni insegnanti di materie più ostiche, o di altre trasformate in tali sotto l'effetto

dell'utile derivato, e a danno di altri, dal giudizio più obiettivo e disinteressato;

se nella implicita riduzione del periodo scolastico d'obbligo, al fine di ricavarne spazio per questi corsi di recupero, non si contravvengano leggi o principi costituzionali, che contrastano con l'obbligo-dovere dell'istruzione, e quali provvedimenti del caso si intendano intraprendere.

(4-19146)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si premette che il decreto legge 253/95 convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 356, che ha abolito gli esami di riparazione e di seconda sessione prevedendo i relativi interventi di sostegno e di recupero, ha stabilito che gli interventi didattici ed educativi integrativi da destinare agli studenti passano svolgersi durante l'intero anno scolastico in maniera coerente con l'autonoma programmazione dell'istituto e con i piani di studi disciplinari ed interdisciplinari.*

Compete quindi agli organi di governo delle singole istituzioni scolastiche dare a detti interventi la configurazione e la struttura ritenuta più adeguata quanto a tipologia, modi, tempi e soggetti impegnati, ovviamente nel rispetto delle vigenti disposizioni relative al calendario scolastico ed al numero di giorni di lezione previsti, nonché all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti.

Nella contrattazione decentrata nazionale concernente le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati in tali corsi, sottoscritta in data 24 luglio 1997, è stato anche previsto che, avuto riguardo alle diverse tipologie in cui tali interventi possono articolarsi e realizzarsi, i compensi possono essere erogati anche in misura forfettaria, particolarmente in relazione a progetti di intervento programmati ed attuati dei singoli consigli di classe, volti ad assicurare nel corso dell'anno scolastico il conseguimento degli obiettivi formativi individuati per gli studenti delle rispettive classi in cui siano state

accertate nel corso dell'anno scolastico precedente (debito formativo) o nello stesso anno scolastico carenze formative.

La misura dei compensi, anche forfettari, è fissata secondo i parametri previsti dalla tabella D allegata al CCNL del 4.8.1995 e liquidata sulla base di specifica documentazione.

In questo quadro normativo arricchitosi con l'emanazione del decreto ministeriale 765 del 26.11.1997 — che autorizza sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di autonomia delle istituzioni scolastiche — e della legge 425 del 10 dicembre 1997 riguardante la riforma degli esami di Stato l'impegno dell'Amministrazione è rivolto a fornire suggerimenti ed orientamenti a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In tal senso con circolare ministeriale 175 del 2.4.1998, emanata a seguito di una prima indagine, svolta per il tramite del corpo ispettivo e finalizzato ad acquisire elementi di valutazione sulle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi e sulla quantità ed efficacia degli medesimi, sono stati forniti alle istituzioni scolastiche, a sostegno della loro autonomia, suggerimenti ed orientamenti per il successivo approfondimento da parte delle scuole.

Sarà cura delle singole istituzioni scolastiche ricomporre autonomamente tutti gli elementi di valutazione disponibili ai fini di scelte di competenze che esprimano il livello di efficienza e di efficacia raggiunto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

la stampa nazionale (cfr Il Giornale del 24 gennaio 1998, pag. 32) ha dato risalto alla notizia della presentazione, da parte della regione Lombardia, di un ricorso alla Corte costituzionale avverso gli articoli 34, 37, 47 e 48 della « legge finanziaria » recentemente approvata dal Parlamento;

le ragioni di doglianza della regione Lombardia consistono nella denuncia della lesione delle competenze istituzionali regionali, violatrice del principio di autonomia garantito dalla Costituzione;

il conflitto, laddove fondato, sarebbe grave sia sul piano giuridico sia sul piano politico, atteso che contrasterebbe con la proclamata volontà di avviare un processo di riforma dello Stato in senso federalistico ed invece confermerebbe una tendenza neo-centralistica quanto mai pericolosa —:

quale giudizio esprima in ordine al fondamento delle doglianze che la regione Lombardia ha rivolto alla Corte costituzionale e, soprattutto, quali accorgimenti di norma vengono assunti, nella predisposizione dei testi normativi, per verificare la rispondenza dei medesimi al principio del più rigoroso rispetto delle competenze proprie delle regioni. (4-15437)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione si chiedono chiarimenti su un ricorso presentato dalla Regione Lombardia alla Corte Costituzionale avverso varie disposizioni della Legge 449/97 recante « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica », si fa presente quanto segue.*

Le norme impugnate dalla Regione Lombardia, che ha promosso giudizio di costituzionalità eccependo la violazione delle proprie competenze costituzionalmente garantite, fanno parte della manovra economica collegata alla legge finanziaria 1998, finalizzata ad obiettivi di risanamento, di efficienza e di riduzione delle spese.

Questa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato dalla Regione Lombardia, ritenendo insussistenti i profili di incostituzionalità dedotti dalla suddetta regione.

Per quanto concerne il secondo quesito sollevato dall'interrogante riguardante gli accorgimenti tecnici che vengono assunti nella predisposizione dei testi normativi, al

fine di un rigoroso rispetto delle competenze, si precisa che:

a) i testi normativi vengono elaborati, di norma, dalle singole amministrazioni;

b) successivamente vengono inviati presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi di questa Presidenza del Consiglio che li dirama a tutte le amministrazioni per i previsti concerti;

c) i suddetti testi vengono poi esaminati in sede tecnica durante la riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri;

d) gli stessi vengono quindi deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda in particolare i provvedimenti di interesse delle regioni, si fa presente che nella relativa istruttoria tecnica viene coinvolto il Dipartimento per gli Affari Regionali di questa Presidenza del Consiglio e, ove previsto, i provvedimenti in corso sono sottoposti anche all'esame della Conferenza Stato-Regioni per il prescritto parere.

Naturalmente per quanto possa essere accurata l'istruttoria, nulla può escludere che successivamente, in concreto, profili applicativi delle norme inducano a sollevare questioni di illegittimità e che la Corte Costituzionale, nella sua autonomia di giudizio, le trovi fondate. Va comunque ricordato che, nella fase di approvazione dei disegni di legge governativi anche le Camere hanno gli strumenti per effettuare le verifiche del caso.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Franco Bassanini.

DI ROSA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

l'azienda commerciale Wax e Vitale di Genova in conseguenza della crisi che l'aveva colpita, è stata messa in liquidazione con il riconoscimento per una parte dei suoi dipendenti della cassa integrazione

e per la restante parte della indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991;

nel dicembre del 1996 si è conclusa la procedura di liquidazione dell'azienda, ma, mentre ai sedici lavoratori in mobilità è stato regolarmente corrisposta la relativa indennità, non altrettanto è avvenuto per i trentatré lavoratori per i quali era stato richiesto il trattamento di Cigs;

la richiesta di ammissione della Cigs avanzata per il 1997 dall'azienda concerne sia la copertura del 1996 che l'indennità di mobilità per le residue venti unità;

le leggi n. 236 del 1993 e n. 451 del 1994 hanno esteso le norme Cigs e i contratti di solidarietà ai settori del commercio, turismo e trasporti, mentre la legge finanziaria 1996 ne ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 1997;

con nota del 7 maggio 1997 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — direzione di Genova — ha comunicato che « l'istanza di ammissione alla Cigs... è stata solamente istruita, ma non è stato predisposto il decreto di attribuzione del beneficio per mancanza di fondi », e che l'indennità sarebbe stata corrisposta non solo in presenza di un nuovo finanziamento al fondo di cui alla legge n. 549/1995, ma anche sulla base di una valutazione delle richieste di ammissione ai benefici della legge n. 223/1991 complessivamente avanzate —

se intenda adoperarsi affinché sia reintegrato il fondo necessario per l'operatività della legge n. 223 del 1991, utilizzando i finanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1997 a sostegno dell'occupazione;

se, risolto il problema dei fondi dell'azienda di cui si tratta verrà ammessa, per la parte rimasta scoperta, ai benefici della legge n. 223 del 1991. (4-10232)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si rappresenta che con decreto ministeriale n. 23728 del 21 novembre 1997 è stato concesso, in favore dei dipendenti della Soc. WAX e VITALE di*

Genova, in regime di liquidazione, il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) dal 28.12.1995 al 27.12.1996.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 81, comma 3, della legge 23.12.1998, n. 448, ha rifinanziato il trattamento di mobilità per i lavoratori dei settori commercio, turismo e vigilanza, licenziati nel 1997, per ulteriori 30 miliardi, somma che si ritiene sufficiente per risolvere i problemi connessi alle competenze di mobilità relative al 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

FINO e ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'insegnante Felicia Aloi, residente in Bellavista di Lanuvio Aprilia (Latina), docente ordinaria di educazione tecnica presso la scuola media statale Giacomo Matteotti di Aprilia dall'anno scolastico 1983-84, è stata inopinatamente nominata operatore tecnologico con provvedimento del 2 dicembre 1998 peraltro ad anno scolastico già avviato;

in data 5 dicembre 1998 la stessa insegnante ha presentato formale ricorso avverso il cennato provvedimento innanzi al provveditore agli studi di Latina;

che, non ricevendo alcun riscontro nei termini, la medesima ha avanzato richiesta di accesso al ministero ed al competente provveditore in data 12 gennaio 1999, non ottenendo a tutt'oggi, decorsi anche in questo caso i termini di legge, alcuna risposta —

se non si ritenga che si debba tempestivamente decidere il ricorso proposto, possibilmente nel senso di assicurare la continuità didattica, dandone notizia all'istante. (4-22593)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata e si comunica quanto riferita dal Provveditore agli Studi di Latina in merito alla Prof.ssa Fe-*

licia Aloi, la quale, a seguito della domanda presentata il 23.7.1998 con provvedimento dell'1.12.1998 prot. 31780, è stata utilizzata per l'anno scolastico 1998/99 presso la scuola media « Matteotti » di Aprilia sul progetto di Operatore tecnologico.

L'interessata ha presentato ricorso avverso tale nomina ritenendo di avere diritto all'utilizzazione su posto di insegnamento e rilevando che nella ex scuola di titolarità risultavano disponibili in organico di fatto 2 cattedre.

In data 28.1.1999, prot. 50/a/2s, il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale ha comunicato alla prof.ssa Aloi che nell'apposito modulo di domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria non aveva richiesto il rientro nella sede di titolarità in quanto non aveva riempito l'apposita casella n. 21 della sezione G esprimendo quindi la volontà di essere utilizzata anche su posti di operatore tecnologico.

Nella medesima nota inoltre si confermeva l'esistenza delle due cattedre suddette che però erano state assegnate ad altri docenti che, nell'ordine delle operazioni di utilizzazione, avevano il diritto ad essere trattati con priorità rispetto alla ricorrente in quanto insegnanti trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio ed aventi titolo — ai sensi del CCND sulle utilizzazioni sottoscritto il 19.5.1998 e della contrattazione decentrata provinciale siglata il 27.7.1998 — al rientro con assoluta precedenza nella ex scuola di titolarità ed, in subordine, in altre scuole dello stesso Comune, avendo regolarmente ottemperato alla condizione di manifestare annualmente la volontà al rientro, mediante la corretta compilazione del modulo domanda.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FOTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con messaggio n. 02402 del 13 ottobre 1998 il direttore generale dell'Inps ha comunicato che le somme stanziare per la concessione dell'indennità di mo-

bilità in favore dei dipendenti delle imprese commerciali, di viaggio e turismo e di vigilanza licenziati negli anni 1997-1998, risultano insufficienti per corrispondere — agli aventi titolo — la suddetta prestazione;

le sedi periferiche sono state invitate a disporre il pagamento in favore dei lavoratori in questione di una somma pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità ad essi spettante (previo accertamento della sussistenza dei relativi requisiti), nonché l'assegno per il nucleo familiare eventualmente dovuto per i corrispondenti periodi;

se e quando verranno rese disponibili le somme necessarie per far fronte compiutamente agli oneri derivanti dalla concessione dell'indennità di mobilità oggetto del presente atto di sindacato ispettivo.

(4-20650)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente che l'articolo 81, comma 3, della legge finanziaria 1999 ha rifinanziato il trattamento di mobilità previsto dalla legge 23.12.1998, n. 448, per i lavoratori dei settori commercio, turismo e vigilanza, licenziati nel 1997, per ulteriori 30 miliardi, somma che si ritiene sufficiente per risolvere i problemi connessi alle competenze di mobilità relative al 1997.

In conseguenza della predetta normativa è stata emanata dalla Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale di questo Ministero, in data 23 febbraio 1999, una direttiva all'INPS, con la quale si invita l'Ente previdenziale a dare corso all'erogazione dei trattamenti di mobilità per i lavoratori, già operanti nei citati settori, licenziati nel 1997 e nel primo trimestre del 1998.

Per poter proseguire successivamente nella concessione del sopracitato trattamento, l'INPS sta verificando le attuali disponibilità finanziarie, disposte dalla normativa vigente, a fronte delle richieste presentate dai lavoratori interessati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GAMBALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

risulta che il signor Andrea Bossio, cittadino italiano nato ad Amentea (Cosenza) il 26 gennaio 1936 e residente a San Cristobal (Venezuela), padre di un figlio e in gravi difficoltà economiche, abbia inviato alla sede dell'Inps-pensioni Italia estero, in Via Ciro il Grande 21 a Roma, una pratica di pensione di invalidità in data 18 gennaio 1998;

trascorso oltre un anno, nonostante costosi fax inviati per ottenere notizie, il signor Bossio non ha avuto alcuna informazione in ordine alla propria pratica —:

a che punto sia la pratica pensionistica del signor Andrea Bossio, se risulti normale un periodo di tempo di quasi un anno e mezzo per la sua istruzione e per quale ragione al signor Bossio non sia mai stata fornita alcuna risposta nonostante le sue sollecitazioni. (4-23675)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata per conoscere l'esito della domanda di pensione di invalidità avanzata nel gennaio 1998, dal sig. Andrea BOSSIO, residente in Venezuela, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

Innanzitutto non risulta inoltrata, da parte del Sig. Andrea BOSSIO, alcuna domanda di pensione di invalidità nel gennaio 1998.

L'interessato ha presentato, invece, una domanda di pensione di invalidità il 14.4.1997, ma tale domanda è stata respinta dall'INPS il 16 gennaio 1998 per mancanza dei requisiti amministrativi. Il Sig. BOSSIO, infatti, ha contribuito in Venezuela dall'1.11.94 all'1.4.96 e non ha alcuna contribuzione in Italia.

Non risulta, pertanto, perfezionato il requisito amministrativo dei 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.

L'Istituto ha provveduto, in data 16.1.1998, a dare comunicazione della reie-

zione della suddetta domanda di pensione al patronato INCA di Cosenza.

L'INPS ha fatto presente, infine, che sebbene il Sig. BOSSIO abbia inviato una ulteriore documentazione, da tali atti non sono emersi periodi di lavoro tali da permettere una nuova istruttoria o la revisione della domanda di pensione in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GAMBALE. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° gennaio 1999 gli organi di polizia marittima sottopongono a sanzione pescatori a bordo di singole imbarcazioni locali, come i gozzi, sorpresi a pescare entro tre miglia nautiche dalla costa o entro 50 metri di profondità;

stando alla normativa in vigore che recepisce un regolamento dell'Unione europea, anche le piccole imbarcazioni per la pesca artigianale verrebbero impossibilitate in un'attività tradizionale e influente sul piano della protezione della fauna ittica ma essenziale per l'occupazione e importante dal punto di vista culturale e folcloristico —:

se siano previste, o sia possibile prevedere, deroghe al Regolamento Cee n. 1624/94, articolo 3, comma 1, per consentire l'esercizio della piccola pesca artigianale. (4-22933)

RISPOSTA. — *Dal 1° gennaio 1999 è in vigore il divieto della piccola pesca entro le tre miglia nautiche dalla costa o dall'isobara di 50 metri.*

In proposito si precisa che non vi è alcun divieto circa l'attività concernente la piccola pesca quando questa viene esercitata da unità superiori a 10 tsl e abilitate esclusivamente ad impiegare attrezzi rientranti nei seguenti sistemi: attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze, arpione.

In merito poi a quanto richiesto dall'interrogante circa la possibilità di prevedere

deroghe all'articolo 3, comma 1, del Reg. CE n. 1626/94, si osserva che tali deroghe, intese a consentire l'esercizio dell'attività: di pesca con gli attrezzi reti da traino, sciabiche o reti analoghe, non sono praticabili in quanto non compatibili con la necessità di salvaguardia e di tutela delle risorse biologiche del mare.

In particolare, il divieto per le reti da traino, già presente nella normativa nazionale da diversi decenni, rientra nelle misure necessarie ai fini della razionale gestione delle risorse alieutiche del Mediterraneo e intese ad impedire un degrado eccessivo dell'ambiente marino o dello stato delle popolazioni ittiche.

L'unica deroga al predetto regolamento è quella relativa alle cosiddette « pesche speciali », così come previsto dal decreto ministeriale 21 gennaio 1999 nelle more della pronuncia del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea sulla richiesta da parte italiana presentata il 18 novembre 1998.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

GARRA. — Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

da notizie apprese dalla stampa si è saputo che lo Stato italiano spende ben 797 miliardi per sperimentazioni di « simulazioni pedagogiche » —:

se la notizia abbia esatto riscontro nella gestione del bilancio 1998;

ove la spesa sia anche di importo minore, quali siano i canali e le modalità di erogazione delle somme in argomento che per ordine di grandezza sono del tutto ragguardevoli e quali i vantaggi che la scuola ne ritrarrà. (4-19054)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si deve far presente che non risulta possibile corrispondere alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'interrogante circa le notizie diffuse a mezzo

stampa riguardanti finanziamenti da parte dello Stato per sperimentazioni di « simulazioni pedagogiche ».

Infatti, né la tipologia di attività richiamate né l'entità delle relative spese consentono di risalire ad iniziative poste in essere da questo Ministero.

Da parte sua il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ha rappresentato che la questione sollevata esula dalle sue competenze.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GASPARRI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 7 gennaio 1999 l'azienda Lafarge Braas Italia spa con sede a Chienes (Bolzano) ha comunicato alla Rsu l'attivazione della « Procedura di mobilità » per 65 dipendenti dello stabilimento di Potenza;

nonostante le indicazioni del « Dipartimento attività produttive » della regione Basilicata che aveva proposto l'utilizzo della Cigs, l'azienda, in data 24 dicembre 1998, ha, di contro, avviato il processo per la mobilità;

il settore del « Laterizio » risulta essere tipico della Lucania e che lo stesso, ormai in crisi latente, ha assistito, in pochi mesi, alla chiusura di almeno due delle più affermate aziende potentine —:

quali celeri iniziative si intendano adottare al fine di scongiurare, ad opera di aziende estranee al tessuto imprenditoriale della Basilicata, la chiusura dello stabilimento del capoluogo lucano che pregiudicherebbe, visto l'altissimo tasso di disoccupazione (135.000 su una popolazione complessiva di 600.000 abitanti) irreversibilmente la posizione occupazionale dei 65 addetti dello stabilimento Lafarge di Potenza. (4-21544)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza è emerso quanto segue.

La Società LA FARGE BRAAS ha avviato, in data 7.1.1999, una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, con conseguente collocamento in mobilità, ex articoli 4 e 24 della L. n. 223/91, per n. 68 lavoratori dello stabilimento di Potenza strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze aziendali, per cessazione dell'attività produttiva.

I motivi che hanno determinato tale eccedenza derivano dai processi di razionalizzazione tecnico-produttive volti al ridimensionamento dell'attività per effetto del negativo andamento del mercato connesse alla crisi dell'edilizia nonché dai maggiori costi derivanti dalle spese di trasporto della materia prima, in quanto le cave di argilla, origine della materia prima, sono a Garguso, Grottole e Salandra, distanti tra 55 e 80 km. dallo stabilimento di Potenza.

Si fa presente, poi, che l'area dello stabilimento è in affitto dalla Società del Galitello e l'affitto scaduto il 28.2.1999 è stato prorogato per un anno.

Tale temporaneità non permette l'effettuazione di investimenti industriali caratterizzati da tempi di ritorno dell'investimento ben sopra i 15 anni, tipici del mercato dei laterizi.

Tra l'altro, va considerato che lo stabilimento in parola è inserito nel centro abitato e questa collocazione rende poco agevole un'attività produttiva che, per ragioni intrinseche del processo industriale specifico, deve lavorare anche di notte.

Poichè non è prevista alcuna ripresa dell'attività produttiva su Potenza, l'azienda non si trova in condizioni di poter ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, diversi dal collocamento in mobilità stesso.

Per quanto sopra, in data 23 marzo u.s. veniva sottoscritto presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza un verbale di accordo per la collocazione in mobilità di n. 68 dipendenti dello stabilimento locale

entro il 30.6.1999 di cui n. 64 con decorrenza 24.3.1999.

Ai lavoratori collocati in mobilità venivano corrisposte incentivazioni economiche per fronteggiare, sul piano sociale, l'uscita dal mondo del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

GIOVANARDI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in data 8 febbraio 1999 la preside Carla Vicentini della scuola media di Stato « Rosselli » di Fiano (Torino) ha inviato alle famiglie dei suoi allievi una lettera nella quale si legge testualmente: « Con circolare ministeriale n. 22 del 27 gennaio 1999 è stato elevato l'obbligo scolastico a 9 anni di frequenza obbligatoria. È stata posticipata la data dell'iscrizione alle scuole superiori al 25 febbraio 1999. Alla luce della normativa pervenuta si può ritenere valida per l'adempimento dell'obbligo solo l'iscrizione fatta in scuola superiore statale (nel testo della lettera la parola "statale" è scritta in caratteri maiuscoli) e si attendono istruzioni riguardo agli alunni in età d'obbligo che hanno già effettuato l'iscrizione in centri di formazione professionale. Si invita la signoria Vostra, se lo ritiene opportuno, a rivedere la scelta fatta in precedenza, entro e non oltre il 20 febbraio 1999 » -:

quali iniziative intenda assumere rispetto a questa incredibile forzatura nei confronti delle scuole non statali e per evitare che tali episodi abbiano a ripetersi. (4-22412)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, cui si risponde, il Provveditore agli studi di Torino ha fatto presente che appena venuto a conoscenza delle iniziative della preside della scuola media statale di Fiano, alla quale fa riferimento l'interrogante è subito intervenuto presso il dirigente scolastico in parola.

Il capo d'istituto ha precisato che il termine statale forse usato in modo improprio nella circolare n. 444 dell'8.2.1999 non intendeva in alcun modo essere limitativo del diritto delle famiglie di iscrivere il proprio figlio presso l'istituto che le medesime ritenevano più idoneo alle loro esigenze.

Al fine di puntualizzare i termini della precedente iniziativa il dirigente scolastico, comunque con circolare interna del 26.2.1999 ha provveduto tempestivamente a chiarire che il termine statale voleva significare tutte quelle scuole ed istituti che consentono l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GRAMAZIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

l'Anas ha subito un processo parziale di trasformazione da azienda autonoma in ente pubblico economico;

in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 sul riordino delle competenze statali, si affiderà alle regioni ed alle province anche il controllo e la gestione di buona parte della rete stradale di competenza Anas;

l'Ente per le strade, pur alle prese con la difficile gestione di questa fase di transizione, sembra voglia proseguire nella politica dissennata della gestione del personale, con assunzioni e promozioni anche in dissenso dalle indicazioni espresse dallo stesso direttore del personale;

nell'ambito della direzione generale a Roma pare operi un dirigente, assunto però presso il compartimento di Milano, con funzioni imprecisate di vicecapo del personale, il quale percepirebbe oltre alla normale retribuzione indennità varie, compresa quella di trasferta, oltre a poter usufruire, a spese dell'Anas, anche in un alloggio presso un albergo a quattro stelle della capitale, nonostante presso la direzione del personale a Roma operino già diversi dirigenti qualificati a ricoprire tale incarico;

nel contempo appare evidente la difficoltà con la quale l'ANAS sta affrontando la gestione di diverse arterie stradali, tali da sollevare l'interesse degli organi giudiziari;

in particolare la gestione della Salerno-Reggio Calabria è fonte di ritardi incomprensibili e di indagini da parte della magistratura, così come appreso da taluni organi di informazione —:

quali azioni intenda intraprendere per verificare la veridicità delle notizie sopra riportate e per accertare la legittimità del comportamento dell'Ente;

se, nella gestione delle arterie stradali e in particolare per la Salerno-Reggio Calabria, si ravvisino lacune e ritardi immotivati e, nel caso, quali azioni intenda intraprendere per porre fine alla preoccupante situazione. (4-21858)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione cui si risponde, si comunica all'interrogante che, per quanto attiene alle problematiche concernenti i lavori di adeguamento ed ammodernamento all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, sulla base dei dati forniti dall'ANAS, risultano attualmente avviati 17 cantieri per un totale di circa oltre 1300 miliardi che investono circa 112 km. In proposito, si fa presente che l'ANAS ha avviato un programma di lavori la cui conclusione è prevista in 6 anni a partire dalle prime consegne dei lavori avvenuti a dicembre 1997 (1997/2003).*

Al fine di non penalizzare il traffico oltre i limiti della tollerabilità, l'ANAS ha ritenuto di dosare l'apertura dei cantieri secondo una modulazione tale da non ridurre eccessivamente la velocità commerciale.

Secondo quanto riferito dall'Ente, poi, gli impedimenti finora verificatisi, che hanno determinato una dilatazione delle fasi preliminari della cantierizzazione, sono essenzialmente da ricondurre alla difficoltà di acquisizione delle aree attraverso le procedure espropriative, in considerazione del notevole frazionamento della proprietà del territorio interessato, nonché alla particolare complessità delle operazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della fitta rete delle

condotte e degli attraversamenti che interferiscono con i lavori autostradali.

Va, infine, segnalato, che il Ministero dell'interno ha in corso l'attuazione di un progetto che si inserisce nel Programma Operativo « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno », cofinanziato dalla Commissione Europea, volto all'attivazione del monitoraggio globale delle aree di servizio dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, al fine dell'elevazione del relativo standards di sicurezza.

Relativamente alla vicenda riguardante l'attività di un dirigente dell'ANAS, cui l'interrogante fa riferimento nell'anno ispettivo, si informa che da notizie acquisite dall'ANAS, il dirigente in questione, è stato assunto presso il Compartimento ANAS di Milano grazie alla professionalità dimostrata ed è stato destinato allo studio dell'organizzazione degli Uffici periferici del Nord Italia, con l'incarico di riferire direttamente alla Direzione Generale.

Successivamente, per precise esigenze della Direzione Centrale Affari Generali e Personale, i suoi compiti si sono estesi anche ad altri settori, ma con il costante riferimento della Direzione Generale, da cui lo stesso dipende.

Non è stato assunto con funzioni di « vice capo del personale », figura questa, che non è prevista dalle norme regolamentare dell'Ente, ma ha sostituito il Direttore Centrale Capo del Personale esclusivamente per il periodo di ferie goduto da quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Le sue esigenze di lavoro (attività relative agli Uffici periferici dell'Ente nel settentrione, come già detto, ma anche ad altri Uffici ANAS nell'ambito del territorio nazionale) lo hanno spesso portato a risiedere fuori della sede di assegnazione.

In tali circostanze, ha usufruito del trattamento di missione previsto dal Contratto collettivo di lavoro dei dirigenti, né poteva essere diversamente.

Esauriti al momento gran parte dei compiti esterni, il dirigente in questione, a decorrere dai primi del 1999, è rientrato a

prestare servizio presso il Compartimento ANAS di Milano.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

LECCESE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

da una nota del provveditorato agli studi di Bari (n. 4455 del 30 dicembre 1998) si apprende la volontà di adottare un provvedimento secondo il quale alcuni istituti scolastici situati nell'estrema periferia del capoluogo pugliese verrebbero accorpati amministrativamente ad altri di grado superiore;

questo piano di « verticalizzazione » è in via di approvazione alla Conferenza provinciale dei comuni di Bari e provincia, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente;

i docenti e i genitori degli alunni delle scuole interessate da questa normativa rivendicano la loro autonomia poiché sostengono che questa fusione in senso orizzontale dei plessi scolastici porterebbe ad una discontinuità didattica e ad una disgregazione scolastica —:

se sia a conoscenza dell'accaduto;

quali provvedimenti intenda adottare considerato che questo piano di « sottodimensionamento » penalizzerebbe ancora di più le zone disagiate del capoluogo pugliese, in particolare il quartiere di Loseto, che al contrario necessitano di un sostegno e di un radicamento didattico e sociale, e che questa operazione non consentirebbe neanche un risparmio economico, come invece sarebbe auspicabile in considerazione dei dettami della legge Bassanini.

(4-21801)

RISPOSTA. — In merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare indicato — premesso che il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni

scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, emanato in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'indicare gli indici di riferimento per l'acquisizione e il mantenimento dell'autonomia, prevista dalla legge sopra citata, domanda alle conferenze provinciali la definizione dei relativi piani di dimensionamento — si fa presente che, da informazioni assunte al riguardo presso il competente Provveditore agli Studi, risulta che il piano di dimensionamento della rete scolastica, deliberato dalla conferenza provinciale, in data 21.1.1999, ed in attesa della definitiva approvazione da parte della Regione Puglia, non prevede alcuna ipotesi di verticalizzazione o unificazione di scuole o plessi funzionanti nel quartiere periferico « Loseto » della Città di Bari, né di scuola materna, né di scuola elementare.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la città di Benevento rientra nella fascia dei comuni ad altissimo rischio sismico e ciò comporta azioni di prevenzione in tema di sicurezza e pubblica incolumità soprattutto per quanto riguarda edifici pubblici;

contravvenendo a tutto ciò la succursale del liceo artistico sita in viale San Lorenzo insiste nel sotterraneo di un palazzo usato come civile abitazione;

detto istituto, in spregio alle leggi dello Stato ed alle direttive europee in materia di sicurezza, è sprovvisto di uscite antipanico o altre porte (se si esclude l'unica di entrata); il sotterraneo è umido e fatiscente; sono assenti misure antincendio; sono presenti barriere architettoniche tali da impedire l'accesso a portatori di handicap —:

se non ritenga di dover accertare l'originaria destinazione d'uso dei sotterranei, l'eventuale cambio di destinazione e se i locali in questione siano stati sottoposti

a verifica, dagli organi a ciò preposti, per quanto riguarda le misure di tutela della sicurezza in applicazione delle norme statali ed europee;

se non ritenga opportuno ed urgente il trasferimento in altri locali del suddetto liceo artistico. (4-20777)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue in merito alla inadeguatezza dei locali del Liceo Artistico di Benevento.*

L'istituto in parola è ubicato in via Tiengo in ambienti realizzati nel 1986 con il primo lotto del progetto della nuova sede le cui opere però non sono state mai ultimate.

Poiché tale sede è risultata insufficiente ad accogliere tutti i 237 studenti divisi su 13 classi, è stata istituita la succursale di via San Lorenzo, utilizzando ambienti presi in locazione dal Comune, ubicati nel piano seminterrato e nel piano terra di un fabbricato per civili abitazioni, adattati all'uso per il quale fu a suo tempo definita la locazione e cioè per l'insediamento, conformemente alle norme allora vigenti di una scuola composta da una sezione con un numero complessivo di 4 classi per 80 allievi, a fronte delle attuali 9 per 180 alunni.

Il Preside del Liceo artistico ha più volte e con fermezza fatto presente il problema della inadeguatezza dei suddetti locali al Sindaco all'epoca competente in materia di edilizia scolastica ed attualmente, con il cambio di detta competenza, al presidente dell'Amministrazione provinciale.

Purtroppo lo scioglimento anticipato dell'Amministrazione Provinciale ha ritardato la soluzione del problema.

Si segnala peraltro che il nuovo Presidente sta dedicando ai problemi dell'edilizia scolastica una particolare attenzione promuovendo riunioni collegiali e ricercando idonee soluzioni per i casi maggiormente gravi.

Si assicura comunque che il Provveditore agli Studi di Benevento rimane impegnato a seguire l'evolversi della situazione ed a riferire in merito a questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LUCHESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:*

quando verranno realizzate le aree di sosta lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo-Trapani;

quando ritenga che possano essere installati i punti di chiamata per il soccorso;

se non si ritenga essenziale lungo questa arteria collocare dei punti di rifornimento benzina e dei bar;

quando finirà in Italia la politica dei due paesi e due misure, visto che quando si tratta di sud non si realizzano neanche le minime opere primarie ed essenziali.

(4-22100)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione cui si risponde l'Ente Nazionale per le Strade cui sono stati richiesti elementi di risposta riferisce che le autostrade A29 Palermo-Mazara e A29/dir Alcamo-Trapani-Diramazione Birgi sono dotate di piazzole di sosta. In particolare lungo la A29/dir esistono cinque piazzole in corrispondenza delle seguenti progressive:*

Km. 11+700, solo carreggiata Alcamo-Trapani;

Km. 22+500, entrambi i sensi di marcia;

Km. 26+450, entrambi i sensi di marcia;

Km. 31+950, entrambi i sensi di marcia,

Km. 34+450, entrambi i sensi di marcia.

L'intervallo fra le piazzole varia pertanto dai 4 agli 11 chilometri circa.

L'Ufficio ANAS della grande viabilità in Sicilia ha già avviato uno studio preliminare per l'individuazione dei siti di collocamento di nuove piazzole, poste ad un intervallo di due chilometri l'una dall'altra. Tali piazzole saranno realizzate entro il 2001.

In ottemperanza alle modifiche previste dall'articolo 31 della legge 415/98 (« Merloni

ter ») l'ANAS procederà all'aggiornamento del piano di sicurezza allegato al progetto relativo agli impianti di soccorso stradale lungo le due autostrade. Tale progetto, così aggiornato, potrà essere appaltato. La realizzazione dei citati impianti è prevista entro il 2000.

Infine, per quanto riguarda la dotazione di punti di rifornimento carburanti e di ristoro lungo le autostrade in argomento, l'Ente ha comunicato che è stato approvato il piano per l'ubicazione delle aree di servizio lungo le autostrade stesse, il cui affidamento avverrà successivamente secondo le modalità che verranno stabilite.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargeone.

LUCHESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:*

per quando è previsto il completamento dell'autostrada Messina-Palermo, in costruzione da oltre 30 anni;

se il Governo ritenga giusto che la principale ed unica autostrada che collega Messina con Palermo non venga ancora ultimata e se ciò non sia indice del sistematico abbandono della Sicilia da parte dello Stato. (4-24080)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione cui si risponde sulla base delle notizie fornite dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce che l'attuale stato dei lavori di completamento dell'Autostrada A20 Messina-Palermo — la cui apertura al traffico è prevista entro il 2001 — è la seguente:*

Tratti già in esercizio: 140,6km.,

Lotti Ultimati: 2,9 km.;

Lotti in Costruzione: 27,7 km.;

Lotti appaltati a dicembre 1998 e di prossima consegna:

completamento del tratto dallo svincolo di Tusa a quello di Pollina-Castelbuono;

(lotti 29-ter, 29-quater, 30 1° e 2° stralcio, 30-bis, 30-ter1° e 2° stralcio: 10,3 km.;

Lotti in corso di appalto:

completamento del tratto Caronia-S. Stefano di Camastra (lotto 27-bis 2° stralcio): 0,3 km.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

MALGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola media statale « D. Alighieri » di Roccadaspide pur essendo la più importante realtà scolastica della Valle del Calore verrà privata della presidenza a partire dall'anno scolastico 1999-2000;

tale decisione, presa dai rappresentanti istituzionali del territorio, assente il sindaco di Roccadaspide non invitato, non è mai stata sottoposta al parere del consiglio scolastico distrettuale, infatti il professor Luciomaria Pazzanese componente del suddetto organismo non è mai stato convocato per esprimersi nel merito del dimensionamento della rete scolastica;

ciò nonostante risulta che esista presso il provveditorato agli studi di Salerno un atto del consiglio scolastico distrettuale favorevole alla proposta di soppressione della presidenza della « Dante Alighieri »;

il presidente del consiglio scolastico distrettuale alla richiesta di copia di tale documento presentata dai professori Pazzanese e Sabetta ha negato l'esistenza di qualsiasi atto del detto consiglio in merito alla razionalizzazione della rete scolastica —:

quali provvedimenti intenda adottare per far luce sull'incresciosa questione, e se non ritenga necessaria ed urgente un'ispezione per accertare eventuali violazioni della normativa vigente da parte delle due

istituzioni, distretto scolastico e provveditorato agli studi di Salerno. (4-22454)

RISPOSTA. — *In merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare indicato, premesso che il regolamento, approvato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, emanato in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'indicare gli indici di riferimento per l'acquisizione e il mantenimento dell'autonomia prevista dalla su citata legge demanda alle conferenze provinciali la definizione dei relativi piani di dimensionamento si fa presente che, a seguito di richiesta di informazioni al riguardo da parte di questo Ministero, il Provveditore agli Studi di Salerno ha comunicato che agli atti dell'Ufficio scolastico provinciale di propria competenza, risulta acquisito, nel fascicolo del Distretto scolastico n. 59 di Roccadaspide relativamente al dimensionamento della rete scolastica, un prospetto con intestazione « Distretto scolastico di Roccadaspide », comprendente le varie proposte, che, ad avviso dello stesso Provveditore agli Studi, sono state ritenute, in un primo momento espressione della volontà del Distretto medesimo.*

Successivamente, al Provveditorato citato, è pervenuta, in data 22 dicembre 1998, una nota a firma del Presidente del Consiglio distrettuale, con la quale lo stesso precisava che il distretto scolastico n. 59 non aveva formulato alcuna proposta in merito al dimensionamento delle Istituzioni scolastiche nel territorio di competenza.

In pari data, quindi, il menzionato Provveditore agli Studi ha informato del disguido il Presidente dell'amministrazione provinciale, chiedendo di considerare nulla la proposta segnata a margine del prospetto in parola, precedentemente trasmesso.

In relazione a tale accaduto, il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale ha segnalato che sono in corso accertamenti da parte dell'Autorità giudiziaria, assicurando la sua personale attenzione sugli eventuali sviluppi della questione.

Al fine di completare il quadro informativo sull'argomento, si ritiene opportuno rendere noto, comunque, che a seguito di successive istanze di revisione dei piani di dimensionamento, la Giunta Regionale della Campania, con proprio atto, ha deliberato di proporre al Consiglio Regionale lo slittamento dei piani medesimi per ulteriori approfondimenti con tutti i soggetti istituzionali interessati, d'intesa con le Conferenze Provinciali di Organizzazione della Rete scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MALGIERI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

i sindaci dei comuni di Sessa Cilento, Stella Cilento, Lustra, Orria, Salento e Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, in merito all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/98 esprimevano parere positivo per il mantenimento della presidenza della Scuola media statale di Omignano Scalo;

tale provvedimento veniva adottato all'unanimità anche dal consiglio scolastico del distretto di Vallo della Lucania nella seduta del 25 settembre 1998 che, nell'approvare la conferma della presidenza della scuola media di Omignano Scalo, proponeva l'aggregazione alla stessa delle scuole medie di Sessa Cilento e Casalvelino;

la conferenza provinciale scolastica, riunitasi a Salerno il 23 dicembre 1998, disattendendo la volontà dei comuni interessati e del consiglio scolastico distrettuale approvava la soppressione della presidenza della scuola media di Omignano aggregando la stessa a quella di Casalvelino;

i presidi delle Scuole medie di Omignano Scalo e di Sessa Cilento, il direttore didattico di Omignano ed il sindaco, in un documento del 22 gennaio 1999 ribadivano la scelta per il mantenimento della presidenza ad Omignano Scalo, contestando i

dati riportati nello stralcio del piano provinciale scolastico -:

se non ritenga di intervenire a salvaguardia delle scelte compiute dal consiglio scolastico distrettuale e dai sindaci dei comuni interessati favorevoli al mantenimento della presidenza alla Scuola media di Omignano Scalo, decisione sovvertita dalla Conferenza provinciale scolastica a favore della scuola media di Casalvelino.
(4-22455)

RISPOSTA. - *In relazione alla questione rappresentata nell'atto parlamentare cui si risponde - premesso che il regolamento, approvato con D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, emanato in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'indicare gli indici di riferimento per l'acquisizione e il mantenimento dell'autonomia prevista dalla su citata legge, demanda alle conferenze provinciali la definizione dei relativi piani di dimensionamento - si fa presente quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Salerno, al riguardo interessato da questo Ufficio, ha comunicato che il piano provinciale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, elaborato dall'Ufficio scolastico provinciale di propria competenza, nel quale, in particolare, risultava condivisa la proposta del 60° distretto scolastico di Vallo della Lucania, sul mantenimento della presidenza della scuola media di Omignano, ha tenuto presenti gli interessi dell'Amministrazione e dell'utenza, nonché i suggerimenti degli Enti locali, ove coincidenti con gli interessi medesimi.

Detto piano, come previsto dal D.P.R. 233/98, è stato trasmesso all'Amministrazione provinciale di Salerno dalla quale è stato esaminato, modificato e sottoposto all'approvazione della Conferenza Provinciale di Organizzazione della Rete Scolastica, e, da quest'ultima, approvato nella seduta del 23 dicembre 1998.

Al fine di completare il quadro informativo sull'argomento, si ritiene opportuno

render noto, comunque, che, a seguito di successive istanze di revisione dei piani di dimensionamento, la Giunta Regionale della Campania, con proprio atto, ha deliberato di proporre al Consiglio Regionale lo slittamento dei piani medesimi per ulteriori approfondimenti con tutti i soggetti istituzionali interessati, d'intesa con le Conferenze Provinciali di Organizzazione della Rete scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MANZONI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Ccnl del comparto ministeri, all'articolo 3 - comma 2 - lettera d) informazione, prescrive che, « allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo richiede in legge o il presente contratto. L'informazione è fornita in forma scritta e in tempo utile »;

l'articolo 7 del citato contratto prescrive che ciascuna amministrazione fornisce le informazioni ai soggetti sindacali in materia di ambiente di lavoro e, in particolare, fra gli altri in merito all'articolazione dell'orario;

il provveditore agli studi di Brindisi ha disciplinato, con decreto prot. 2341 A3D del 3 luglio 1998, l'orario di servizio e di lavoro per i mesi di luglio e agosto 1998 dopo aver « sentito le organizzazioni sindacali;

in data 8 luglio 1998 il sindacato Snals-Confsal di Brindisi, in nome e per conto del proprio iscritto, signor Ostuni Leonardo, impiegato presso il provveditorato agli studi di Brindisi, ha diffidato il provveditore agli studi ad attuare l'ordine di servizio sopra indicato;

solo nello stesso giorno dell'8 luglio 1998, con nota prot. n. 2416, il provvedi-

tore ha convocato per il giorno successivo i rappresentanti interni all'Ufficio scolastico provinciale per la programmazione dell'orario estivo e l'organizzazione del lavoro con l'attribuzione di nuovi incarichi al personale;

dalla convocazione è scaturito, tra gli altri, il trasferimento del signor Ostuni ad altri compiti, mentre è stato confermato il provvedimento, emesso in data 3 luglio 1998, relativo all'orario di servizio nei mesi estivi di luglio e agosto;

la normativa surrichiamata prevede che l'amministrazione fornisca, per le materie in esame, l'informazione in forma scritta e non la convocazione peraltro disposta, per quanto riguarda l'orario di servizio, a provvedimento già adottato;

il provveditore ha definito irrituale la diffida del sindacato Snals-Confsal di Brindisi, inviata in nome di un non iscritto, perché a seguito di notizie chieste alla Direzione provinciale del tesoro di Brindisi, per l'eventuale versamento delle ritenute sindacali, ha potuto verificare che alla data dell'8 luglio, giorno della diffida, il signor Ostuni non era iscritto al sindacato;

le indagini svolte dal provveditore devono configurarsi come indebite ingerenze nelle attività proprie del sindacato comunque tutto il comportamento del provveditore deve essere censurato sia sotto il profilo del mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali sia sotto quello di un corretto sistema di relazioni sindacali —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per indurre il provveditore agli studi di Brindisi al rispetto delle relazioni sindacali e delle norme contrattuali.

(4-21134)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, cui si risponde il Provveditorato agli Studi ha precisato che già da tempo, come peraltro avviene in molti altri uffici scolastici provinciali presso il Provveditorato agli Studi di Brindisi, nei mesi di luglio ed agosto, essendo sospese le attività didattiche ed essendo presenti in ufficio*

poche unità di personale, viene adottato il provvedimento di chiusura dell'ufficio medesimo nella giornata di sabato; ciò senza che mai sia stata espressa alcuna contrarietà e lamentela da parte di alcun sindacato sia sulla metodologia che sulle motivazioni.

Anche per l'anno 1998 il dirigente dell'ufficio dopo aver contattato per il tramite del responsabile del personale i rappresentanti dei sindacati ed aver acquisito il loro parere favorevole ha disposto in data 3 luglio 1998 il medesimo provvedimento di chiusura dell'ufficio nella giornata di sabato già adottato negli anni precedenti.

A seguito di diffida presentata dalla organizzazione SNALS in nome e per conto del sig. Leonardo Ostuni circa l'adozione del provvedimento di chiusura è stata inserita nella convocazione dell'8 luglio 1998 tra gli argomenti da discutere con le organizzazioni sindacali anche la programmazione dell'orario estivo.

Nella diffida peraltro venivano contestate non le modalità di adozione del provvedimento bensì i suoi contenuti.

Nella riunione del 9 luglio il problema è stato comunque approfondito e chiarito e le rappresentanze sindacali hanno confermato il loro parere favorevole al provvedimento.

Quanto alla dichiarata irritualità della diffida il Provveditore agli studi ha precisato che essa è stata motivata dal fatto che il sig. Ostuni è stato nominato rappresentante dello SNALS in data 10.7.1998, successiva alla diffida medesima, mentre precedentemente era iscritto ad altro sindacato; per verificare l'esattezza della diffida stessa l'ufficio del personale ha chiesto alla direzione provinciale del tesoro chiarimenti circa le quote sindacali versate dal sig. Ostuni.

Il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale ha precisato, infine, che nella convocazione dell'8 luglio era già previsto quale tema all'ordine del giorno l'attribuzione di nuovi incarichi al personale; nella riunione del 9 luglio la questione è stata esaminata con le organizzazioni sindacali che hanno dichiarato il loro assenso alle proposte del provveditore agli Studi tra le quali l'attribuzione di nuove funzioni al sig. Ostuni.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARRAS. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi della provincia di Oristano ha come diretto responsabile un reggente che viene distaccato per qualche ora alla settimana dal provveditorato agli studi di Nuoro;

tale situazione comporta gravissimi disagi nelle scuole della provincia di Oristano già gravemente penalizzate dalla carenza di organici che hanno patito in questi ultimi tempi ulteriori e consistenti diminuzioni;

ciò va a discapito del buon funzionamento del comparto scuola che è da ritenersi fondamentale nella formazione delle giovani generazioni —:

quali provvedimenti urgenti intenda porre in essere affinché al provveditorato agli studi di Oristano sia assegnata una guida stabile ed un organico confacente alle esigenze proprie della scuola di quel territorio. (4-20916)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente che l'Ufficio scolastico provinciale di Oristano è retto dal Dr. Aldo Argiolas, Provveditore agli studi titolare.

La situazione alla quale fa riferimento l'interrogante si presume sia riferibile ad un periodo di assenze dal servizio del succitato dirigente, dovute a motivi di salute, durante il quale l'incarico di coordinamento e firma degli atti contabili dell'ufficio medesimo è stato affidato al Dr. Vincenzo Fadda direttore amministrativo appartenente al medesimo ufficio.

Tale incarico è cessato in data 8 ottobre 1998 con il rientro in servizio del Provveditore agli Studi titolare.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARTINAT. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

secondo le statistiche più recenti il trenta per cento delle donne italiane fa

ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza come contraccettivo;

il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza è purtroppo molto diffuso anche tra molti studenti italiani;

si pone sempre una grande enfasi sulla necessità di evitare la scelta comunque drammatica dell'aborto attraverso un'educazione appropriata alla sessualità responsabile -:

se non ritenga di promuovere a tale riguardo una campagna educativa nelle scuole medie superiori italiane, favorendo in questo contesto, la diffusione del volume « Ma questo è un figlio », edito da Gribaudo, curato dal responsabile nazionale del Movimento Sos Vita del Movimento per la vita che, raccogliendo le testimonianze autentiche di donne che hanno fatto ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza e che oggi sono ritornate indietro con la propria coscienza rispetto a quella drammatica scelta, rappresenta un documento di straordinario valore educativo e formativo. (4-20408)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si premette che già da tempo nell'ambito delle iniziative riguardanti l'educazione alla salute le scuole possono attivare specifiche iniziative di educazione sessuale avvalendosi anche del contributo qualificato di esperti, per consentire ai giovani un corretto approccio alla delicata tematica.*

Quanto alla richiesta rivolta dall'interrogante si fa presente che l'attuale quadro di riferimento normativo sui principi del riconoscimento dell'autonomia a tutte le istituzioni scolastiche non consente a questo Ministero oggi, ancora più di ieri, interventi di divulgazione e di pubblicizzazione dei testi.

Le valutazioni circa l'opportunità di ricorrere ad opere letterarie come testimonianze di esperienze vissute spetta al singolo istituto ed alla programmazione didattica ed educativa dei suoi organi collegiali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MASTROLUCA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 498 del 1992, con l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 data dal quinto comma dell'articolo 4, ha eliminato il beneficio delle maggiori anzianità riconosciuto agli ex-combattenti e assimilati in sede di ricostruzione economica;

la stessa legge, comunque, dispone la « conservazione *ad personam* dei maggiori trattamenti spettanti o in godimento » e il conseguente riassorbimento « con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza »;

si stanno verificando numerosi casi di ritenute mensili a dipendenti scolastici appartenenti alla sfortunata categoria, in servizio o in quiescenza, in contrasto con la norma citata e con la circolare n. 62/1993 del Tesoro, applicativa della legge n. 498 del 1992 —:

quali disposizioni intendano emanare per porre fine a trattenute da considerare illegittime, che tanto disagio stanno provocando agli interessati. (4-22939)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare cui si risponde e si comunica quanto segue.*

La vicenda alla quale fa riferimento l'interrogante risale alla sentenza n. 1931 del 1988 con la quale la Corte dei Conti ritenne il beneficio di cui alla legge 24.5.1970 n. 336 (articolo 1) un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici ed in quanto tale da non riassorbire nei vari passaggi di carriera, tesi peraltro sempre applicata nei confronti del personale del comparto scuola ma non nei confronti degli appartenenti ad altri comparti del pubblico impiego ove il beneficio è stato sempre ritenuto riassorbibile.

Al fine di contrastare le migliaia di domande con le quali si chiedeva l'estensione del giudicato nel 1989 è stato emanato un decreto legge con il quale il beneficio in parola veniva dichiarato riassorbibile al primo passaggio di carriera successivo alla data del riconoscimento; tale atto normativo sebbene reiterato più volte non è stato mai convertito in legge e, pertanto, al fine di conseguire il medesimo fine il legislatore ha sostanzialmente il contenuto del succitato decreto nel disposto dell'articolo 4 comma 5 della legge 498/92 sottoposto successivamente all'esame della Corte Costituzionale che lo ha ritenuto legittimo.

Il Ministero del Tesoro, Ragioneria Centrale dello stato con la circolare n. 62 del 7.9.1993 ha ritenuto immediatamente precettivo detto disposto anche per il personale cui il beneficio in questione non era stato ancora riconosciuto sebbene ne avesse fatto istanza da gran tempo.

Siffatta visione della norma, ove effettivamente applicata, avrebbe comportato una disparità di trattamento nei confronti del personale cui, per causa riconducibile all'amministrazione, l'importo economico del beneficio non solo non era stato mai corrisposto ma in virtù dell'interpretazione autentica data dall'articolo 4 comma 5 della legge 498/92 all'articolo della legge 336/70 sarebbe stato corrisposto per brevissimo tempo a fronte di altri più fortunati, che lo avevano goduto per anni per il fatto che la loro istanza era stata definita prima.

Per ovviare a tale disparità questo Ministero, confortato anche dal parere n. 376 espresso dal Consiglio di Stato commissione speciale pubblico impiego nell'adunanza del 20 gennaio 1997, ha diramato le disposizioni contenute nella circolare n. 432/97 (e non 452/97).

L'insieme delle disposizioni in atto prevede la quantificazione economica del beneficio alla data del 13.1.1993 la classificazione del medesimo come assegno « ad personam » e il suo graduale riassorbimento nei successivi aumenti stipendiali o pensionistici.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MIGLIORI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

giunge notizia che, per insufficiente numero di alunni, nell'ambito della riorganizzazione delle scuole medie superiori fiorentine, si annuncierebbe per il 2001 la soppressione del liceo classico « Dante » di Firenze;

trattasi del primo Liceo statale fiorentino, sorto addirittura nel 1853 e che nel corso di centocinquanta anni di storia ha visto avvicinarsi l'élite della docenza formativa fiorentina e tra i suoi alunni, tra gli altri, Giovanni Pascoli e Sidney Sonnino;

la soppressione del liceo Dante significherebbe un'inaccettabile ferita morale e concreta per la storia e la cultura fiorentina —:

quali iniziative si intendano urgentemente assumere per scongiurare la soppressione del liceo classico Dante di Firenze. (4-20448)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla interrogazione parlamentare indicata.

Si premette che il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 (recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15.3.1997 n. 59), nell'indicare gli indici di riferimento per l'acquisizione e il mantenimento dell'autonomia, prevista dalla succitata legge, demanda alle conferenze provinciali la definizione dei relativi piani di dimensionamento.

Quanto al liceo ginnasio « Dante » di Firenze, che, com'è già noto ancora non ha un numero di allievi per raggiungere l'indice minimo richiesto dalla succitata normativa, il Provveditore agli Studi di Firenze ha fatto presente che il piano di dimensionamento della rete scolastica, adottato in data 14.12.98 dalla conferenza provinciale prevede, invero, l'aggregazione di detto liceo al

liceo classico « Galileo » qualora il liceo « Dante » non raggiunga il numero minimo di iscritti.

In sede di predisposizione del piano, tuttavia, il medesimo Provveditore condividendo la rilevanza che il liceo in parola ha per la città, per il suo prestigio, la sua storia e la sua funzione educativa e culturale, nonché per un organico stabile e consolidato, si è adoperato, ottenendo che ogni determinazione circa l'autonomia dell'istituto sia rinviata all'anno scolastico 2000/2001 nella speranza che, nel contempo, il numero degli allievi possa raggiungere i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 233/98.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MIGLIORI, TORTOLI, PISTELLI, GNAGA e SPINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere - premesso che:

il Centro Factoring è un'azienda significativa del complessivo sistema imprenditoriale fiorentino, la cui efficienza, riconosciuta sia sul piano nazionale che internazionale, risulta evidente considerando che nel 1997 tale società ha realizzato un giro d'affari di oltre 1800 miliardi con un utile di circa 1700 milioni mentre i dati per il 1998 confermerebbero un ulteriore sviluppo;

la Cassa di risparmio di Firenze, azionista di maggioranza del Centro Factoring, avrebbe l'intenzione di cedere tale azienda ad una società milanese e che tale posizione ha provocato legittime reazioni dei lavoratori e dei sindacati, privi, a tutt'oggi, di informazioni e certezze sul loro futuro stante l'assenza di un vero e proprio tavolo negoziale in merito;

trattasi di ottanta famiglie di lavoratori fiorentini prive di ogni certezza per il futuro, in un contesto già preoccupante che vede a Firenze le crisi occupazionali di Nuovo Pignone, GIG e Banca Toscana -:

quali iniziative urgenti si intendano assumere onde assicurare ai lavoratori del Centro Factoring Spa di Firenze iniziative atte a chiarire e scongiurare le immotivate decisioni della Cassa di risparmio di Firenze in merito. (4-22189)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente, sulla base delle indagini effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze che, allo stato, sono in corso trattative tra Cassa di Risparmio di Firenze ed altro interlocutore per la cessione di quote del capitale sociale di Centro Factoring.*

Non si hanno notizie di esiti o sviluppi di tali trattative.

Sulla questione è aperto un confronto tra Cassa di Risparmio di Firenze ed Organizzazioni Sindacali dei lavoratori per la trattazione delle questioni inerenti alla posizione dei lavoratori del Centro Factoring.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

MOLGORA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

in data 14 dicembre 1998 gli insegnanti della scuola elementare di Pontaglio (Brescia) hanno organizzato uno spettacolo in lingua araba per gli alunni, con tanto di turni di partecipazione delle varie classi durante l'orario scolastico e senza alcuna traduzione del testo originale;

se nella scuola suddetta sia previsto l'insegnamento della lingua araba;

se risulti che la scuola abbia sostenuto con denaro pubblico tale spettacolo. (4-21375)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che dalla relazione del Direttore didattico del I circolo Palazzolo (Brescia) si evince in modo chiaro la correttezza della procedura seguita*

e la positività degli interventi culturali sottesi all'iniziativa alla quale fa riferimento l'interrogante.

Il dirigente scolastico ha al riguardo precisato che a Pontaglio non si insegna la lingua araba ma l'attenzione dei docenti all'uso dei diversi codici espressivi — ormai da tempo sollecitata dalla presenza in quella realtà scolastica di numerosi alunni provenienti da paesi extracomunitari e in gran parte di lingua araba — intende valorizzare processi e concreti progetti d'integrazione di costumi, tradizioni e modi espressivo-comunicativi che favoriscano l'incontro di culture differenti e la loro civile convivenza democratica.

La scelta di realizzare uno spettacolo in lingua araba ha permesso agli spettatori di immergersi nell'atmosfera di quella realtà e, nel contempo, di sperimentare il naturale disagio vissuto dagli amici stranieri al loro ingresso nella nostra scuola.

Lo spettacolo ha inteso essere il punto di partenza per lo sviluppo del tema dell'interculturalità nell'ambito del Progetto « Ragazzi 2000 » al quale aderiscono tutte le classi degli otto moduli didattici per l'anno in corso.

L'iniziativa è stata approvata dal collegio dei docenti, in data 29.10.1998, su proposta di dodici docenti della scuola, partecipanti al corso di intercultura, riconosciuto con decreto provveditoriale n. 15187/39 ed organizzato dal Comune di Chiari in collaborazione con la Caritas.

Il coinvolgimento delle famiglie degli allievi è stato pieno, corretto e rispettoso delle procedure che governano le sedute degli organi collegiali; sono stati, infatti, richiesti ed acquisiti i pareri favorevoli degli otto consigli di interclasse a livello di moduli e forniti dettagli dell'iniziativa medesima ai genitori degli allievi nelle assemblee di classe.

Trattandosi di un intervento strettamente didattico e programmato la rappresentazione è stata effettuata in orario scolastico.

Il direttore didattico ha infine precisato che l'iniziativa medesima non è stata sostenuta con denaro pubblico ma in collaborazione con il Centro di Aggregazione Gio-

vanile di Pontaglio e che lo spettacolo è stato presentato dalla Cooperativa teatro laboratorio di Brescia, ente citato anche nella documentazione predisposta per la scuola dalla consulta provinciale per l'immigrazione straniera.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con ordinanza ministeriale del 14 gennaio 1998 sono stati disciplinati i trasferimenti del personale docente della scuola;

la citata ordinanza consta di 63 articoli e 77 pagine;

l'ordinanza in questione è andata a complicare le scelte del numeroso personale docente e ad aggiungere ulteriore demotivazione allo stesso;

l'ordinanza prevede procedure che rendono più complicato l'iter dei trasferimenti in questione —:

se non ritenga indispensabile rivisitare la mega-ordinanza in questione, al fine di rendere più agevoli le procedure per tutto il personale della scuola che, avendone i requisiti, ha il diritto di chiedere il trasferimento. (4-15493)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, cui si risponde, si fa presente che la mobilità del personale della scuola è oggetto di contrattazione; le disposizioni relative a detta mobilità sono quindi contenute nel contratto collettivo nazionale decentrato.

L'ordinanza ministeriale riguardante detta mobilità emanata annualmente dal Ministero a norma del l'articolo n. 462 del Decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 — che si divide in tre titoli: uno riguardante il personale direttivo, uno il personale docente ed uno il personale amministrativo tecnico ed ausiliario — è rivolta precipuamente a dettare disposizioni circa gli adempimenti propri dei Provveditori agli studi; per quanto

concerne gli aspiranti ai trasferimenti la medesima ordinanza si limita, per ciascuna categoria di personale, ad indicare le modalità ed i termini di presentazione delle domande e la documentazione a corredo della medesima che, peraltro, in gran parte può essere sostituita da dichiarazione personale, a norma della legge n. 15/68 e della legge 127/97.

Le altre disposizioni contenute in ciascun titolo, come già precisato, non sono rivolte al personale interessato alla mobilità bensì ai dirigenti degli uffici scolastici provinciali per gli adempimenti di loro competenza.

A garanzia della trasparenza delle operazioni per gli interessati al movimento delle direttive per ciascuna categoria di personale devono prendere in esame tutte le varie situazioni secondo i contenuti del relativo contratto collettivo nazionale decentrato.

Si assicura comunque che compatibilmente con le predette esigenze criteri di sinteticità e snellezza sono e saranno costantemente tenuti presenti in occasione della redazione delle ordinanze in parola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere - premesso che:

l'esperienza più che ventennale di integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle classi comuni ha dimostrato che le risorse impegnate a loro favore si sono tradotte in migliore qualità per la scuola di tutti;

le indicazioni, definite dalla legge n. 449 del 1997 relative al rapporto 1:138, risultano assolutamente insufficienti rispetto alle effettive esigenze che dovrebbero essere soddisfatte da un rapporto di un insegnante di sostegno ogni 100 alunni;

la citata legge ha, peraltro, imposto altre gravi limitazioni con la soppressione delle norme che stabilivano il numero massimo di alunni per classe e la riduzione

del numero degli allievi nelle classi frequentate da ragazzi portatori di handicap;

le indagini in atto evidenziano un aumento del numero di alunni handicappati;

su disposizioni ministeriali i singoli provveditori agli studi stanno applicando in modo riduttivo le norme fissate dalla legge n. 449 del 1997;

nei casi esaminati il numero complessivo dei posti di sostegno risulta inferiore a quello dovuto in base al rapporto 1:138 fissato dalla legge, con conseguenze particolarmente punitive per le amministrazioni periferiche più scrupolose negli anni precedenti -:

quali urgenti iniziative intenda attuare affinché, per il prossimo anno scolastico, venga garantito in tutte le realtà provinciali almeno il rapporto di 1:138 con l'obiettivo di raggiungere gradualmente rapporti più favorevoli mediante la revisione annuale di tale coefficiente. (4-18561)

RISPOSTA. — Si risponde in merito alla problematica rappresentata nell'atto parlamentare indicato.

Al riguardo si premette che la legge 449/97, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, all'articolo 40, comma 3, ha fissato nuovi criteri per la determinazione dell'organico dei posti di sostegno (1 docente di sostegno per ogni gruppo di 138 alunni); inoltre al comma 1 del medesimo articolo, al fine di assicurare, comunque, il processo di integrazione degli allievi in condizione di handicap particolarmente gravi, ha previsto la possibilità di assunzione del personale docente specializzato anche in deroga a quanto indicato dal citato comma 3.

Tale previsione è stata ribadita dal decreto ministeriale 331 del 24 luglio 1998, recante disposizioni sulla riorganizzazione scolastica e sulla formazione delle classi, che ha anche previsto la possibilità di costituire classi con meno di 25 allievi, in presenza di alunni portatori di handicap o anche con meno di 20 allievi, in casi eccezionali.

Con la direttiva 238 del 19.5.1998, adottata in attuazione della legge n. 440/97, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, è stata data la possibilità di attivare progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione e ad assicurare il successo formativo di allievi con particolare forma di handicap.

La recente legge 23 dicembre 1998, n. 448, inoltre, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ha integrato l'articolo 40, comma 1, della nota legge 449/97, sottraendo la dotazione del personale di sostegno al vincolo della riduzione di personale imposto dalla legge medesima, per consentire di coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica.

Da ultimo, con il decreto ministeriale n. 72 del 22 marzo 1999, è stata data attuazione alle previsioni contenute negli articoli 26, comma 12, della citata legge 23.12.1998 n. 448 circa la rideterminazione dei criteri e dei parametri nella costituzione delle classi che ospitano gli alunni portatori di handicap.

Le disposizioni contenute nel decreto sopra citato hanno tenuto conto dell'ordine del giorno proposto dalla Camera dei Deputati ed accolto dal Governo in data 20 dicembre 1998, nonché delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione alla VII Commissione della Camera dei Deputati sul lo stato di attuazione e sulle prospettive di interventi in materia di integrazione scolastica degli alunni con handicap, svoltasi nel febbraio u.s.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

durante i lavori di un convegno organizzato dalla Fondazione Amici di Libberla e dal sindacato Gilda sarebbero trapelate le tensioni e i disaccordi creati all'interno della commissione ministeriale dei 44 saggi incaricati di elaborare un

programma dei nuovi saperi per la scuola dell'obbligo del duemila;

il testo dei nuovi saperi, peraltro già diffuso e sul quale è stata avviata la sperimentazione in 168 istituti, si sarebbe rilevato essere solo una sintesi di un gruppo di sei esperti capitanati dal professor Roberto Maragliano;

i restanti 38 esperti si sono allontanati già da un mese dalla commissione per gravi dissensi con il coordinatore Maragliano sui metodi e contenuti;

nonostante quanto sopra il professor Maragliano avrebbe dichiarato che « il testo diffuso è frutto di un attento lavoro di confronto e ricerca dei membri della commissione »;

il testo diffuso è estremamente criticabile nei contenuti che porterebbero ad una non condivisibile formazione generalizzata —:

quali immediati interventi intenda attuare per ritirare il testo, non condiviso dalla maggioranza dei componenti la commissione dei saggi, e già diffuso per la sperimentazione in ben 168 istituzioni scolastiche. (4-18585)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, cui si risponde, si fa presente quanto segue.

La Commissione dei Saggi ha elaborato un documento materialmente steso dal prof. Maragliano e comunque concordato e approvato da tutti i suoi membri. Tale documento è stato ufficialmente presentato — senza polemiche nè tensioni — All'Accademia dei Lincei il 20 marzo 1998.

Il documento non riguardava i nuovi saperi per la scuola dell'obbligo ma « Le conoscenze fondamentali per l'apprendimento dei giovani nella scuola italiana nei prossimi decenni ».

Successivamente è stato dato incarico a una più ristretta Commissione di sei membri di sintetizzare il testo del documento già elaborato in una più breve formulazione che riguardasse in particolare i « Saperi essenziali per la formazione di base ». Tale

documento è stato elaborato nel mese di marzo 1998 e sottoposto a consultazione presso tutte le scuole del paese di ogni ordine e grado.

Il documento di sintesi sui « Saperi essenziali per la scuola di base » non è mai stato sottoposto a sperimentazione in nessuna scuola. Le 168 istituzioni scolastiche cui allude sono forse quelle che stanno autonomamente sperimentando una gestione dei curricoli compatibile con il nuovo quadro dell'autonomia scolastica anche — in qualche caso — attraverso una riorganizzazione degli attuali programmi per obiettivi e competenze.

L'esame dei risultati della consultazione, affidato al corpo ispettivo e concluso nel marzo 1999 da una Commissione appositamente nominata, ha dato luogo a un rapporto che sarà oggetto di prossima diffusione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

gli istituti professionali di Stato rappresentano, oggi più che mai, una fonte primaria per la formazione lavorativa dei giovani;

l'edificio nel quale è ubicato l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « G. Ferraris » di Palmi (Reggio Calabria) sta per perdere le caratteristiche volute dalla legge per gli edifici scolastici in seguito alla predisposizione di una strada di collegamento Pille/ospedale;

l'edificio in questione avrà gli ingressi principali sulla nuova strada, a veloce traffico di emergenza, atteso che la stessa dovrà servire per il rapido collegamento con l'ospedale civico ed avrà, altresì, uno sbarramento murario, limite alla nuova strada, con ogni intuibile conseguenza sia per l'inquinamento acustico che atmosferico derivante dal traffico stradale che renderà inagibili gli uffici, le aule e gli innovativi laboratori di elettronica, informatica e compatibilità elettromagnetica;

inoltre il plesso scolastico in questione, recentemente ristrutturato, ammodernato ed adeguato alle norme di sicurezza ed agibilità ai sensi della legge n. 430 del 1991, verrebbe privato della centrale termica, della quale è prevista l'abolizione;

i terreni limitrofi all'edificio scolastico in questione risulterebbero liberi, disponibili ed idonei per la costruzione della citata via di collegamento e crea notevoli dubbi il fatto che gli stessi vengano salvaguardati dall'uso in questione;

la nuova strada di collegamento comporterebbe danni anche per l'istituto tecnico commerciale e per la scuola media « Minniti » (per quest'ultima è previsto l'abbattimento dell'alloggio del custode);

il dirigente provinciale, interessato del problema, ha definito « illegittime le procedure espropriative d'occupazione in via d'urgenza avviate dal comune di Palmi, non solo perché non ne è stata messa al corrente l'amministrazione provinciale, ma soprattutto perché il bene in questione è un bene patrimoniale indisponibile, il cui regime giuridico è regolato dall'articolo 828 per il quale questo bene non è soggetto all'espropriazione per pubblica utilità » —:

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di far desistere il comune di Palmi dal proseguire nella iniziativa intrapresa a danno di un plesso scolastico di primaria importanza per la formazione tecnica della forza-lavoro giovanile in un'area geografica che tenta di registrare un interessante sviluppo industriale, artigianale e commerciale intorno al porto di Gioia Tauro. (4-20796)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogante in merito alle problematiche rappresentate nell'atto parlamentare presentato.

Al riguardo si comunica che il competente provveditore agli Studi, interessato da questo Ministero della questione, si è attivato nelle sedi opportune, e, dopo aver attentamente esaminato le relazioni dei dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti nella situazione di nocumento derivante dalle iniziative intraprese dal Comune di Palmi, in

ordine alla costruenda strada Pille-Ospedale, ha promosso, presso gli Enti interessati, numerosi interventi intesi a mediare tra le parti alla ricerca di giuste soluzioni, con il dovuto riguardo all'eventuale situazione di pericolo più volte paventato dal Preside dell'I.P.S.I.A. « Ferraris » di Palmi (RC) come conseguenza della realizzazione dell'opera comunale in parola.

Per gli aspetti legali è stata informata anche la locale Avvocatura dello Stato che ha consigliato di perseguire la strada dell'accordo con l'Amministrazione comunale e di prendere in esame le soluzioni alternative prospettate dall'Ente locale predetto, perfezionando eventualmente o integrando opportunamente le proposte descritte in una nota comunale nella quale il sindaco, preso atto dell'invito dell'Avvocatura citata, ha fatto presente una serie di soluzioni possibili.

Recentemente il Provveditore agli Studi, informato dal citato dirigente scolastico dell'IPSIA « Ferraris » di un intervento in corso, capace di produrre un'interruzione di servizio per inagibilità dello stesso Istituto, è intervenuto presso gli Enti locali interessati.

In proposito, l'Assessore ai LL.PP. del Comune ha fornito assicurazioni circa l'impegno dell'Amministrazione comunale ad evitare ed a prevenire qualsiasi impedimento ostativo allo svolgimento dell'attività didattica, obbligandosi a realizzare una chiudenda che separi l'area scolastica da quella in cui si opera per la realizzazione della strada.

Si assicura, comunque, che il Provveditore medesimo non mancherà di continuare a seguire con la massima attenzione l'evolversi di tale situazione, nel massimo interesse dell'utenza scolastica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il circolo didattico « Don Lorenzo Milani » di Catania, grazie all'ottima guida del direttore didattico Giuseppe Luca ed alla

professionalità della corposa maggioranza dei docenti in servizio è riuscita ad appalesarsi come una vera comunità educante;

il citato circolo didattico è stato tra i primi ad anticipare la legge di riforma n. 148 del 1990, ha avuto il riconoscimento di « pilota » nel lavoro di integrazione degli alunni portatori di *handicap*, spicca per dotazione e applicazione di strutture informatiche ed è sede del VII Osservatorio d'area integrato per la dispersione scolastica;

da qualche anno l'insegnante Alberto Vaccino, rappresentante della CGIL scuola, sta creando grandi disagi all'istituzione educativa attraverso la sottoscrizione di immotivati esposti e la creazione di un clima di tensione che non facilita l'attività educativa quotidiana;

gli interventi del Provveditore agli studi di Catania e dei singoli Ispettori ministeriali susseguitisi hanno sempre evidenziato « il legittimo comportamento del direttore didattico del circolo Don Milani, in quanto mirato al buon andamento dell'amministrazione e al miglior raggiungimento del PEC della scuola »;

il collegio dei docenti ha sostenuto che i rapporti del dirigente con gli stessi « sono sempre stati connotati dal massimo rispetto delle persone, nella totale apertura al confronto democratico »;

appare strano all'interrogante come mai fino ad oggi non siano stati presi provvedimenti nei confronti dell'insegnante Vaccino, anche perché tra i compiti prioritari di un docente dovrebbe esserci quello della correttezza di comportamento per il buon andamento dell'attività didattica —:

se non ritenga indispensabile ed urgente attivarsi affinché siano intraprese iniziative nei confronti dell'insegnante Vaccino giacché un unico sindacato attraverso il suo rappresentante non continui ad intaccare il dovere, la convinzione, l'entusiasmo e la professionalità che hanno sempre contraddistinto dirigente ed insegnanti del circolo « Don Milani » di Catania. (4-20968)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con atto ispettivo n. 4-20968 del 25 novembre 1998 l'interrogante ha provveduto a denunciare i gravi disagi creatisi nel circolo didattico « Don Lorenzo Milani » di Catania a causa di pesanti e scorretti comportamenti assunti dall'insegnante Alberto Vaccino, rappresentante della Cgil scuola;

il citato insegnante ha creato, all'interno del circolo, un preoccupante clima di tensione rivolto particolarmente contro il direttore didattico Giuseppe Luca, il quale, grazie alla propria professionalità, congiunta a quella della maggioranza dei docenti, è riuscito ad evidenziare il circolo « Don Milani » quale vera comunità educante;

il presidente della IV municipalità di Catania in un sentito attestato di solidarietà ha espressamente scritto: « L'impegno e la professionalità degli operatori scolastici, con la guida del loro dirigente dottor Giuseppe Luca, ha fatto del circolo Don Lorenzo Milani di Catania un punto di riferimento culturale, ricreativo e promozionale per tutto il quartiere di Canalicchio »;

in occasione della celebrazione del ventennale dell'istituzione autonoma della direzione e nel trentennale della morte di Don Milani, anche il rappresentante del provveditore agli studi di Catania ha affermato che il circolo si è distinto per l'impegno nel portare avanti il processo di rinnovamento e nel dare un contributo decisivo e significativo alla soluzione dei tanti problemi del quartiere ed ha tenuto a sottolineare che tutto ciò è stato possibile grazie alla presenza costante ed all'impegno del dirigente scolastico con la stragrande maggioranza dei docenti;

ciò nonostante, l'insegnante Vaccino ha sottoscritto immotivati esposti contro il direttore didattico, Giuseppe Luca, riuscendo ad ottenere una ispezione, la cui relazione, presentata alla direzione generale, contiene notizie infondate, tendenziose, persino lesive della dignità del dottor Luca;

peraltro all'interrogante appare strano il fatto di come non siano stati presi provvedimenti nei confronti dell'insegnante Vaccino, tutelato dalla Cgil-scuola, anche perché tra i compiti prioritari di un docente dovrebbe esserci quello della correttezza di comportamento per il buon andamento dell'attività didattica;

il direttore generale dell'istruzione elementare ha avviato, nei confronti del direttore Luca, il procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, addebitando al direttore una serie di specifici adempimenti funzionali che andrebbero qualificati giuridicamente come altrettanti illeciti amministrativi;

nella procedura avviata nei confronti del direttore Luca, l'interrogante non può che ravvisare scelte esclusivamente basate su motivazioni politiche, piuttosto che su addebiti di qual si voglia altra natura —:

quali urgenti iniziative intenda avviare per garantire la dignità del dottore Luca, chiamato a dirigere una istituzione scolastica in un quartiere, peraltro estremamente difficile, della città di Catania;

se non ritenga che le ispezioni ministeriali dovrebbero non essere manovrate se non dall'intento preciso di valutare l'efficienza, la trasparenza e la correttezza con le quali si opera nelle singole istituzioni scolastiche;

quali garanzie possa dare di corretto comportamento da parte del direttore generale dell'istruzione elementare, che su pressioni di natura politica, ha avviato la procedura di trasferimento d'ufficio nei confronti del direttore Luca. (4-23205)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari concernenti la problematica situazione creatasi presso il Circolo Didattico « Don Milani » di Catania e si comunica che questo Ministero aveva disposto una visita ispettiva presso l'istituto in parola dandone incarico alla Prof. Angiolina Ponziano.*

Essendo emerso dalla relazione dell'ispettrice che il Direttore Didattico Luca

Giuseppe, con il proprio comportamento e le determinazioni assunte nell'esplicare la propria funzione, aveva determinato una grave conflittualità con alcune componenti del Circolo Didattico in parola era stato attivato nei confronti del medesimo specifico procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità in merito al quale però il Consiglio nazionale della pubblica istruzione in data 25.3.1999 ha espresso parere contrario.

Riguardo in fine al comportamento dell'insegnante Alberto Vaccino, allo stato, non risultano essere emersi addebiti o fatti contestativi a carico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI e POLIZZI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

gli ambiti disciplinari ed i titoli validi per l'ammissione ai nuovi concorsi a cattedre delle scuole medie e scuole superiori prevedono la possibilità di partecipazione per i laureati in giurisprudenza solo se il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica;

nei piani di studio vigenti presso la facoltà di giurisprudenza, università di Bari, non risultano compresi tutti gli esami citati;

ne consegue che ai laureati presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Bari verrà impedita la partecipazione ai nuovi concorsi a cattedra —:

se non ritenga necessario ed urgente prevedere una modifica dei titoli validi al fine di attuare un'equa partecipazione di tutti i laureati in giurisprudenza. (4-21316)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che la questione posta può considerarsi superata.

Sino all'anno accademico 2000/2001 infatti, tra i titoli previsti per l'accesso alla classe di concorso 19/A rientra anche la laurea in giurisprudenza senza specifico riferimento ai piani di studio.

Successivamente al citato anno accademico spetterà alle Università adeguare i piani di studio alle previsioni normative di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PAMPO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

secondo gli ultimi dati Istat, gli oneri sociali, dal 1992 al 1997 hanno registrato un incremento del 27,2 per cento, mentre le retribuzioni lorde sono aumentate del 14,6 per cento;

nel complesso il costo del lavoro è cresciuto del 18,2 per cento;

all'atto dell'insediamento il Ministro interrogato ha dichiarato che uno dei due punti più urgenti da affrontare era quello della riduzione degli oneri sociali per le imprese;

è risaputo che il costo complessivo del lavoro è conseguenza, anche, della presenza di percentuali relative ad oneri che nulla hanno a che vedere con l'impresa o, comunque, con il rapporto di lavoro;

tali oneri impropri andrebbero immediatamente eliminati dalla percentuale del costo del lavoro;

l'eliminazione degli oneri impropri del costo del lavoro, di fatto, abbasserebbero tale costo e consentirebbe alle imprese utili investimenti mirati allo sviluppo e, quindi, all'occupazione —:

quali concrete iniziative intenda assumere per completare la divisione tra previdenza ed assistenza;

quali provvedimenti intenda adottare affinché gli oneri impropri che gravano sul costo del lavoro siano eliminati al fine di

alleggerire la pressione fiscale che grava sulle imprese italiane. (4-20372)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare con i quali si lamenta l'incremento del costo del lavoro dal 1992 al 1997, per il peso degli oneri sociali, si pone in evidenza che già il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha introdotto l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, aveva soppresso il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e altre contribuzioni minori.*

Inoltre, la legge 448/98, ha ridotto i contributi previdenziali ed assistenziali di altri 0,47 punti. Tale percentuale risulta dalla soppressione dei contributi destinati a:

asili nido - pari 0,10,

ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani - pari a 0,16;

assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi pari a - 0,21 punti percentuali.

Il costo del lavoro risulta ulteriormente ridotto di 0,35 punti percentuali, per il venire meno del contributo GESCAL, che con la legge 335/95 era stato prorogato sino al 31 dicembre 1998. Pertanto, il costo complessivo del lavoro risulta ridotto di 0,82 punti percentuali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

PAMPO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

se sia vero che l'assistente sociale Paiano-Grassi, assunta a seguito di regolare concorso ed assegnata a Bergamo sia stata, poi, riassegnata a Potenza dopo qualche mese di permanenza nella provincia lombarda;

in applicazione di quale norma si sia prodotta tale riassegnazione, in quale atto risulti pubblicata, se risulti divulgata a tutte le vincitrici di concorso e con quale strumento. (4-21185)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, riguardante il trasferimento dell'assistente sociale Sig.ra Paiano-Grassi dalla sede di Bergamo a quella di Potenza si fa presente quanto segue.*

Con decreto ministeriale del 02.04.1990 era stato indetto un concorso pubblico a duecento posti di assistente sociale coordinatore VII q.f., distribuiti nelle varie Regioni fra le quali quelle della Puglia e della Basilicata (articolo 1).

Concluso l'iter concorsuale sono stati assegnati, nelle sedi previste, i candidati risultati vincitori secondo la rispettiva graduatoria di merito.

Successivamente, in seguito alla rinuncia da parte di alcuni vincitori, si sono rese libere delle sedi, nelle quali si è ritenuto, per motivi di equità, di riassegnare, prima di procedere all'assunzione degli idonei, i vincitori del concorso che avevano, precedentemente, espresso preferenza per le sedi che in prima assegnazione erano state distribuite ai vincitori successivamente dimessisi.

I movimenti di cui sopra sono avvenuti secondo le procedure di rito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

PAMPO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

se risulti vero che l'assistente sociale Carla Quarta, vincitrice di concorso ed assegnata a Bergamo sia stata, poi, riassegnata a Foggia dopo appena qualche mese di permanenza nella sede primaria di Bergamo;

se mai sia stata pubblicata la disposizione relativa alla riassegnazione della sede e quale sia l'atto di notifica per tutte le controinteressate a tale operazione. (4-21186)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, riguardante il trasferimento dell'assistente sociale Sig.ra*

Carla Quarta dalla sede di Bergamo a quella di Foggia si fa presente quanto segue.

Con decreto ministeriale del 02.04.1990 era stato indetto un concorso pubblico a duecento posti di assistente sociale coordinatore VII q.f., distribuiti nelle varie Regioni fra le quali quelle della Puglia e della Basilicata (articolo 1).

Concluso l'iter concorsuale sono stati assegnati, nelle sedi previste, i candidati risultati vincitori secondo la rispettiva graduatoria di merito.

Successivamente, in seguito alla rinuncia da parte di alcuni vincitori, si sono rese libere delle sedi, nelle quali si è ritenuto, per motivi di equità, di riassegnare, prima di procedere all'assunzione degli idonei, i vincitori del concorso che avevano, precedentemente, espresso preferenza per le sedi che in prima assegnazione erano state distribuite ai vincitori successivamente dimessisi.

I movimenti di cui sopra sono avvenuti secondo le procedure di rito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

presso il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (Cifda) Sicilia-Sardegna, con sede in Terrasini (Palermo) dall'8 al 12 giugno 1998 si è svolto un seminario relativo alla formulazione di una proposta di legge di modifica della legge n. 287 del 1993, organizzato dal ministero per le politiche agricole, con fondi a carico del bilancio del ministero medesimo, per quanto attiene agli oneri organizzativi concernenti il vitto ed alloggio dei partecipanti presso la struttura alberghiera « Azzolini Hotel » di Villagrazia di Carini (Palermo);

al suddetto seminario, oltre ai funzionari ministeriali e regionali regolarmente autorizzati, ha partecipato una dipendente, assunta con contratto a termine, dell'Istituto sperimentale per la patologia

vegetale (Ispave) di Roma, addetta alla segreteria, ma in servizio presso l'ufficio III della direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole priva dei prescritti requisiti di ordine tecnico ed amministrativo —:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il competente ufficio III della direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del ministero per le politiche agricole e l'Ispave ad autorizzare la persona su indicata a partecipare al seminario in questione, facendo gravare le relative spese di vitto ed alloggio sui fondi ministeriali;

quali provvedimenti intenda adottare per censurare il comportamento del dirigente preposto all'ufficio III della suddetta direzione generale del ministero per le politiche agricole che autorizzando la persona di cui trattasi a partecipare al seminario in parola, ha costretto i responsabili del Cifda Sicilia-Sardegna ad impegnare la relativa spesa di vitto ed alloggio sui fondi necessari per il rimborso delle spese dei funzionari regolarmente autorizzati a partecipare al seminario in questione.

(4-20993)

RISPOSTA. — *Il Seminario cui l'interrogante si riferisce, svoltosi presso il CIFDA Sicilia-Sardegna a Terrasini (PA) dall'8 al 12 giugno 1998, ha avuto ad oggetto la proposta di revisione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante: « disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».*

Lo svolgimento del suddetto Seminario ha avuto la finalità di addivenire alla formulazione di una proposta definitiva di revisione della legge 987/31, resasi necessaria per disporre di un quadro normativo più rispondente alle attuali esigenze in materia di controlli fitosanitari, contemperando le esigenze delle singole regioni, rappresentate dai propri delegati.

Pertanto sono stati invitati a partecipare i componenti del « Gruppo di lavoro per la revisione della legge 987/31 » istituito con decreto ministeriale 20 dicembre 1996 e

successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre figure professionali che potessero apportare con le proprie conoscenze tecniche un valido contributo alla stesura del documento.

Al Seminario hanno quindi partecipato esclusivamente le persone invitate da questo Ministero ed autorizzate dai propri organismi di appartenenza, con spese a carico di questa Amministrazione solo per quanto attiene al vitto e all'alloggio; si precisa in particolare che coloro i quali avevano finzione di docenza non hanno usufruito di alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.

In particolare, per quanto riguarda il personale dipendente dal Ministero, hanno partecipato, con apposita autorizzazione, n. 1 direttore amministrativo, n. 1 collaboratore amministrativo, n. 1 collaboratore agrario e n. 1 operatore amministrativo.

Vi è stata inoltre la partecipazione di un'impiegata dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale (impiegata agricola di III categoria — ramo amministrativo — con contratto a tempo determinato), utilizzata con funzioni di supporto amministrativo con l'autorizzazione dell'Istituto di appartenenza, che ha accettato di fornire la disponibilità professionale di una propria dipendente, senza ottenere alcuna remunerazione da questa Amministrazione per la prestazione effettuata.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere:

se, in riferimento ad una possibile riapertura delle trattative con la Commissione agricoltura dell'Unione europea in materia di registrazione delle denominazioni protette dei tre aceti balsamici (il « Tradizionale di Modena », il « Tradizionale di Reggio Emilia » ed il « Balsamico di Modena ») il ministero stia predisponendo qualche atto amministrativo idoneo per ottenere la citata registrazione ed in maniera conforme alle disposizioni recate dal regolamento Cee 2081/92, ad iniziare dal procedere secondo il disposto del suo articolo 17;

se, in caso si stesse verificando una tale circostanza, non ritenga di interpellare tutti i soggetti interessati alle rispettive produzioni, ivi compresi gli imprenditori che, pur non appartenendo al comprensorio della denominazione, legittimamente producono l'aceto balsamico di Modena. (4-23286)

RISPOSTA. — La procedura avviata dall'Italia per il riconoscimento comunitario dell'aceto balsamico tradizionale di Modena, dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e dell'aceto balsamico di Modena è quella semplificata prevista dall'articolo 17 del Reg. CEE n. 2081/92.

Nel corso del relativo iter istruttorio, il Ministero ha provveduto a riscontrare le richieste dei competenti uffici della Commissione UE, confermando la conformità dei disciplinari di produzione dei tre prodotti ed allegando le schede riepilogative della documentazione a suo tempo trasmessa.

Non risulta pertanto necessario né opportuno avviare un nuovo procedimento, interpellando nuovamente tutti i soggetti interessati alle rispettive produzioni.

In tal modo infatti si potrebbe inficiare la registrazione dei prodotti ai sensi del citato articolo 17, costringendo il Ministero e l'interprofessione a seguire la procedura ordinaria prevista dall'articolo 5 del Regolamento, con inevitabile allungamento dei tempi.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

PIVETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione, in più occasioni, ha ribadito la necessità di riformare la scuola e di avere un corpo docente di ruolo per le scuole di ogni ordine e grado, in particolar modo per le scuole elementari, dove la presenza di docenti stabili è particolarmente significativa per lo sviluppo psico-fisico del bambino;

risulta, invece, che nell'anno scolastico 1996-1997, alla classe I D della scuola elementare Quinqueremi di Ostia-Lido sono state assegnate le insegnanti di ruolo Gaetana Parrella per l'area linguistica e Nicoletta Rotoni per l'area logico matematica. Dopo 45 giorni l'insegnante Rotoni ha ottenuto il trasferimento ad altra classe, richiesto alla direttrice dottoressa Ornella Bergamini. Da quel momento quattro insegnanti si sono succeduti per l'area logico matematica;

nell'anno scolastico 1997-1998 nella stessa classe elementare, la II D, si sono susseguiti altri quattro docenti per l'insegnamento di tali materie;

nell'anno scolastico in corso, dopo appena quattro settimane dall'inizio delle lezioni, si sta ripetendo la stessa situazione di disagio per gli alunni della III D, che hanno già cambiato tre insegnanti, con l'aggravante della mancanza dell'insegnante di lingua inglese;

tutto ciò sta comportando una discontinuità didattica che disorienta i bambini nella loro ricerca di sicuri punti di riferimento psico-didattici e provoca continue modifiche nello svolgimento della programmazione curriculare con conseguente compromissione dell'apprendimento —:

quali iniziative intenda assumere per far sì che gli alunni della classe III D della scuola elementare Quinqueremi di Ostia-Lido ottengano l'assegnazione di un docente definitivo per l'area logico-matematica sino al termine del ciclo di studi in modo da garantire loro il fondamentale diritto allo studio;

quali provvedimenti si intendano adottare per garantire l'insegnamento obbligatorio della lingua inglese, attualmente sospeso per mancanza di personale docente.
(4-20278)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto parlamentare cui si risponde, il Provveditore agli Studi di Roma ha comunicato che nella scuola elementare Quinqueremi di Ostia-*

Lido, sezione D di tempo pieno, dall'anno scolastico 1996/97 al 1998/99, una delle due titolari, la docente Parrella, ha prestato servizio in qualità di titolare effettiva, garantendo la continuità didattica.

Per quanto riguarda l'area logico-matematica, di competenza della seconda titolare della medesima sezione, l'insegnante Rotoni, cui era stata affidata, nell'anno scolastico 1996/97, la prima classe di quella sezione, su sua domanda, in quel medesimo anno, è stata trasferita, per gravi motivi familiari sopraggiunti, anche con il consenso della collega Parrella, ad altra classe a modulo.

Al suo posto sono state assegnate docenti titolari che, però, essendo in possesso di competenza idonea per l'insegnamento della lingua straniera, sono state utilizzate, come specialiste, per tale insegnamento e, quindi, sostituite annualmente.

Giova precisare che nella scuola in parola su n. 39 docenti, n. 2 titolari sono stati destinati a prestare servizio all'estero e n. 1 svolge attività di tirocinio.

Il dirigente scolastico della scuola in argomento ha assicurato, ad ogni modo, che ogni movimento è avvenuto nel pieno rispetto delle norme di riferimento e con chiarezza nei confronti degli insegnanti e genitori, e che il livello di preparazione degli allievi di che trattasi risponde pienamente agli standard previsti.

Il competente Provveditore agli Studi ha ritenuto, comunque, opportuno aggiungere che l'attuale situazione di disagio, circa la discontinuità dell'insegnamento della lingua, verrà superata, quando, per effetto di trasferimento — si spera già dal prossimo anno scolastico — i posti di lingua verranno coperti da docenti titolari, che potranno, in tal modo, assicurare l'auspicata continuità didattica, della cui importanza per il completo sviluppo del bambino, non si può che condividere l'assunto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.'

PORCU. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

gli organi di stampa anno riportato l'agghiacciante notizia di un ragazzo disa-

bile di diciassette anni, frequentante una scuola media di Olbia che sarebbe stato letteralmente torturato, nelle ore di lezione, con una penna di plastica arroventata, sembra da un compagno di classe —

se sia stata accertata la veridicità di tale incredibile episodio di sadismo;

se il responsabile di tale inqualificabile gesto sia stato individuato;

per quali motivi il personale scolastico non sia riuscito ad evitare tale gravissimo episodio;

se sia vero inoltre che le autorità scolastiche abbiano tentato di « coprire » la vicenda;

in quale misura il drammatico caso in questione sia dipeso dai rilevanti tagli operati dal Governo nei confronti degli insegnanti di sostegno e del personale di assistenza;

quali provvedimenti di carattere generale vengono indicati dal Ministro al di là del lodevole impegno del personale, per garantire una serena integrazione scolastica dei ragazzi disabili; ed in particolare, quali metodologie siano adottate per preparare docenti e alunni ad accogliere in classe gli studenti con particolari problemi;

se e come il personale docente e di assistenza sia sensibilizzato ad una vigilanza viva e costante per il superamento di quelle difficoltà che sempre più spesso, purtroppo, si riscontrano nel mondo della scuola, e che, come nel caso dell'istituto di Olbia, rischiano di provocare, da un lato, inaccettabili penalizzazioni proprio dei soggetti più deboli, come i disabili, e dall'altro di screditare e vanificare anche il gravoso impegno quotidiano profuso dagli insegnanti. (4-18033)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, cui si risponde, si fa presente che la vicenda alla quale fa riferimento l'interrogante è stata oggetto di approfonditi accertamenti.*

Il Provveditore agli studi di Sassari ha infatti disposto due visite ispettive, una

prima appena venuto a conoscenza dell'episodio ed una seconda successivamente al fine di pervenire a più completi chiarimenti.

Dagli esiti di detti accertamenti è emerso che il gesto inqualificabile sarebbe stato compiuto poco prima del termine dell'ora di lezione in un momento di confusione.

Il responsabile è stato individuato in un allievo anch'esso vittima di una condizione di labilità psichica di origine socio-ambientale; l'allievo, che ha confessato di essere l'autore del gesto ha capito la gravità del gesto e, profondamente pentito, ha manifestato uno stato ansioso.

Dai colloqui e dalla documentazione acquisita non sono emersi comportamenti omissivi da parte degli insegnanti, i quali, viceversa, appena constatato l'accaduto hanno condotto immediate indagini con la dovuta riservatezza facendo affidamento sulla coscienza e sul senso di responsabilità degli allievi per ricercare l'autore del gesto.

Da parte sua il collegio docenti ha valutato con equilibrio la posizione dell'allievo responsabile ed ha adottato nei confronti del medesimo provvedimenti sanzionatori tenendo conto anche dei più diffusi e condivisi principi pedagogici che puntano sul sostegno e sul recupero.

La scuola non ha tentato di coprire la vicenda ma si preoccupa di salvaguardare l'immagine e la credibilità dell'istituzione scolastica perché anche l'altro minore « a disagio » non fosse esposto a pubblico vilipendio.

L'ispettore incaricato a conclusione delle sue indagini non ha comunque mancato di fornire indicazioni e suggerimenti per una più efficace azione di recupero da parte della scuola degli allievi in difficoltà anche con il supporto degli specialisti che operano in modo continuativo nelle scuole con compiti medico-socio-psicopedagogici e di orientamento.

Per quanto riguarda poi le osservazioni espresse dall'interrogante circa tagli operati nei confronti degli insegnanti di sostegno, giova precisare che la legge n. 449/97 recante misure di stabilizzazione della finanza pubblica, che ha fissato nuovi criteri per la determinazione degli insegnanti di sostegno (n. 1 docente per ogni gruppo di n. 38

allievi), non ha precluso la possibilità di assumere personale docente specializzato in presenza di casi particolarmente gravi, in deroga a tale rapporto; la successiva legge 23.12.1998 n. 448 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ha poi sottratto la dotazione del personale di sostegno al vincolo della riduzione del personale, imposto dalla legge 449/97, per consentire di coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica.

È stata prevista inoltre, con la direttiva 278 del 19.5.1998, adottata in attuazione della legge 440/97 — riguardante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi — la possibilità di sperimentare modelli efficaci di integrazione e ad assicurare il successo formativo di allievi con particolari forme di handicap.

Si osserva d'altra parte che, sulla base di una serie di riflessioni provenienti dagli uffici periferici, sembra rivelarsi più efficace, ai fini del reale inserimento dell'allievo in condizione di handicap, rispetto al rapporto lineare docente-alunno in difficoltà, un rapporto sistemico di integrazione alunno-rete progettuale, promuovendo una dimensione più ampia di intervento integrato, nel senso di una più ampia concertazione tra le risorse in vista anche di un più completo coinvolgimento di tutto il personale insegnante con un progetto di formazione di tutta la classe docente e di una formazione più specifica del personale di sostegno, in grado di garantire un lavoro di effettiva consulenza alle classi ed alla scuola.

Tali prospettive di intervento, intese a valorizzare risorse che il disabile ha comunque in sé, sono state ampiamente illustrate ai componenti la commissione cultura nel febbraio u.s. in occasione di una apposita audizione al riguardo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PORCU. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nell'edizione della *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1998 veniva fissata per il 29

luglio 1998 la prova per il concorso a trentaquattro posti di « collaboratore tributario » per gli uffici della direzione generale dell'Entrate per la Sardegna;

però la data di detta prova è stata anticipata di un giorno e che di tale variazione non si è avuta notizia in quanto la *Gazzetta Ufficiale* contenente l'avviso non era stata ancora distribuita nelle edicole, al momento dello svolgimento delle prove;

questo incredibile e inaccettabile disagio ha di fatto impedito a numerosi concorrenti di sostenere le prove concorsuali, ma ha anche causato danni non indifferenti perché molti completamente all'oscuro dei cambiamenti si sono recati a Cagliari, sede delle prove, quando il concorso era stato già espletato;

quanto è accaduto è chiaramente attribuibile alla diretta responsabilità del ministero delle finanze già per altro noto a tutti gli italiani per la grande arroganza con cui spesso tratta i cittadini contribuenti —:

se non intenda intervenire per risarcire i danni ai concorrenti danneggiati dall'incuria della pubblica amministrazione e procedere alla ripetizione delle prove d'esame per tutti coloro che sono stati tratti in inganno dal balletto delle date. (4-19637)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che la data per lo svolgimento della prova attitudinale per il concorso a 34 posti di collaboratore tributario da assegnare agli uffici della Direzione regionale delle entrate per la Sardegna è stata anticipata di un giorno (29 luglio 1998) e che di tale variazione i candidati non hanno avuto notizia, in quanto la *Gazzetta Ufficiale* contenente l'avviso non era stata ancora distribuita, chiede di conoscere, tra l'altro, se si intenda ripetere detta prova d'esame per coloro che risultano penalizzati da tale disagio.

Al riguardo, la competente Direzione generale degli affari generali e del personale ha comunicato che il bando di concorso a

complessivi 1790 posti di collaboratore tributario di VII qualifica funzionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale-Concorsi ed esami del 13 marzo 1998) prevedeva, all'articolo 8, comma 1, che le date e le sedi d'esame sarebbero state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1998.

Ciò posto, la medesima Direzione generale ha evidenziato che, a seguito di una serie di rinvii dettati da motivi tecnico-organizzativi, nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1998 venivano indicate, tra le altre, anche le sedi e la data dell'esame (29 luglio 1998) per il concorso di che trattasi, precisando che « eventuali ed ulteriori variazioni » sarebbero state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1998. In quest'ultima, la data per lo svolgimento della prova veniva fissata per il giorno 30 luglio 1998 e si rinviava alla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio successivo « ogni ulteriore variazione circa lo svolgimento delle prove »; infine, nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998 veniva precisato che la prova attitudinale per collaboratore tributario si sarebbe svolta, per la regione Sardegna, il 29 luglio 1998.

Ha precisato, quindi, la predetta Direzione generale che la mancata reperibilità della citata Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, contenente l'avviso dell'anticipo di un giorno, cioè dal 30 al 29 luglio 1998, della prova attitudinale di che trattasi non è imputabile all'Amministrazione finanziaria, in quanto la pubblicazione e la distribuzione sul territorio nazionale della Gazzetta Ufficiale non rientra nella competenza di questo Ministero e comunque non hanno rilievo ai fini della pubblicità legale.

Del resto, una gran parte di concorrenti ha partecipato regolarmente alla prova d'esame avendo potuto attingere informazioni in proposito presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria dislocati nella regione Sardegna o in altro modo.

Conseguentemente, la dimensione del fenomeno, cui si fa riferimento nell'interrogazione risulta limitata, atteso che in Sardegna è stata rilevata un'affluenza in per-

centuale pari al 43,48, tra le più alte dell'Italia meridionale e insulare.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PORCU. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 16 dicembre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — IV serie speciale concorsi ed esami n. 102, del 27 dicembre 1994, veniva bandito un concorso pubblico, per esami, a complessivi 1.461 posti di assistente amministrativo, nell'amministrazione del lavoro e della previdenza sociale; il terzultimo comma e articolo 5 del predetto decreto, recita testualmente: « La prova scritta avrà luogo nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale — 4° serie speciale « Concorsi ed Esami » del 10 marzo 1995;

da allora, questo concorso ha subito ben undici rinvii, come facilmente riscontrabile dalle Gazzette Ufficiali —:

quali siano le motivazioni per le quali detto concorso non viene espletato;

quali provvedimenti intenda assumere perché detto concorso venga svolto al più presto e comunque quali iniziative urgenti si prevede di adottare al fine di restituire un minimo di credibilità alle istituzioni. (4-21808)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.

Con decreto ministeriale del 16.12.1994, pubblicato nella G.U. — IV serie speciale « Concorsi ed Esami » n. 102 del 27.12.1994, è stato bandito un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1461 posti di Assistente Amministrativo, VI q.f., per il ruolo dell'Amministrazione Centrale e per il ruolo periferico.

Per il detto concorso sono pervenute, a questo Ministero, migliaia di domande di partecipazione, cosa che ha determinato sul

piano operativo una serie di problemi legati alla loro istruttoria.

A ciò è da aggiungere l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 469/97, con il quale sono state conferite alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni e di compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge n. 59/97 ed il conseguente D.P.C.M. 9.10.1998, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 05.01.1999, con il quale sono state individuate, in via generale, le risorse da trasferire alle Regioni.

Per quanto sopra si è reso necessario rinviare la pubblicazione della data per l'espletamento delle prove d'esame in vista del decentramento di funzioni, risorse umane e finanziarie e ridefinire, successivamente all'attuazione del decentramento, le piante organiche del Ministero, in relazione agli effettivi fabbisogni di personale.

Solamente dopo tali adempimenti, sarà possibile stabilire se sussistano i presupposti che giustificano l'espletamento del concorso in questione.

Da ultimo, si fa presente, che il prossimo avviso sulla data e sulla sede delle prove scritte, sarà pubblicato sulla G.U. della Repubblica, IV serie speciale « Concorsi ed Esami » del 21.12.1999.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

PROIETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Titolo II capo IV del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 1° febbraio 1996, modificato ed integrato con il contratto 13 dicembre 1996, regola le precedenze per i trasferimenti del personale docente, ed in particolare l'articolo 30 regola le precedenze ex articolo 483 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ex legge n. 104 del 1992 ed ex articolo 61 legge n. 270 del 1982;

il comma 5 del citato articolo dispone che il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati è condizionato a per-

manere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato;

la medesima disposizione altresì recita che « qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima — con l'esclusione del decesso del coniuge o del figlio o figlia assistiti — il docente viene reintegrato nella scuola (...) in cui era titolare al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato, eventualmente anche in soprannumero »;

non si comprende perché la disposizione citata non abbia incluso tra le cause che determinano il permanere del beneficio concesso anche la morte del genitore handicappato assistito, quasi che ci sia differenza tra il rapporto genitore-figlio e quello figlio-genitore che, invece, sono naturalmente improntate alla reciprocità, sussistendo anche legalmente un obbligo di assistenza sia a carico dei figli nei confronti dei genitori inabili, sia dei genitori nei confronti dei figli inabili;

più correttamente, la disposizione avrebbe dovuto comprendere l'esenzione per la morte di tutti i familiari assistiti per i quali sussisteva un obbligo giuridico di assistenza a carico del docente che abbia all'uopo ottenuto il trasferimento;

le disposizioni citate, altresì, non comprendono il caso del docente che, pur avendo richiesto ed ottenuto la precedenza secondo le disposizioni citate, avrebbe comunque ottenuto l'inclusione nella graduatoria ordinaria in base al punteggio conseguito, non usufruendo praticamente del beneficio;

seguendo un orientamento restrittivo e palesemente anticostituzionale si arriva all'estremo del docente che, avendo un punteggio sufficiente per ottenere il trasferimento in via ordinaria e definitiva, si vedrebbe non agevolato ma penalizzato dalla concessione della precedenza, in quanto, in caso di cessazione entro il quinquennio dei requisiti per ottenere i benefici, si vedrebbe revocare il trasferimento

per il quale aveva titoli sufficienti in via ordinaria senza usufruire della precedenza concessa;

la palese ingiustizia e contrarietà a norme imperative generali e costituzionali crea notevole disparità tra i docenti e forma un inevitabile contenzioso innanzi agli organi di giustizia;

la questione è di grande urgenza stante i ravvicinati termini per l'emanazione delle ordinanze ministeriali relative ai trasferimenti;

se non ritenga di emanare urgentemente norme interpretative che, sanando le disparità ricordate, precisino che il caso di morte del genitore assistito, per il quale il docente sia legalmente tenuto all'assistenza, non determina la cessazione dei benefici, e che, nel caso il docente trasferito, pur avendo richiesto ed ottenuto il riconoscimento delle precedenze ex articolo 30, non abbia usufruito del beneficio concesso in quanto titolare di un punteggio sufficiente per l'inclusione nella graduatoria ordinaria, il trasferimento debba, comunque, intendersi a titolo definitivo e non condizionato. (4-14409)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che, a seguito dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, le disposizioni che disciplinano la mobilità del personale sono, com'è noto, oggetto di contrattazione decentrata.

Le ordinanze che sono emanate al riguardo si limitano pertanto a regolamentare gli adempimenti organizzativi.

Per quanto concerne, in particolare, la problematica alla quale si fa riferimento riguardante la precedenza ex articolo 33 della legge 104/92 per assistenza a familiare portatore di handicap, il contratto decentrato sulla mobilità, sottoscritto in data 1.2.1996, ha modificato i criteri e le modalità di attribuzione delle precedenze a favore dei beneficiari delle succitate norme, prevedendo il trasferimento condizionato alla

permanenza, per un quinquennio, delle situazioni tutelate.

Ciò al fine di evitare inconvenienti verificatisi in passato e derivanti dalla possibilità, una volta venute a cessare le condizioni previste dalla legge, che i destinatari potessero continuare a beneficiare del trattamento riservato loro soltanto in funzione dell'assistenza da prestare ad un congiunto in situazione di handicap.

Tali criteri sono stati mantenuti nei successivi contratti.

Il personale che, in virtù della precedenza, ha ottenuto il trasferimento deve, pertanto, nel quinquennio, annualmente dimostrare con idonea documentazione il permanere dei presupposti che hanno dato titolo al beneficio di cui trattasi.

Il venir meno, durante il succitato periodo, delle condizioni richieste comporta la revoca del trasferimento ottenuto e, nel caso di mobilità interprovinciale, la restituzione dell'interessato alla provincia di ex titolarità.

Da tali clausole sono state invero escluse le situazioni particolari sopraggiunte derivanti dal decesso del coniuge o del figlio assistito.

In sede di contrattazione, infatti, è stato concordemente ritenuto che la perdita del coniuge ovvero di un figlio sia un evento più traumatico e quindi degno di maggior tutela rispetto anche al decesso del genitore assistito che è, nell'ordine delle vicende umane, un avvenimento temporalmente « naturale ».

I criteri e le modalità di assegnazione delle precedenze, così come modificati in data 1-2-1996, sono stati mantenuti nei successivi contratti.

Si fa presente infine che il personale ha, comunque, l'opportunità di scegliere se utilizzare il diritto di precedenza, ai sensi dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale decentrato, per il trasferimento condizionato al permanere dell'attività di assistenza nei confronti del familiare portatore di handicap oppure partecipare alla mobilità senza diritto di precedenza per ottenere un trasferimento definitivo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

RIVOLTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

risulta difficile, in alcuni casi impossibile, riuscire ad ottenere dai vertici dell'Istituto per il commercio con l'estero (Ice) informazioni sulla sua attività, non solo su richieste di singoli cittadini o dipendenti o rappresentanze interne, ma perfino di deputati della Repubblica italiana;

in data 11 marzo 1999 veniva diffuso all'interno dell'Ice un comunicato sindacale in riferimento alla situazione dell'Ice;

detto comunicato sindacale riporta alcune circostanze gravissime che si stanno verificando all'interno dell'istituto. Circostanze tali da ritenere che questo Istituto non sia più al servizio del pubblico, delle imprese, dello Stato italiano, o del commercio italiano all'estero, ma sia invece al solo servizio di se stesso, della sua dirigenza che si rifiuta di applicare quanto stabilito dalla legge di riforma, e da squalidi interessi di spartizione del potere, anche e soprattutto da parte di alcuni sindacati che tutto rappresentano, fuorché gli interessi dei lavoratori, interessi che portano ad assunzioni immotivate e tutt'affatto trasparenti, come risulta anche da altre interrogazioni presentate da colleghi parlamentari;

la situazione è degenerata, così come è evidenziato dal comunicato, anche e soprattutto a causa della disaffezione nei confronti dell'Istituto da parte della sua più alta carica, che con affermazioni comparse il 10 febbraio 1999 sulle agenzie di stampa, ha evidenziato la sua totale mancanza di capacità manageriali, doti peraltro a giudizio dell'interrogante assolutamente necessarie per quella posizione e su cui il Governo si era impegnato in un ordine del giorno accettato e mai rispettato;

le affermazioni a volte trionfistiche del Ministro Fassino sui risultati raggiunti dall'Ice dopo la presunta riforma del 1997 contrastano in modo evidente con la situazione descritta dal comunicato, dato

che non possiamo pensare che una situazione interna così problematica e di contrapposizione possa consentire di svolgere una qualsiasi attività in modo efficace ed efficiente —:

se e quando il Ministro del commercio con l'estero intenda richiamare il presidente dell'Ice al fatto che la prima regola per far funzionare una qualsiasi impresa è quella di avere ben chiari gli obiettivi che si vogliono conseguire, e le strategie, il metodo e gli strumenti indispensabili per raggiungerli. Questo è preciso compito dell'Istituto e dei suoi vertici, e la mancata chiarezza più volte espressa su quali siano questi obiettivi non è, come afferma il presidente, dovuta ai processi del legislatore, bensì alla manifesta incapacità manageriale della sua dirigenza;

se e quando il Ministro del commercio con l'estero intenda provvedere, in alternativa, a far sì che l'attuale dirigenza dell'Ice sia rimossa e sostituita con persone che possano dimostrare comprovata e pluriennale esperienza manageriale nel settore del commercio internazionale, così come riporta l'ordine del giorno Rivolta del 27 febbraio 1997 (punto 2 e punto 5), approvato dalla Camera dei deputati;

se e quando il Ministro del commercio con l'estero intenda, in alternativa alle due ipotesi sopra citate, adoperarsi affinché l'istituto cominci realmente a funzionare per svolgere i compiti e le attività per i quali il Governo italiano ha disposto uno stanziamento annuo di circa 300 miliardi, con buona pace dei contribuenti.

(4-23233)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Al riguardo, sulla base degli elementi forniti a questo Ufficio dall'Istituto Nazionale per il Commercio estero, si precisa quanto segue.

In applicazione della legge di riforma n. 68 del 1997 e del decreto legislativo n. 29/93, l'Istituto nazionale per il commercio estero ha dato via ad un processo di armonizzazione che riveste implicazioni as-

sai complesse, considerando che l'ICE è l'unico caso di ente che è uscito e poi rientrato nel comparto Enti Pubblici non Economici e quindi con una serie di situazioni pregresse da gestire in assenza di modelli organizzativi di riferimento.

Premesso che la legge di riforma dell'ICE ha attribuito a questo Istituto un'autonomia « regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria », un'autonomia, cioè, ancora più accentuata di quella prevista dalla legge n. 106/1989, si sottolinea che in questi due anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'Istituto, in accordo con le Organizzazioni sindacali, ha provveduto al reinquadramento di tutto il personale, attualmente nelle qualifiche inerenti al comparto EPNE e sono stati individuati i fabbisogni di personale per le diverse qualifiche professionali, dopo il rilevamento dei carichi di lavoro, effettuato a suo tempo dalla Funzione Pubblica.

È stato anche elaborato ed approvato il testo del Regolamento organico del personale dirigente e non dirigente. Sempre in accordo con le Organizzazioni sindacali l'ICE ha provveduto alla ristrutturazione della rete Italia, riorganizzando la presenza ICE sul territorio, iniziando anche un processo di mobilità del personale precedentemente in forza presso uffici provinciali, è successivamente confluito nei vari uffici regionali.

Anche per quanto riguarda la rete estera, di concerto con questa Amministrazione, l'ICE ha definito il relativo piano di ristrutturazione, individuando i punti di nuova apertura. Attualmente si sta anche procedendo alla definizione dell'organizzazione in tutte le sue diverse articolazioni di attività, in relazione alle funzioni che questo ente è chiamato a svolgere. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, inoltre, ha dato parere favorevole per indire i concorsi per dirigenti, uniformemente a quanto disciplinato in materia dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive integrazioni e modifiche. Sono anche allo studio i criteri per i passaggi di carriera tra le aree ed all'interno delle aree

(A-B-C), come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto EPNE 1999-2001.

Da quanto sopra evidenziato, si può tranquillamente affermare che l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero si è mosso in piena applicazione della legge n. 68/97, in via autonoma, ma del tutto legittima.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

ANTONIO RIZZO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere - premesso che:

il tratto stradale Sarno-Bracigliano della strada provinciale 70 in Sarno è stato purtroppo interrotto dalla frana che ha colpito nel maggio 1998 la Campania;

ad oggi nessun cantiere è stato aperto, né visibili iniziative tendenti a far pensare a qualche progetto risolutore sono apparse -:

se vi siano progetti per ripristinare la viabilità del tratto della strada provinciale 70 crollato in Sarno e in caso affermativo quando inizieranno i lavori così necessari per quell'area pedemontana ricca di agricoltura. (4-22196)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione presentata si rappresenta che questa Amministrazione non ha, dal 1976, competenza istituzionale per i finanziamenti di opere su strade provinciali, materia di competenza ormai degli Enti Locali ma gestisce, solo in caso di leggi speciali che ne prevedono l'intervento, semplici ripartizioni dei fondi tra le varie Amministrazioni e su precisa istanza di finanziamento delle stesse.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

ROTUNDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se risulti quanti siano i posti riservati alle categorie protette ai sensi della legge n. 482 del 1968 tuttora scoperti in provincia di Lecce nelle imprese private e negli enti pubblici;

quali aziende risultino con scoperture significative;

in particolare, se siano stati coperti quelli per i quali sono obbligati la Fiat-Hitachi, la Caripuglia, la Banca di Roma, la Telecom Italia, l'Enel, il Banco Ambrosiano-Veneto, le Ferrovie dello Stato, la BNL, la Banca Apulia, il Credito Italiano;

quali siano le aziende che non avendo adempiuto agli obblighi di legge abbiano subito l'applicazione di ammende.

(4-22626)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce ha comunicato quanto segue.*

I posti riservati alle categorie protette ai sensi della legge 482/68 sono 1.170 per le imprese private e n. 690 per le imprese pubbliche.

Le Aziende con scoperture più significative sono la Filanto S.p.a. di Casarano, la Filantò 92 s.r.l. di Casarano, la Nuova Adelchi di Tricase e la Telecom Italia S.p.a. di Napoli.

Per quanto riguarda le aziende obbligate la situazione è la seguente:

FIAT HITACHI - autorizzazione sospensione obblighi occupazionali sino al 31.12.98 condizionata all'assunzione del 50 per cento entro il 31.12.99,

CARIME S.p.a. - autorizzazione sospensione obblighi occupazionali condizionata all'assunzione di 2 unità entro il 1° trimestre 99 e altre 2 unità entro il 2° trimestre 99;

BANCA DI ROMA S.p.a. - reiezione richiesta di sospensione degli obblighi oc-

cupazionali, ricorso avverso il provvedimento (scoperture: 2 orfani e vedove, invalidi civili);

TELECOM ITALIA S.p.a. - scoperture: n. 5 invalidi per servizio, n. 7 invalidi del lavoro, n. 14 invalidi civili, n. 1 sordomuto;

ENEL S.p.a. - concessione del decreto ministeriale n. 14/GR del 21.3.96 ad assolvere agli obblighi occupazionali gradualmente;

BNL S.p.a. - concessione del decreto ministeriale n. 88/GR del 29.11.96 ad assolvere agli obblighi occupazionali gradualmente;

BANCAPULIA - Esonero parziale del 30 per cento (scoperture: n. 1 invalido civile di guerra, n. 1 invalido del lavoro, n. 2 invalidi civili, n. 1 orfani e vedove);

BANCO AMBROSIANO VENETO - n. 1 sordomuto;

CREDITO ITALIANO - totalmente coperta;

Relativamente, infine, alle aziende, che non avendo ottemperato agli obblighi di legge, hanno subito ammende, si rappresenta che le stesse vengono distinte, in base alle inadempienze, in tre fattispecie:

1) Mancata denuncia:

ENAIP - Lecce;

EDILSALENTO - Lecce;

QUARTA CAFFÈ - Lecce;

2) Manca richiesta di avviamento:

BIANCO IGIENE AMBIENTALE - Nardò;

TAGLIAFERRO Luigi - Corsano;

TELECOM - Napoli;

S.T.P. - Lecce;

SAES - Lecce;

ITALGAS - Lecce,

NESTLÈ - Lecce;

SIGA - Lecce;

R.D.A. FANITINI - Lecce;

BANCA MEDITERRANEA - Lecce;

SPATAFORA CALZATURE - Lecce;

ALIGROS - Lecce,

OFF. MECC. DEL SALENTO -
Lecce;

SOBIB - Lecce;

QUARTA CAFFÈ - Lecce;

3) Mancata assunzione:

GERBIS - Arnesano;

CONF. TRE G. - Veglie.

Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale: Antonio
Bassolino.

ROTUNDO. - *Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.* - Per sapere:

quali siano le motivazioni della man-
cata erogazione della pensione Inps alla
signora Mazzone Filomena Anna, vedova
Calasso, madre di 3 figli minori, residenti
a Galatone (Lecce) e quali iniziative in-
tenda assumere per una rapida definizione
della pratica, considerando la grave situa-
zione della signora. (4-22627)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interro-
gazione indicata l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale ha comunicato che la
Sede autonoma di produzione di Nardò
(Lecce) ha liquidato la pensione di reversi-
bilità n. 29500288 cat. So, in data 17 marzo
1999, alla Sig.ra Filomena Anna Mazzone,
nata a San Cesareo di Locco il 12.03.1953
e residente in Galatone.*

*Di tale trattamento pensionistico sono
altresì contitolari i figli minori della sud-
detta pensionata e del dante causa.*

*L'INPS ha fatto presente, infine, che il
pagamento dei ratei sinora maturati, è stato*

*disposto dal giorno 7 aprile u.s., per il
tramite dell'Ufficio Postale di Galatone.*

Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale: Antonio
Bassolino.

ROTUNDO e ABATERUSSO. - *Al Mi-
nistro delle finanze.* - Per sapere - pre-
messo che:

a seguito di formale decisione di isti-
tuire nella città di Lecce, come altrove,
l'Ufficio unico delle entrate, la direzione
regionale delle entrate per la Puglia, di-
spose che fosse bandito avviso pubblico per
l'acquisizione dei locali idonei ad ospitare
tale ufficio unico;

in esecuzione di tali disposizioni si
pervenne ad espletare, a cura degli uffici
del territorio, una procedura di valuta-
zione comparativa delle offerte pervenute
in ottemperanza dei termini prescritti dal
bando;

in data 30 aprile 1997, i funzionari
incaricati, Saraceno e Cataldi, con rela-
zione scritta, motivarono la scelta di ido-
neità dei locali della Socoge, rilevandone la
presenza di ogni requisito e sottolineando
che con tale «... si disporrebbe di un
immobile nuovo e rifinito, nelle infrastrut-
ture, secondo le più logiche esigenze fun-
zionali... »;

malgrado la relazione formulata dai
funzionari incaricati, a distanza di oltre un
anno, non sono stati definiti il pre-con-
tratto di locazione e gli ulteriori adempi-
menti idonei ad una rapida utilizzazione
dell'immobile prescelto;

addirittura, malgrado il bando pub-
blico, le offerte avanzate e l'espletamento
della valutazione comparativa, con esito
favorevole per l'immobile di proprietà
della Socoge di Lecce, il dottor Imbriani,
dirigente dell'Ufficio del registro di Lecce,
ha manifestato, con un anno abbondante
di ritardo, perplessità circa la scelta di
ubicare gli uffici in un unico edificio ed ha
persino suggerito l'acquisizione in loca-
zione di un immobile di proprietà della

società « Centrum » srl senza che tale determinazione fosse supportata da relazioni tecniche e motivazioni scaturenti da procedure concorsuali;

tale singolare ed arbitraria iniziativa tende a vanificare l'esito del bando pubblico, con pesanti conseguenze sia sui tempi di realizzazione dell'ufficio unico delle entrate sia sul piano del contenzioso amministrativo che da ciò si produrrebbe —:

quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare concretamente l'opzione per l'unicità degli uffici (opzione che corrisponde alle caratteristiche della città e alle esigenze dell'utenza) e, di conseguenza, per rendere operative le conclusioni della procedura di valutazione comparativa degli immobili idonei allo scopo, secondo quanto accertato dalla relazione dei funzionari incaricati. (4-17349)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per concludere, in tempi brevi, la procedura di acquisizione dell'immobile destinato ad ospitare l'ufficio delle entrate di Lecce.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che la procedura per l'acquisizione dell'immobile di che trattasi è stata oggetto di recenti sviluppi. L'Ufficio tecnico erariale, infatti, aveva deciso di sospendere il giudizio di congruità sul canone richiesto dalla società proprietaria (SOCOGE S.p.a.), in attesa che quest'ultima facesse conoscere la propria disponibilità a concedere in locazione soltanto una parte dell'immobile (7.000 mq su una superficie totale di 11.000 mq). A seguito della riformulazione in tal senso della proposta di locazione da parte della società offerente, l'Ufficio tecnico erariale ha rilasciato il visto di congruità sul canone di locazione richiesto dalla predetta società proprietaria dell'immobile.

Tuttavia, sono sopravvenuti taluni problemi che hanno rallentato ulteriormente i tempi per la predisposizione del relativo contratto di locazione. Infatti, nell'ambito di

un procedimento penale da tempo avviato, a seguito di un esposto, presentato da una società concorrente della SOCOGE Spa, concernente alcune irregolarità che sarebbero state commesse, dal comune di Lecce, nel rilascio della certificazione urbanistica relativa all'immobile di che trattasi, il magistrato incaricato ha disposto il sequestro della documentazione in possesso della Direzione regionale delle entrate per la Puglia.

Da ultimo, pur avendo ottenuto il rilascio, in copia conforme, di tale documentazione sottoposta a sequestro, la Direzione regionale delle entrate per la Puglia ha comunque rivolto un apposito quesito all'Avvocatura dello Stato, al fine di procedere alla definizione del rapporto di locazione.

Lo schema di contratto, una volta predisposto, verrà trasmesso alla Direzione centrale del Demanio per il nulla osta alla relativa spesa.

Infine, il predetto Dipartimento ha precisato che l'istituzione di due uffici circoscrizionali delle entrate previsti nella città di Lecce troverebbe giustificazione nell'obiettivo di porre tali strutture in posizione baricentrica rispetto al proprio bacino di utenza, escludendo, pertanto, che entrambi gli uffici delle entrate previsti in detta città possano essere ubicati nello stesso stabile. In tal senso, dopo l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Lecce. Si provvederà, in futuro, a verificare se sussistano esigenze tali da richiedere l'apertura di un secondo ufficio in altra zona della stessa città, dando avvio alla ricerca di ulteriori locali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RUFFINO. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Udine ed il sessanta per cento dei comuni del Friuli-Venezia Giulia hanno approvato ordini del giorno per richiedere l'istituzione di un'accademia di belle arti nella regione, che attualmente ne è priva;

l'amministrazione provinciale di Udine si è altresì impegnata a reperire e a mettere a disposizioni locali idonei;

tale proposta è sostenuta da un movimento di opinione, da esperti culturali e da insegnanti;

tra i sostenitori del progetto di un'accademia in belle arti in Friuli-Venezia Giulia va considerato il direttore dell'Accademia di Venezia, professor Antonio Toniato, in quanto la situazione di precarietà di spazi e di strutture in cui si trova l'istituto che dirige lo vedono costretto a riconsiderare seriamente le iscrizioni che ogni anno aumentano;

il quaranta per cento degli studenti iscritti all'accademia di Venezia provengono dal Friuli-Venezia Giulia e tale numero è limitato dalle difficoltà di trasferimento;

l'istituzione di un'accademia di belle arti nel Friuli-Venezia Giulia avrebbe il significato di avviare un centro di studio, di sperimentazione ed esperienze artistiche a tutto vantaggio del settore, compreso anche quello produttivo, che sempre più si avvale del contributo di figure specializzate nel campo dell'arte e della creatività artistica in genere;

in data 7 agosto 1996 la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia ha inviato il proprio parere favorevole all'istituzione di un'accademia in Friuli, sollecitando il Ministro in tal senso —:

quale sia l'intenzione del Ministro sulla possibilità di prevedere in tempi brevi l'apertura di un'accademia di belle arti in Friuli-Venezia Giulia, inizialmente come sede staccata di Venezia, che potrebbe essere collocata presso Villa Manin a Passariano o in un immobile all'interno della città di Palmanova. (4-11196)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, cui si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Com'è noto all'interrogante sono in discussione presso le assemblee parlamentari

progetti di complessivo riordino delle istituzioni di alta cultura.

Al momento, pertanto, pur ritenendo che l'iniziativa concernente l'istituzione di una Accademia di Belle arti nella regione Friuli Venezia Giulia sia supportata da indubbie considerazioni di utilità formativa, non si ritiene opportuno istituire nuove Accademie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

RUSSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a Castellammare di Stabia opera nel settore della cantieristica navale la Fincantieri cantieri navali spa;

il nuovo assetto di produzione voluto dalla nuova dirigenza (direttore ingegner Emilio Maione, nominato in sostituzione dell'ingegner Tirelli trasferito a dirigere la Fincantieri di Marghera), sta determinando nei fatti continua richiesta di lavoro straordinario e turni di lavoro massacranti per le maestranze, per recuperare i forti ritardi di produzione;

nonostante la Fincantieri di Castellammare di Stabia sia stata oggetto di cospicui nuovi investimenti, si continua ad operare con attrezzature obsolete tali da mettere in continuo pericolo la vita dei lavoratori: lo testimoniano anche gli ultimi episodi verificatisi alla movimentazione dei blocchi orizzontali Kamag che solo per puro caso non hanno prodotto vittime, peraltro per l'ultimo incidente vi è stato anche l'intervento del locale commissariato di polizia;

il nuovo assetto produttivo, che sta sperimentando una nuova metodologia di montaggio-scafo, sta portando ad un enorme ritardo dei tempi di produzione con conseguente aggravio dei costi di produzione, vanificando gli sforzi sin qui compiuti per il rilancio della cantieristica a Castellammare, nonché una perdita enorme di posti di lavoro in una zona fortemente colpita dal fenomeno disoccu-

pazione, (non ultimi i licenziamenti operati dalle ditte che operano nel settore navale per oltre duecento lavoratori);

con l'avallo anche delle organizzazioni sindacali all'interno degli stabilimenti Fincantieri si registrano numerose presenze di ex lavoratori della Fincantieri attualmente in prepensionamento, che sotto varie forme prestano la loro opera con le ditte che operano all'interno della Fincantieri, favorendo una concorrenza sleale nel mercato del lavoro, penalizzando ulteriormente la grande massa dei disoccupati —:

quali iniziative si intendano adottare per garantire la salute dei lavoratori ed evitare nuovi incidenti sul lavoro;

quali iniziative si intendano adottare per il mantenimento dei livelli occupazionali e *standard* qualitativi;

quali iniziative si intendano adottare per una leale concorrenza nel mercato del lavoro che non mortifichi i disoccupati.

(4-20645)

RISPOSTA. — *In relazione al suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto è emerso dagli accertamenti, effettuati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, presso la Ditta FINCANTIERI Cantieri Navali Italiani S.p.a, stabilimento di Castellammare di Stabia.*

Per quanto concerne il lavoro straordinario, eccedente le 48 ore settimanali, effettivamente lo stesso è risultato essere praticato con la seguente frequenza mensile: per il 1997 dalle 1.083 ore alle 5.454 per il 1998 dalle 1.072 ore alle 4.828 ore. A giustificazione del suindicato ricorso al lavoro straordinario la Ditta ha addotto come motivazione che « le fasi che presiedono alla attività costruttiva della nave prevedono appuntamenti improcrastinabili, per il rispetto delle sequenze di costruzione e per l'assolvimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell'armatore. In tale contesto il ricorso a prestazioni straordinarie può aver luogo in coincidenza con le sud-

dette scadenze e riguardare limitate aree professionali dello stabilimento, segnatamente le categorie addette al montaggio ed allestimento delle costruzioni. Le principali figure professionali maggiormente coinvolte nel processo produttivo aziendale sono i carpentieri, saldatori ed allestitori». Si è rilevato, tuttavia, una diminuzione del lavoro straordinario, successivamente alla visita ispettiva, tale da raggiungere circa la metà di quello precedentemente effettuato.

Per quanto sopra esposto, sono stati applicati a carico del responsabile e della Ditta i previsti provvedimenti sanzionatori, previsti per il superamento dell'orario di lavoro oltre il limite fissato, per tutto il 1997 e fino al 28 settembre per il 1998, in ottemperanza al disposto della legge 689/81.

Dagli accertamenti è, inoltre, emerso che 9 lavoratori, della ex Fincantieri o in prepensionamento, sono risultati essere, per gli anni 1997-1998, soci, amministratori o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con ditte esterne, operanti all'interno dello stabilimento in argomento.

Allo scopo di quantificare l'incidenza infortunistica nell'ultimo biennio, sono stati consultati i relativi registri aziendali, suddividendo i singoli eventi per durata di assenza degli operai dall'attività lavorativa. Dagli stessi non sono risultati incidenti mortali. Al riguardo, si deve far presente che l'azienda ha redatto i piani di sicurezza ed ha svolto e svolge attività di formazione-informazione per le maestranze, in materia di sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di riferire più compiutamente si rappresenta che per l'attività di « cantiistica navale » l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro applica un tasso medio del 115 per mille. Per l'azienda di cui trattasi, nell'anno 1997, è stato richiesto un premio del 155 per mille e per il 1998 del 138 per mille, mentre per l'anno in corso tale premio è ulteriormente diminuito al 104 per mille.

Si rappresenta, infine, che sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause e le circostanze di infortuni sul lavoro, subiti dai dipendenti della Fincantieri, su

incarico della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

RUZZANTE e MANZATO. — *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche risorse agricole.* — Per sapere — premesso che:

il canale di alimentazione della centrale idroelettrica Enel di Zevio ha subito un grave dissesto (a causa di eventi calamitosi sono collassate per circa due chilometri le sponde in calcestruzzo);

tale canale fornisce direttamente la portata necessaria al canale LEB, gestito dal Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio - Euganeo - Berico;

per questo motivo il LEB afferma non essere più in grado di derivare l'acqua per usi irrigui fornita a 5 consorzi elementari (Adige Bacchiglione, Bacchiglione Brenta, Euganeo, Riviera Berica e Zerpano Adige Guà);

risulta così impossibile attuare il servizio irriguo di un territorio dell'estensione di ben 140.000 ettari nell'ambito delle Province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia;

sono prevedibili gravi danni per l'agricoltura;

in aggiunta alle perdite economiche, verranno indubbiamente a determinarsi situazioni diffuse di disagio igienico-sanitario a causa della mancata immissione dell'acqua dell'Adige nelle reti consorziali variamente interessate da scarichi civili e/o industriali. Le situazioni più preoccupanti riguardano comunque, in particolare, i fiumi Fratta e Guà che raccolgono i deflussi provenienti dalle vallate del Chiampo e dell'Agno;

dal punto di vista operativo, gli uffici tecnici consorziali stanno definendo, congiuntamente al Consorzio LEB ed alla regione Veneto, gli interventi che si rendono necessari per una alimentazione anche

parziale del canale LEB; le alternative non possono che essere due:

a) l'Enel garantisce un flusso minimo all'interno del canale di adduzione alla centrale Zevio;

b) viene allestito un gruppo provvisorio di emergenza per l'alimentazione diretta del canale LEB, dall'Adige, per almeno 12-15m cubi/s.;

entro brevissimo termine l'Enel definirà la possibilità o meno di utilizzare il proprio canale. Contemporaneamente è in atto la ricerca dei gruppi di sollevamento ed è già stato definito l'insieme delle opere civili da realizzare;

in ogni caso, non potrà essere raggiunto il flusso ottimale necessario, ogni singolo Consorzio sta predisponendo una serie di interventi in grado di reperire ulteriori disponibilità idriche anche da corsi d'acqua diversi dall'Adige ed in grado di razionalizzare al distribuzione del proprio comprensorio irriguo —

se il Governo sia a conoscenza dell'accaduto;

in che modo il Governo intenda attivarsi per rimediare alla grave situazione venutasi a creare;

quali interventi intenda realizzare, in caso di grosse perdite economiche delle aziende agricole. (4-19098)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

A seguito di intensi eventi meteorologici, verificatisi nel giugno 1998, si sono evidenziati dei dissesti lungo i giunti di alcune piastre del rivestimento interno del canale pensile Sava (sito in località Zevio in provincia di Verona che fornisce direttamente la portata necessaria al canale del comprensorio consortile L.E.B.) con conseguente rischio di allagamento delle aree limitrofe abitate. Per motivi di sicurezza l'ENEL, che gestisce il canale e provvede alla sua manutenzione attraverso una periodica attività di controllo da parte di personale specializzato (il canale di deriva-

zione è infatti controllato ogni giorno per tutta la lunghezza e su entrambe le sponde), ha deciso di effettuarne lo svuotamento in tempi molto rapidi. Tale manovra però ha provocato, per alcuni tratti del canale, il distacco delle piastre di rivestimento.

L'ENEL precisa che a questo riguardo furono immediatamente attivati i tecnici che permisero di assicurare entro i 10 giorni successivi dalla data del dissesto, la portata di 12 M³/s al canale L.E.B. e, dopo le opportune verifiche di sicurezza, fu consentita il 17 luglio, l'immissione della totale portata d'acqua connessa al L.E.B. (17 m³/s).

Inoltre il canale del Consorzio non è mai stato all'asciutto, in quanto parte della portata poteva essere captata dall'immissione nel canale di scarico di alcuni rii naturali o direttamente dall'Adige. Per quanto riguarda le attività di manutenzione, i dovuti interventi su parti consistenti del canale sono stati effettuati negli anni tra il 1993 e 1995 mentre, per completare il programma di manutenzione, l'ENEL ha predisposto altri interventi per il periodo 1999-2003. Per questo tipo di impianti non sono invece previsti collaudi statici periodici.

La situazione irrigua ed ambientale della zona, dopo gli interventi dell'ENEL, è risultata soddisfacente, come confermato nel corso della conferenza stampa del 6 agosto scorso, tenutasi a Padova alla presenza dell'Assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile della Regione Veneto, del Presidente del L.E.B., del Presidente dell'Unione Regionale Bonifiche e del Direttore ENEL della Produzione Alpi Nord-Est di Trento.

Infine l'ENEL, ha iniziato i lavori di rifacimento del canale il 1° ottobre scorso, in coincidenza con il termine della stagione irrigua, in modo da garantire, per la metà di aprile 1999, e comunque per l'inizio della successiva stagione irrigua, il ripristino dello stato precedente al dissesto in questione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

SAIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

la strada statale 602 è un'arteria a traffico molto intenso che attraversa una zona popolosa dell'hinterland di Pescara e passa anche all'interno della frazione S. Teresa di Spoltore, creando enormi disagi e pericoli ai suoi numerosi abitanti;

sulla strada si verificano quasi quotidianamente incidenti più o meno gravi, molti dei quali causati dalla scarsa manutenzione, dalla mancanza di marciapiedi, dall'insufficienza della segnaletica, dalla mancanza di semafori, eccetera;

da molto tempo ormai sarebbe stato approvato e finanziato il progetto per la sistemazione della strada, almeno nel tratto che attraversa la frazione S. Teresa di Spoltore ma, non si capisce per quali motivi, viene continuamente ritardata e rinviata l'esecuzione dei lavori —:

se il Governo non ritenga opportuno ed urgente intervenire nei confronti dell'Anas per chiarire i motivi per i quali si stanno verificando tanti ritardi nell'esecuzione dei predetti lavori, e affinché si proceda rapidamente a sbloccarli e ad avviare subito la sistemazione della predetta strada statale 602. (4-21688)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto ispettivo cui si risponde, l'Ente Nazionale per le Strade cui sono state richieste notizie in merito rappresenta che la S.S. 602 « di Forca di Penne » si estende per circa Km. 60, dall'innesto con la statale 153, in località Cepagatti all'innesto con la statale n. 16-bis, in località Villa Raspa e attraversa numerosi centri abitati tra cui S. Teresa di Spoltore registrando alti flussi di traffico con conseguenze anche sull'incidentalità.*

L'ANAS riferisce di aver provveduto alla manutenzione ordinaria di tali tratti e di aver trasmesso al competente Compartimento della viabilità di Pescara, le proposte di interventi migliorativi predisposte dalla Provincia di Pescara per l'istruttoria tecnica, cui farà seguito l'individuazione della possibile copertura finanziaria.

L'Ente comunica, infine, che detta Provincia ha in corso la progettazione di una bretella di collegamento della statale in questione in corrispondenza del costruendo Centro Agroalimentare Villanova di Cepagatti, con l'asse attrezzato Chieti-Pescara.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

SBARBATI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

il professor Vincenzo De Simone è docente di educazione fisica di ruolo in servizio presso la scuola media statale « A. Roncalli » di Gragnano (Napoli);

nell'anno scolastico 1998/1999, precisamente dal 18 settembre 1998, gli sono stati assegnati i corsi scolastici A/B/C pari a nove classi presso cui è deputato a svolgere le diciotto ore settimanali di insegnamento di educazione fisica;

dal 18 settembre 1998 al 23 novembre 1998 ha svolto regolarmente l'insegnamento di ore due di educazione fisica settimanali presso la classe prima sezione C composta da venti alunni normodotati più uno portatore di *handicap* e dal 24 novembre 1998, data di attuazione della sperimentazione di cui a margine, non è più deputato a svolgere l'insegnamento di due ore di educazione fisica nell'intera classe (prima sezione C) e probabilmente non sarà neanche deputato a valutarla interamente a fine del primo quadrimestre;

dal 24 novembre 1998 è avviata nella scuola media statale « A. Roncalli » di Gragnano (Napoli) una sperimentazione a classi aperte, proposta del dirigente scolastico in sede di collegio dei docenti ed approvata a maggioranza, ove operano soltanto i docenti di materie letterarie, scienze matematiche, educazione tecnica, educazione fisica;

in sede di discussione sono state ampiamente rappresentate le perplessità in merito all'attuazione della predetta sperimentazione;

le classi coinvolte nella sperimentazione sono le prime sezioni C/D/I con la presenza di un portatore in ognuna di essa sin dall'inizio dell'anno scolastico 1998/1999 con il beneficio del relativo sostegno;

al professor Vincenzo De Simone è stata affidata una (classe - gruppo) composta da alunni delle prime sezioni C (11 alunni) /D (8 alunni + 1 alunno portatore) /I (12 alunni + 1 portatore) dalla denominazione « gruppo uno » (abbreviato G1) per un totale di 33 alunni di cui trentuno alunni normodotati più due portatori di *handicap*, presso cui espletare l'insegnamento di 2 ore di educazione fisica settimanali nell'ambito della sperimentazione;

per il normale insegnamento delle lezioni per l'anno scolastico 1998/1999 è stata rispettata l'applicazione della normativa riguardante la formazione delle classi con la presenza di alunni in situazione di *handicap* per cui la prima classe sezione C risulta composta da 20 alunni normodotati più un alunno portatore col relativo docente di sostegno; la prima sezione D da 23 alunni normodotati più un alunno portatore col relativo docente di sostegno e la prima sezione I da 21 alunni normodotati più un alunno portatore col relativo docente di sostegno;

per la sperimentazione a classi aperte, in vigore dal 24 novembre 1998, non è stata rispettata la normativa riguardante la formazione della classe di 20 alunni più un alunno portatore. Infatti, sono state formate (classi - gruppo) da 31 alunni normodotati più due alunni portatori con un solo docente di sostegno per l'espletamento della disciplina dell'educazione fisica ed anche per le altre materie;

gli alunni in situazione di *handicap* seguiti dal docente con titolare di sostegno bisognerebbe, per le loro particolari patologie, di un contesto scolastico non eccessivamente numeroso per poter recuperare in maniera idonea un insegnamento particolarmente e validamente mirato a soddisfare le loro peculiari condizioni ed esigenze psicomotorie, nell'ottica di un gio-

vamento efficace ed adeguato alla loro possibile crescita psicofisica globale —:

se non intenda intervenire per ripristinare il rispetto della normativa che regola la formazione delle classi e il rapporto tra alunni portatori di *handicap* e alunni normodotati per classe, al fine di non vanificare il processo di integrazione, e dato che la sperimentazione non può essere svolta disattendendo la normativa vigente. (4-23851)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata e si comunica quanto segue.

La problematica riguardante l'integrazione degli allievi portatori di *handicap* è stata oggetto di discussione nel febbraio ultimo scorso presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

In quella sede è stato manifestato ampio consenso al principio che l'integrazione scolastica debba mirare alla realizzazione delle risorse che ogni disabile possiede.

Ed invero, proprio per favorire l'integrazione scolastica degli allievi portatori di *handicap*, gli organi di governo della scuola media « Roncalli » di Gragnano, nell'ambito delle iniziative connesse alla sperimentazione dell'autonomia, hanno adattato il metodo di insegnamento a classi aperte — peraltro già previsto dalla legge 4 agosto 1977 n. 517 proprio per favorire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* — che è stato regolarmente comunicato all'Ufficio Scolastico Provinciale.

La sperimentazione, che ha avuto inizio in data 24 novembre 1998, è stata approvata dal collegio docenti in data 2 settembre 1998 con il voto favorevole di 51 docenti su 55 presenti.

Giova precisare, comunque, quanto già rilevato dall'interrogante ed in particolare che nella scuola le classi sono costituite, in presenza di allievi portatori di *handicap*, nel rispetto della normativa vigente al riguardo.

L'esperimento di flessibilità dei gruppi classe, che ha coinvolto gli allievi di tre prime classi della scuola in parola, prevede la costituzione di un maxi gruppo di 33 allievi, composto sempre dagli stessi allievi

nelle ore di educazione fisica e di educazione tecnica; il gruppo è condotto per le ore di educazione fisica da due docenti in compresenza, il Professor De Simone Vincenzo, titolare di educazione fisica ed il Professor Naclerio Ferdinando, docente di educazione fisica e titolare di sostegno i quali sono liberi di programmare presenze temporali.

I docenti in parola hanno concordato di dividersi il Gruppo di 33 allievi in modo che ciascun docente fosse responsabile dell'insegnamento dell'educazione fisica nei confronti di un gruppo di 16/17 alunni.

Ovviamente gli allievi portatori di *handicap* sono inseriti nel Gruppo del professor Naclerio.

Il medesimo gruppo si costituisce anche per l'insegnamento dell'educazione tecnica ed anche in questa occasione vi sono due docenti della materia.

Gli allievi delle tre prime classi in questione si ridistribuiscono in gruppi misti, con diverse modalità, nelle ore delle materie letterarie, scienze e matematica sempre in modo da garantire un rapporto di 1 docente per n. 15 allievi circa; ciò al fine di consentire la massima individualizzazione dell'insegnamento.

Detto metodo di insegnamento consente quindi di realizzare, in orario curricolare, insegnamenti individualizzati su gruppi omogenei, — per un'azione contestuale di recupero, sostegno e potenziamento, — e nel contempo insegnamenti integrativi dell'offerta formativa: esso inoltre stimola una circolarità di esperienze umane e culturali oltre i limiti del contesto classe nella quale il processo d'integrazione dell'allievo portatore di *handicap* riceve certamente input efficaci per le frequenti occasioni di scambi personali che arricchiscono il vissuto relazionale dell'alunno.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SELVA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità. — Per sapere — premesso che:

nella mensa della scuola « Longhena » del Lido di Venezia sono stati riscontrati

valori elevati di carica batterica totale nelle cosce di pollo, presenza di coliformi totali e uno stato igienico inaccettabile in cucina, mosche intorno ai fornelli e cibi scaduti da tempo in frigorifero;

il mancato rispetto delle più elementari norme igieniche potrebbe causare gravi danni alla salute degli studenti come la salmonella;

i genitori dei bambini si sono da tempo rivolti alla magistratura con due esposti e 200 firme;

sono stati effettuati controlli dell'Ussl e dei Nas, ma, in barba alla legge sulla trasparenza, non sono stati resi noti i verbali;

gli studenti sono attualmente costretti a portarsi da casa il pranzo —:

quali iniziative si intendano adottare perché sia assicurata la massima garanzia di igiene e salubrità degli alimenti consumati nella mensa scolastica;

quando e quali controlli siano stati fatti nelle altre mense scolastiche d'Italia e quali le inadempienze riscontrate.

(4-22219)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, cui si risponde, alla quale si risponde anche a nome del Ministero della Sanità si ritiene opportuno premettere che ogni competenza in materia di mense scolastiche è dalle vigenti normative demandata alla competenza degli enti locali.*

Per quanto riguarda il caso evidenziato dall'interrogante dagli elementi acquisiti dal Provveditore agli Studi di Venezia presso il direttore didattico e presso il comune di Venezia risulta che l'Amministrazione Comunale di Venezia ha affidato alla Ditta LABOR S.C.R.L. di Toritto (BA) la gestione dei centri cottura di Ve-Ca Savio e della Scuola San Giovanni Bosco di Ve-Lido e del litorale di Treporti, Ca Savio e Cavallino per il periodo relativo all'a. s. 1998/99. La predetta Amministrazione Comunale si avvale, per il controllo della qualità del Servizio di refezione, della Ditta LACHIVER ALIMENTI S.A.S. di Verona.

A seguito dei numerosi controlli effettuati da tale ditta presso il centro di cottura San Giovanni Bosco di Ve-Lido nonché presso i refettori delle scuole servite, sono state rilevate irregolarità in materia di osservanza delle norme sulla corretta prassi igienica e di modalità di conservazione degli alimenti. Dette irregolarità sono state successivamente oggetto di contestazione alla Ditta appaltatrice con conseguente applicazione delle relative penalità.

Si precisa che, oltre ai controlli effettuati dalla Ditta LACHIVER ALIMENTI, si sono altresì avuti ripetuti sopralluoghi, anche da parte del personale del dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. e dei NAS di Treviso.

Il perdurare degli inadempimenti da parte della ditta LABOR ha infine indotto l'Amministrazione Comunale a presentare ricorso al TAR del Veneto per ottenere la risoluzione del contratto.

In data 17 marzo 1999, il predetto TAR ha respinto tale istanza. Comunque l'Amministrazione Comunale è intenzionata a ricorrere avverso la citata decisione.

Si evidenzia inoltre che, da quanto emerge dalla nota della Direttrice Didattica, attualmente l'utenza che fruisce dei servizi o di mensa è minima. Gran parte degli alunni si avvale infatti per il « momento del pasto » di soluzioni alternative.

Nelle scuole interessate esiste un comitato mensa, formato dai genitori, che controllano i refettori, l'orario dei pasti e la loro distribuzione.

Da parte sua il Ministero della Sanità ha precisato che relativamente alla « coscia di pollo cotta » consegnata alla « Lachiver » da parte della scuola elementare « Penzo » di Venezia Lido, le analisi eseguite non hanno messo in evidenza irregolarità e gli stessi « valori microbiologici sono risultati compatibili con la tipologia e manipolazione subita » (carica mesofila a 320 pari a 2100000 UFC/g nonché coliformi totali su piastra pari a 32000 UFC/g).

Il NAS di Treviso, su richiesta del sindaco di Venezia, ha eseguito in data 22 gennaio 1999 ispezioni igienico-sanitarie presso le scuole « Gabelli » e « Parmeggiani »

nonché presso il centro di cottura « S. Giovanni Bosco » di Venezia Lido, che hanno evidenziato:

le buone condizioni igienico sanitarie dei locali;

l'adeguato regime di conservazione dei prodotti alimentari;

la rispondenza qualitativa dei generi alimentari detenuti per la preparazione con quelli previsti dal contratto di appalto;

l'osservanza da parte del personale addetto alla preparazione e gli operatori scolastici, incaricati per la distribuzione dei pasti, delle norme sull'abbigliamento da indossare e il possesso del libretto di idoneità sanitaria;

la regolamentarietà dal punto di vista batteriologico dei campioni di alimenti prelevati.

È doveroso infine rappresentare che lo stesso Comando dei NAS dal 20 al 30 maggio 1998 ha eseguito servizio di controllo in campo nazionale alle mense scolastiche e ristorazione collettiva, nel corso del quale sono stati conseguiti i risultati che si rilevano nell'allegato (allegato in visione presso il servizio stenografia).

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SETTIMI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

l'Italgas, ente erogatore del gas metano in molti comuni dei Castelli Romani, è solita inviare dalla sua sede le fatture di riscossione soltanto pochi giorni prima della scadenza, in alcuni casi soltanto tre o quattro giorni prima, con la conseguenza che esse arrivano a destinazione a tempo già scaduto o comunque molto a ridosso del giorno di scadenza;

sul ritardato pagamento, anche di un solo giorno, vengono applicate penalità che si aggirano intorno al 10 per cento del-

l'importo della fattura (con un interesse quindi pari a circa il 3000 per cento) —:

se esista un termine in base al quale le fatture che contengono scadenza perentoria di pagamento debbano essere spedite in anticipo in modo che possano essere consegnate dagli uffici postali prima della scadenza;

se sia possibile applicare la penalità senza che ci sia una data certa per quanto riguarda il ricevimento delle fatture, essendo consegnate per posta ordinaria e non con raccomandata;

se, indipendentemente dai contratti stipulati dalle amministrazioni comunali, da parte del ministero non possa essere svolta un'azione di vigilanza a tutela del diritto dei consumatori;

se sia possibile conoscere, anche al fine di accertare se in tale azione possa esserci una precisa volontà, l'importo delle penalità riscosse dall'Italgas nell'anno 1998. (4-21671)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione di cui trattasi, viene lamentato il fatto che vengono applicate dall'Italgas penali particolarmente esose a carico dell'utente per ritardato pagamento delle bollette e che vengono concessi tempi brevi per il pagamento delle stesse.*

A tal fine si fa presente che ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997 del Regolamento di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, è diventato operativo il trasferimento alla predetta Autorità delle funzioni in materia di energia elettrica e di gas esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici. Pertanto solo ad essa spetta la competenza sull'argomento sollevato dall'interrogante.

La legge n. 481/1995 ha, tra l'altro, demandato alla suddetta Autorità, nell'ambito delle materie di sua competenza, poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili.

Inoltre, il problema delle penali per ritardato pagamento delle bollette è discipli-

nato nell'atto di concessione che interviene tra l'azienda erogatrice e l'ente locale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

SICA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella scuola l'assegnazione delle classi è compito del preside, che deve tener conto dei criteri definiti dal consiglio d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

uno dei criteri stabiliti nel liceo ginnasio statale « Pietro Giannone » di Benevento si fonda sul punteggio acquisito per anzianità di servizio dagli insegnanti nella graduatoria interna d'istituto;

per l'anno scolastico 1998/1999 il professor Giuseppe Furno, docente di materie letterarie, latino e greco nella sezione f del suddetto liceo, risultante al 6° posto della graduatoria d'istituto con punti 216, chiese il passaggio alla classe IV d che risultava vacante;

il preside incaricato del liceo, pur rispettando le altre richieste di passaggio a lui pervenute, non ha concesso il passaggio dalla sezione f alla sezione d al professor Furno assegnando, invece, la classe IV d al professor Luigi Palombi, 18° nella suddetta graduatoria con punti 124 —:

se nell'azione del preside incaricato non sia ravvisabile un eccesso di potere, tenuto conto che all'interessato non sono stati forniti chiarimenti giustificativi della scelta;

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire per il tramite del servizio ispettivo del suo dicastero al fine di chiarire la vicenda e di rendere giustizia.
(4-22142)

RISPOSTA. — *Come già rilevato dall'interrogante l'assegnazione dei docenti alle classi rientra nelle specifiche competenze del capo d'istituto il quale comunque deve acquisire il parere del collegio dei docenti e la pro-*

posta del consiglio d'istituto dai quali il dirigente scolastico può anche discostarsi con provvedimento motivato.

Nel caso evidenziato nell'atto ispettivo in parola gli esiti degli accertamenti disposti dal Provveditore agli studi di Benevento hanno evidenziato che il preside del liceo ginnasio « Pietro Giannone » di Benevento nell'assegnare le classi ai docenti per l'anno scolastico 1998/99 ha operato correttamente adeguando le proprie discrezionalità ai criteri ed alle proposte formulate dai competenti organi collegiali.

Il capo d'istituto, infatti, ha assegnato la cattedra di materie letterarie, latino e greco, della 4ª classe ginnasiale sezione D al professor Palombi che aveva perso le classi per contrazione di organico conformemente al 1° criterio individuato sia dal collegio dei docenti che dal consiglio d'istituto.

Nella formale assegnazione delle classi ai docenti in data 15 settembre 1998 peraltro il dirigente scolastico ha comunicato ai medesimi di essersi attenuto ai criteri individuati dagli organi collegiali che in quella sede venivano pubblicamente ribaditi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SICA e MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i ventiquattro lavoratori della Polidac di Matera, azienda specializzata nella produzione di imbottiture per salotti, dal 22 dicembre 1998, non hanno fatto rientro in fabbrica in quanto dal mese di agosto del 1998 non ricevono lo stipendio;

la situazione per le maestranze è diventata insostenibile tanto da non poter far fronte alle quotidiane necessità dato che da cinque mesi non percepiscono alcuna retribuzione;

i lavoratori vorrebbero continuare a svolgere le proprie mansioni se fosse garantita dai vertici aziendali la disponibilità a liquidare almeno una parte degli arretrati;

le maestranze pur nella loro condizione di oggettiva difficoltà hanno sempre dimostrato grande senso di responsabilità;

le trattative attualmente in corso presso l'ufficio provinciale per il lavoro di Matera non hanno conseguito alcun risultato -:

quali iniziative intenda attivare, al fine di trovare una soluzione alla vertenza Polidac e di garantire il pagamento degli stipendi arretrati con il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali.

(4-21618)

RISPOSTA. - *Con riferimento all'interrogazione indicata dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Matera è emerso quanto segue.*

La fase sindacale della procedura di mobilità attivata dalla POLIDAC S.r.l., con sede in Matera, per n. 16 unità, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91 si è conclusa senza alcun accordo tra le parti.

Considerata la gravità della questione, la Direzione suddetta, a più riprese, ha discusso con le parti interessate della situazione occupazionale creatasi nella società in parola ed in data 25 gennaio 1999 ha esperito un ulteriore tentativo di conciliazione, il quale ha sortito esito positivo.

Con riferimento ai criteri da utilizzare ai fini della scelta del personale da collocare in mobilità, le parti hanno concordato di utilizzare i seguenti criteri:

in via prioritaria il criterio di non opposizione alla mobilità, da comunicare all'azienda entro il 29 gennaio 1999;

i criteri di cui all'articolo 5 della legge 233/91.

Le parti hanno concordato, inoltre, che la procedura di mobilità resterà aperta sino al 31 dicembre 1999.

Il relativo verbale di accordo è stato sottoscritto solo dal rappresentante della Filca Cisl di Matera.

Si fa presente, altresì, che la conclusione della procedura di cui sopra era prevista entro il 31 dicembre 1999, ma l'azienda, alla

data odierna, ha già effettuato tutti i licenziamenti previsti nel verbale di accordo medesimo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Antonio Bassolino.

SPINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

nella Scuola Liceo Artistico Leon Battista Alberti in Firenze si è verificato del malcontento per il mancato avvio della sperimentazione dello studio della cultura musicale in detto istituto, da tempo annunciata ma all'improvviso mancata -:

quali siano i provvedimenti che intenda prendere per rimediare il prima possibile a tale situazione. (4-19548)

RISPOSTA. - *In ordine alla interrogazione parlamentare, cui si risponde, si fa presente che la sperimentazione richiesta dal Liceo artistico di Firenze prevedeva un triennio ad indirizzo musicale da attuarsi in collaborazione con il conservatorio di musica di Firenze che in passato aveva attivato una sperimentazione quinquennale peraltro andata ad esaurimento.*

Questo Ministero tenuto conto delle istanze che da più parti giungevano per l'attuazione di percorsi formativi che prevedessero l'inserimento della musica nell'impianto curricolare della scuola secondaria aveva approvato il progetto pur in presenza di elementi di complessità notevole derivanti anche dalla diversità dei due ordinamenti scolastici interessati.

Nell'ambito delle annuali operazioni amministrative preordinate ai rinnovi o autorizzazioni di sperimentazioni la determinazione favorevole veniva comunicata alle istituzioni interessate, ma, nonostante i vari incontri con i responsabili delle istituzioni, è venuto a mancare il consenso del Conservatorio di musica che ha ravvisato nel progetto una non chiaramente definita impostazione giuridica in quanto scarsamente compatibile con le norme che disciplinano i Conservatori di musica.

A fronte di tale posizione assunta dal Conservatorio, questo Ministero non ha potuto far altro che sospendere, per l'anno 1998-1999, la formale autorizzazione del progetto stesso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SPINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 18 giugno 1998, attuativo della legge n. 59 del 1997, prescrive che al fine di garantire l'autonomia amministrativa, didattica e di ricerca deve essere punto di riferimento una popolazione scolastica compresa tra i 500 ed i 900 alunni;

l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 ed il suddetto decreto prevedono l'opportunità di particolari deroghe rispetto ai normali requisiti previsti dalla legge;

al liceo Dante di Firenze che ha un'altissima funzione educativa e culturale per la città risultano iscritti 467 alunni per il corrente anno scolastico con i quali si sono confermate le 4 classi iniziali di ciclo -:

se vi siano casi di deroga in base alla legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni;

se non ritenga che il liceo Dante, per la sua collocazione nella città di Firenze (è l'unico liceo classico nel nord-ovest della città stessa), per l'attaccamento della popolazione, degli studenti e dei docenti, sia meritevole di tale deroga. (4-20949)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla interrogazione parlamentare indicata.

Si premette che il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 (recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della

legge 15.3.1997 n. 59), nell'indicare gli indici di riferimento per l'acquisizione e il mantenimento dell'autonomia, prevista dalla succitata legge, demanda alle conferenze provinciali la definizione dei relativi piani di dimensionamento.

Quanto al liceo ginnasio « Dante » di Firenze, che, com'è già noto ancora non ha un numero di allievi per raggiungere l'indice minimo richiesto dalla succitata normativa, il Provveditore agli Studi di Firenze ha fatto presente che il piano di dimensionamento della rete scolastica, adottato in data 14.12.98 dalla conferenza provinciale prevede, invero, l'aggregazione di detto liceo al liceo classico « Galileo » qualora il liceo « Dante » non raggiunga il numero minimo di iscritti.

In sede di predisposizione del piano, tuttavia, il medesimo Provveditore condividendo la rilevanza che il liceo in parola ha per la città, per il suo prestigio, la sua storia e la sua funzione educativa e culturale, nonché per un organico stabile e consolidato, si è adoperato, ottenendo che ogni determinazione circa l'autonomia dell'istituto sia rinviata all'anno scolastico 2000/2001 nella speranza che, nel contempo, il numero degli allievi possa raggiungere i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 233/98.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, bilancio e programmazione economica. - Per sapere - premesso che:

secondo l'articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica », l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo

importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

l'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento;

secondo l'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 « Disciplina delle locazioni di immobili urbani » le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali;

a titolo puramente esemplificativo, risulta che in data 12 dicembre 1997 l'Enel - Immobiliare e servizi generali Unità territoriale di Roma abbia inviato ai conduttori degli immobili siti a Roma in via del Labaro, 66 una lettera nella quale si legge testualmente: « La protratta occupazione dell'alloggio di proprietà Enel a suo tempo assegnatole, comporta l'adempimento, ai soli fini fiscali, della sua registrazione. A suo totale carico, pertanto, le verranno di anno in anno addebitate le relative spese. Per l'anno in corso l'addebito nelle forme a Lei note, è di lire 290.000 come da copia allegata »;

tale atteggiamento non è che l'ennesima riprova della scarsa attenzione dimostrata nel corso degli anni da parte dell'Enel al suo patrimonio immobiliare;

infatti, risulta che addirittura l'Enel abbia sospeso unilateralmente e senza preavviso l'invio ai conduttori di via del Labaro, 66 dei moduli per il pagamento del canone di locazione -:

se il comportamento dell'Enel nei confronti dei locatari degli immobili di via del Labaro, 66, non sia esemplificativo di un atteggiamento di palese violazione della vigente normativa che ripartisce le spese di registrazione in parti uguali tra le parti, atteggiamento che è inammissibile;

se intendano promuovere al più presto l'effettuazione di una inchiesta per

valutare le eventuali irregolarità emerse nei confronti dell'Enel;

quali siano i motivi e le ragioni di tale comportamento da parte dell'Enel e quali iniziative intendano adottare per evitare ulteriori danni e discredito alla gestione immobiliare e servizi generali dell'unità territoriale dell'Enel di Roma;

se non ritengano opportuno ed urgente intervenire al fine di ristabilire un corretto rapporto tra i conduttori e locatori secondo quanto stabilisce la normativa vigente in materia locazioni;

quali siano le ragioni e i motivi di tale comportamento da parte dei responsabili dell'Enel, e se tale atteggiamento non nasconda una vera e propria strategia volta a far sì che i conduttori lascino gli immobili dell'Enel;

per quali motivi e ragioni siano state inviate delle lettere datate 12 dicembre 1997 con le quali venivano addebitati a totale carico degli inquilini le relative spese di registrazione;

quali iniziative intendano adottare per far cessare tale scandalosa gestione da parte dell'attuale gruppo dirigente dell'Enel. (4-15550)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

L'ENEL è proprietaria di due fabbricati di complessivi nove alloggi (n. 2 nella Palazzina A e n. 7 nella Palazzina « B ») attualmente occupati prevalentemente da ex dipendenti e da terzi. Si tratta dei fabbricati siti in Roma Via del Labaro n. 66.

I fabbricati in questione erano stati costruiti per gli alloggi di servizio del personale operante presso l'impianto idroelettrico di Castel Giubileo. Il contratto di affitto prevedeva condizioni favorevoli in ragione delle esigenze di presidio dell'impianto.

Venute meno, nel corso degli anni, le motivazioni contrattuali alla base del particolare trattamento, l'ENEL, nell'ambito della valorizzazione degli assetti aziendali,

ha deciso di inserire i fabbricati di questa tipologia nel patrimonio immobiliare alienabile.

Al fine di poter dar corso a tale operazione, l'ENEL ha ritenuto opportuno rescindere tutti i contratti di locazione in corso, senza però attivare procedure giudiziarie di sfratto, limitandole ai soli casi di morosità e di necessità aziendale.

Gli attuali inquilini degli alloggi di Via del Labaro hanno da tempo ricevuto regolare disdetta del contratto per finita locazione e si trovano, quindi, nella condizione di occupanti senza titolo, essendo venuti meno anche i presupposti della legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani).

Dopo il termine di scadenza del contratto, l'importo versato dagli occupanti come canone di locazione è stato riscosso dall'ENEL come « indennità di occupazione ». A carico degli ex dipendenti e dei terzi è stata emessa relativa fattura risarcitoria senza IVA, mentre per i dipendenti ai quali veniva operata trattenuta dallo stipendio, è stata variata la causale del prelievo.

Tale procedura è stata attivata dal 1° gennaio 1997.

La protratta occupazione degli alloggi ha comportato per l'ENEL, secondo quanto comunicato a tutti gli inquilini di Via del Labaro con lettera del 12 dicembre 1997, l'obbligo dell'adempimento, ai soli fini fiscali, della denuncia di occupazione senza titolo degli alloggi medesimi e del pagamento della relativa imposta di registro. Quest'ultima, in conformità delle norme contenute nel testo unico che disciplina l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, è stabilita nella misura del 3 per cento dell'indennità annuale di occupazione, con un minimo di lire 250.000 oltre ai bolli.

L'imposta versata per ogni singola denuncia all'Ufficio del Registro di Roma, è stata di lire 290.000, e poiché relativa ad una indennità risarcitoria e non all'equo canone, è stata addebitata totalmente all'occupante.

Tutto ciò dimostra un comportamento aderente alla normativa vigente ed una corretta gestione del patrimonio immobiliare.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere - premesso che:*

l'ultimo contratto collettivo di lavoro per il personale docente della scuola elementare non prevede che le supplenze sulle classi con insegnanti assenti per malattia siano effettuate dagli insegnanti titolari di ruolo;

risulta invece, che il personale appena indicato sia utilizzato per le supplenze sia durante le ore di compresenza per gli insegnanti che sono impiegati nel modulo, sia durante le cinque ore settimanali dedicate all'insegnamento della lingua inglese e della religione, impartito dagli insegnanti specialisti, abilitati a tale insegnamento;

operando in questa direzione si verificano i seguenti problemi: il primo consiste nel rendere vano lo scopo del modulo che è basato sull'interdisciplinarietà dell'insegnamento in compresenza;

il secondo problema è costituito dal fatto che in questa situazione, l'insegnante si trova privato di circa la metà delle ore settimanali, destinato per contratto a svolgere la propria funzione di docente ed impossibilitato a svolgere e portare a termine in modo costruttivo e completo, il programma ministeriale nella propria classe;

risulta che nella scuola elementare « Antonio Nuzzo » di Roma il direttore didattico, dottor Giovanni Moretti, nomina i supplenti, quando ve n'è necessità, scegliendoli fra gli insegnanti di ruolo impiegati nel modulo, evitando di utilizzare il personale in graduatoria, preposto a tale funzione;

nella suddetta scuola, inoltre, accade che gli insegnanti di sostegno vengano distolti dal loro delicato compito di ausilio

individuale agli alunni portatori di *handicap* e lasciati da soli ad operare su un'intera classe di alunni, perché il docente titolare di quella classe viene dirottato a fare supplenza in altre classi —:

se tale comportamento didattico non sia in contrasto con le norme vigenti in materia scolastica;

se siano previste sanzioni disciplinari nei confronti di quei direttori didattici che, non si preoccupano di mettere in condizione i docenti di poter svolgere al meglio il proprio lavoro. (4-20781)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione parlamentare alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica quanto riferito dal dottor Giovanni Moretti, direttore didattico del 141 Circolo di Roma comprendente il plesso della scuola elementare « Antonio Nuzzo » in merito alla sostituzione del personale docente assente per periodi non superiori a cinque giorni.*

Tale sostituzione è stata effettuata utilizzando il personale insegnante di ruolo sulla base dei criteri stabiliti dal progetto Educativo di Istituto nella sezione elaborata dal gruppo di lavoro n. 5, approvato alla unanimità dal Collegio dei docenti in data 7 settembre 1998 e dalla delibera del Collegio dei Docenti del 7 settembre 1998, approvata alla unanimità che impegnavano l'Istituto ad effettuare sistematiche azioni di monitoraggio delle sostituzioni dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni utilizzando 1/3 della contemporaneità complessiva dei docenti, calcolata su 33 settimane per anno scolastico, con le seguenti priorità: inglese, religione, contemporaneità di team, come da indicazioni contenute nel contratto collettivo decentrato provinciale del 25 agosto 1998.

Il gruppo di monitoraggio, composto dagli insegnanti coordinatori di plesso, dall'insegnante coordinatrice delle attività di sostegno e dal Dirigente Scolastico, ha già effettuato alcuni incontri nel corso dei quali è stata verificata una equa distribuzione degli impegni tra docenti e tra i vari team dei vari plessi.

In particolare, per quanto riguarda il plesso « A. Nuzzo » si ritiene che non vi siano state irregolarità e si sottolinea la valenza positiva e la trasparenza che guida le azioni di monitoraggio, che consentono di controllare e valutare sistematicamente il corretto utilizzo dei docenti nella sostituzione dei colleghi assenti.

Si evidenzia infine la non episodicità delle azioni di monitoraggio sopra indicate, che si accompagnano ed altre azioni di monitoraggio-osservazione-valutazione di processi attivati in altri ambiti del sottosistema organizzativo o didattico dell'Istituto: l'insieme di tali azioni consentono al 141 Circolo sia di migliorare la qualità dell'accoglienza dell'utenza e di elaborare una articolata ed efficace offerta formativa sia di consentire il confronto e la collaborazione tra tutti gli insegnanti e tutto il personale addetto agli Uffici di segreteria.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che non possa essere imputato al Dirigente Scolastico in parola un arbitrario utilizzo delle ore di contemporaneità in quanto le modalità seguite per la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a 5 giorni sono state coerenti con i criteri contenuti nel C.C.N.L. del 18 dicembre 1997.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il quotidiano Corriere adriatico del 24 gennaio 1999 ha pubblicato un articolo dal titolo « Pievebovigliana, allarme delle associazioni ambientaliste. Nuovo tratto della superstrada. Gravi danni all'oasi faunistica »;

risulta che la questione che sembra destare preoccupazione è la costruzione del nuovo tratto di Superstrada SS 77 Valdichienti dalla località Valdiea, dove attualmente arriva l'importante via di comunicazione a quella di Bivio Maddalena —:

se risulti che nei pressi del lago di Polverina (oasi faunistica), il tracciato, posizionato correttamente a mezzacosta lungo la valle del Chienti, devia stranamente attraversando la valle per posizionarsi sul lato della valle stessa, opposto al punto di arrivo, Bivio Maddalena, da dove logicamente dovrà proseguire, si presume, per Foligno affiancando la vecchia SS 77;

se risulti che la deviazione comporta l'attraversamento completo dell'oasi faunistica da poco istituita, con conseguenze facilmente intuibili, oltre a rasentare due complessi monumentali di notevole valore artistico e storico, che sono il castello medievale di Beldiletto e la chiesa romanica del SS. Crocifisso di Pontelatrive;

se esistano maggiori costi connessi alla realizzazione di strutture che verranno sicuramente imposte, per mitigare, seppure con scarsa efficacia, gli impatti negativi sull'ambiente (strutture antirumore, barriere contro le emissioni degli scarichi veicolari nonché idonei accorgimenti per la riduzione dell'impatto visivo);

se eventualmente non appaia più che logico, come sta avvenendo in tutto il mondo, che le vie di scorrimento siano sempre posizionate a mezzacosta e che pertanto ciò avvenga anche nella fattispecie, visto che si può disporre di una mezzacosta ideale che consente altresì di realizzare tratti in galleria considerati come la migliore soluzione per l'impatto ambientale e l'aggressione all'ambiente;

quali siano tutti i tracciati proposti in precedenti progetti, fornendo le relative motivazioni della scelta tra le varie alternative, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, allegato III, del capitolo riguardante le infrastrutture a vie di comunicazione;

se la situazione sopra esposta sia in palese violazione di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 relativo al danno ambientale. (4-23070)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione cui si risponde, si comunica all'interrogante che, per quanto attiene alle problematiche concernenti i lavori di variante alla S.S. 77 « della Val di Chienti » da Sfercia di Camerino alla località Bivio Maddalena di Muccia è in corso presso il Ministero dell'Ambiente la procedura di V.I.A.*

Il tracciato previsto è a quattro corsie in prosecuzione del tratto di variante già in esercizio da Civitanova a Sfercia.

Lo studio di impatto ambientale è stato eseguito da un gruppo di progettazione agiudicatario della progettazione esecutiva di un primo lotto del tratto in argomento appaltato dalla Provincia di Macerata con cofinanziamento ANAS.

Il tracciato definitivo studiato si sviluppa prevalentemente in sinistra del fiume Chienti poi, a monte del Lago di Polverina, passa sul versante destro fino a raggiungere Bivio Maddalena.

Successivamente alla redazione del progetto ed all'inizio della procedura di V.I.A., la Provincia di Macerata ha istituito un'oasi faunistica in corrispondenza della zona di attraversamento del tracciato suddetto a monte del Lago di Polverina.

Tale vincolo è stato portato a conoscenza del Ministero dell'Ambiente nella riunione del 24 marzo 1999.

In tale riunione si è raggiunto l'accordo per un tracciato intermedio, rispetto a quella iniziale, che salvaguarda anche i punti sensibili costituiti dai siti archeologici e dalla suddetta oasi faunistica.

L'ANAS sta provvedendo a perfezionare il progetto al fine di dare avvio alla procedura del provvedimento di V.I.A.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

URSO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'azienda farmaceutica Fidia spa di Abano Terme in provincia di Padova è retta da un amministratore straordinario dall'11 gennaio 1994;

il Ministro dell'industria in data 2 giugno 1998 ha autorizzato la presentazione presso il tribunale di Padova della proposta di concordato avanzata da Efi Banca-Gruppo Bnl-Prochimica e Fidia Finanziaria;

nel luglio scorso presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Padova, tra il commissario governativo della Fidia professor Riccardo Gallo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori veniva faticosamente raggiunto un «sofferito» accordo (86 lavoratori posti in mobilità - di fatto licenziati - di cui però circa 50 hanno aderito volontariamente a seguito di incentivi economici);

il tribunale di Padova ha emesso un provvedimento con il quale ha respinto la proposta di concordato presentata dal commissario governativo;

il rigetto, da parte del tribunale di Padova, di tale proposta di concordato per la Fidia farmaceutici di Abano Terme (Padova), ha determinato una grave situazione di crisi che ha ulteriormente preoccupato lavoratori e cittadinanza -:

se non ritengano di promuovere un immediato intervento per la salvaguardia dell'azienda e dei lavoratori;

se non ritengano necessario disporre l'immediata proroga dell'esercizio di impresa e della amministrazione straordinaria, considerato che quest'ultima scadrà il prossimo 11 gennaio 1999. Questa proroga è essenziale per la vita della Fidia in quanto evita il fallimento che si profila all'orizzonte dopo l'annullamento della procedura concordataria;

se non si intendano esplorare, nel più breve tempo, tutte le possibilità di vendita (gara d'asta, nuovo concordato, trattativa privata) affinché l'azienda possa uscire dall'attuale, ed incredibile, situazione che la riporta alla insicurezza ed alla mancanza di prospettive di cinque anni fa, con i gravissimi disagi per i lavoratori e con le pesanti negative ricadute nel tessuto sociale ed economico del territorio padovano;

se non ritengano necessario difendere con forza gli attuali livelli occupazionali, che si basano sull'accordo tra le parti sociali stipulato il 31 luglio 1998 presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Padova, che già ha comportato la perdita di ben 86 posti di lavoro;

in tale ottica, nel caso di nuove richieste di ulteriori riduzioni della forza lavoro, se non ritengano necessario valutare l'opportunità di provvedimenti normativi *ad hoc* che prevedano sgravi contributivi od altre forme d'intervento a sostegno del carico occupazionale, anche in considerazione del fatto che l'attuale crisi dipende, a quanto risulta, da una forte carenza di vigilanza ministeriale su tutta la procedura di vendita. (4-20450)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione parlamentare cui si risponde, concernente la società FIDIA S.p.A. di Abano Terme si ritiene opportuno, in considerazione dell'evolversi della situazione, soffermarsi qui di seguito ad esporre gli sviluppi più recenti che hanno interessato la società.

Nello scorso mese di ottobre 1998 è stata pubblicata la sentenza con la quale il Tribunale di Padova ha respinto la proposta di concordato relativa alla società FIDIA S.p.A. di Abano Terme.

A conseguenza di ciò i proponenti della proposta concordataria, ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare, hanno proposto appello contro la sentenza di rigetto.

A seguito di dette vicende, il Ministero dell'industria si è attivato per ricercare le misure più opportune per far fronte alla complessa situazione venutasi a determinare.

L'occasione per trovare una prima soluzione è stata determinata dall'approvazione della legge 23 dicembre 1998, n. 488 con la quale ha avuto esito positivo l'iniziativa dello scrivente di promuovere un provvedimento legislativo volto a consentire alle imprese in amministrazione straordinaria giunte alla scadenza dell'esercizio d'impresa - e quindi oltre i limiti previsti dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 - senza avere individuato una soluzione di sbocco

della procedura, di usufruire di un periodo di proroga utile a salvaguardare la prosecuzione delle attività produttive in attesa del trasferimento a terzi dei complessi aziendali.

La suddetta legge, infatti, all'articolo 52, comma 4, dispone che il Ministro dell'industria, al fine di consentire il proseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali e, tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

In tal senso, con decreto del 13 gennaio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1999, si è provveduto a concedere la proroga dell'esercizio d'impresa alle due società Fidia e Fidia Research Sud sino al 4 luglio 1999.

Con riguardo alla procedura di vendita si segnala che era stata, nel frattempo, attivata la 2ª pubblica gara - autorizzata in data 27 novembre 1998 - mediante bando pubblicato sui quotidiani il 10 dicembre u.s., con termine di presentazione delle offerte fissato per lo scorso 26 febbraio 1999.

In data 17 febbraio 1999 è stata depositata, intanto, la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in riforma della sentenza di primo grado, ha approvato la proposta di concordato.

Con la positiva definizione del procedimento concordatario, è venuta meno la legittimità dell'avviata procedura di gara autorizzata in data 27 novembre 1998; con provvedimento amministrativo adottato in data 19 febbraio u.s. si è provveduto, pertanto, all'annullamento della gara.

Il concordato è dunque esecutivo.

È stato confermato dal commissario straordinario, cui è delegata, ai sensi dell'articolo 214 della legge fallimentare, la vigilanza sull'esecuzione del concordato, l'avvenuto integrale pagamento dei debiti della gestione e dei creditori privilegiati.

Il pagamento dei chirografari è previsto alla decorrenza del 6º mese successivo al deposito della sentenza che ha omologato il concordato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

VASCON, BAMPO, BIANCHI CLERICI, SANTANDREA ed ORESTE ROSSI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

come risulta da il *Gazzettino* del 21 gennaio 1999, a pag. 11, nei giorni scorsi presso la scuola media di Limana (BL), la vicepreside, tale professoressa Giuseppina Boranga, durante una supplenza avrebbe inflitto a due alunni una punizione prima verbale e poi corporale. Le due punizioni, stando a quanto riportato dall'organo di stampa, consistono: la prima, dopo l'interrogazione verbale sui concetti per astrazione di ciò che significa e cosa è la grammatica nella derisione dei due alunni a fronte della mancata risposta, la seconda, stando a quanto riportato, nel fatto che la professoressa ha fatto prima sdraiare a terra a pancia in giù i due alunni, e successivamente li ha messi in ginocchio per dieci minuti. Non paga dell'umiliante coercizione psicofisica, agli alunni ha fatto recitare un'Ave Maria (preghiera cattolica) -:

se sia a conoscenza di tale grave episodio;

quali siano i provvedimenti disciplinari che intende assumere nei confronti della professoressa indicata, che stando a quanto riportato dal *Gazzettino*, ha manifestato la totale incapacità professionale applicando delle metodologie di « insegnamento » inumane e diseducative;

se, inoltre, non ritenga che la professoressa debba essere perseguita d'ufficio per la violazione delle direttive ministeriali che disciplinano e non impongono gli atti di culto nelle scuole pubbliche;

infine a fronte delle evidenti difficoltà caratteriali ed ambientali, se non ritenga che la professoressa debba essere trasferita in altra sede più idonea e confacente.

(4-23833)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione indicata e si comunica quanto segue.
La vicenda alla quale si fa riferimento, di cui ha dato notizia la stampa locale con

articoli apparsi in data 21 gennaio 1999, ha interessato la classe 2^a B della scuola media di Limana ed è stato oggetto di accertamenti da parte del capo d'istituto su invito in tal senso formulato dal Provveditore agli Studi di Belluno.

Dalla dettagliata relazione del capo d'istituto si rileva che la professoressa Boranga, insegnante di lettere che presta servizio nella scuola media in parola dall'anno scolastico 1984/85 e che ha sempre partecipato in modo attivo alla vita ed alle iniziative della scuola, non ha inflitto alcuna punizione né verbale né corporale a due suoi alunni né ha imposto atti di culto nella scuola.

La docente nella consapevolezza che la motivazione costituisce un elemento fondamentale dell'apprendimento e che un apprendimento meccanico non sorretto da strategie di memorizzazione può venir meno anche su contenuti che si credono fissati definitivamente nella memoria, nella parte conclusiva della lezione di martedì 19 gennaio, ha scelto di porre all'attenzione degli allievi, attraverso azioni figurate, un approccio agli impegni di studio che risultasse più efficace sia a breve che nel lungo periodo.

Per far capire attraverso l'ironia e in modo semiserio la significativa valenza dell'esperienza scolastica due allievi sono stati invitati a mimare, alzandosi o abbassandosi a seconda dell'esattezza della risposta, il loro livello di preparazione.

Di fronte alle modalità non consuete con cui l'insegnante ha proposto la « verifica » di quanto appreso, gli alunni hanno dimostrato dapprima perplessità poi, in generale, un divertito stupore.

Uno di essi, al contrario, pur non avendo manifestato subito ed apertamente il proprio dissenso, ha ritenuto che lo scarso apprezzamento della docente riguardasse la sua persona e, conclusa la giornata scolastica, ha riferito ai genitori di aver vissuto l'esperienza con disagio.

Detto stato d'animo è stato dal medesimo allievo confermato successivamente al capo d'istituto.

Da parte sua la docente non ha negato i fatti né ha escluso che l'esperienza abbia

determinato anche esiti non desiderati, ma ha asserito con fermezza che il suo operato non era finalizzato a mettere a disagio gli allievi.

Sentite le testimonianze degli alunni e dei genitori, i cui figli risultano direttamente coinvolti, il capo d'istituto ha espresso l'avviso che è in quest'ottica che va interpretato quanto accaduto.

Da detti accertamenti non sono comunque emerse infrazioni disciplinari e, conseguentemente, non è stato attivato alcun procedimento nei confronti della docente.

Il Provveditore agli Studi di Belluno ha ritenuto tuttavia necessario che il capo d'istituto rivolgesse alla docente la formale esortazione a tenere in futuro comportamenti più ispirati alla prudenza al fine di evitare inconvenienti e malintesi che possano influire negativamente sul rapporto tra docenti ed allievi.

Si assicura, infine, che nella scuola si è ricreato quell'ambiente sereno e di collaborazione reciproca tra alunni, genitori ed operatori scolastici che il clamore dato alla vicenda aveva interrotto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ZACCHERA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

sono stati istituiti i cosiddetti « corsi di recupero » per quegli studenti delle scuole superiori che non hanno conseguito la sufficienza durante l'anno scolastico in alcune materie, ma che — per una valutazione complessiva — sono stati comunque promossi alla classe superiore;

i corsi, al di fuori del normale periodo scolastico, e soprattutto nel periodo estivo, sono tenuti dagli stessi professori delle rispettive scuole;

i predetti professori risultano peraltro già fruitori del normale stipendio anche per il periodo di organizzazione dei corsi di recupero, anche se risulterebbero percepire una sostanziosa indennità integrativa per queste lezioni —:

a quanto ammonti, al lordo delle ritenute, l'emolumento orario versato ai professori per i corsi predetti e, nel suo complesso, quanto questa iniziativa pesi in termini economici sul bilancio del Ministero interrogato potenzialmente sacrificando altre iniziative di sviluppo scolastico o spese di investimento per la dotazione didattica;

nel caso risulti che tale indennità superi le lire 40.000 orarie, se non si ritenga eccessivo tale emolumento e sulla base di quale parametro esso sia stato quantificato tenuto conto che, confermandosi le entità di cui sopra, si potrebbero determinare condizioni per un generale interesse a moltiplicare il ricorso ai predetti corsi di recupero;

quale sia il più generale giudizio del Ministro sull'organizzazione complessiva di questa iniziativa in sostituzione degli esami di riparazione. (4-18569)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, occorre osservare preliminarmente che l'ordinamento che si è venuto a costituire nel corso di questi ultimi anni esprime un nuovo sistema di rapporti e di esercizio di diritti e doveri, all'interno della comunità scolastica.*

In tale contesto assumono una diversa connotazione i vari momenti di rilievo della vita scolastica tra cui, in modo particolare, le vicende della valutazione periodica e finale degli alunni, che non può non essere collegata anche agli interventi didattici ed educativi, previsti com'è noto, in sostituzione degli esami di riparazione dalla legge 8 agosto 1995 n. 658 di conversione del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253.

Con ordinanza n. 230 del 1997, con la quale sono state apportate modificazioni alla programmazione e gestione di detti interventi, è stato tra l'altro sottolineato che le possibilità di recupero del debito formativo da parte dello studente vanno valutate con riferimento non solo alla situazione personale dello studente stesso ma in rapporto anche alla concreta offerta ed opportunità di formazione integrativa che deve essere programmata dalla scuola in relazione agli

obiettivi che si intendono conseguire, agli strumenti a disposizione ed alla organizzazione dell'attività medesima.

La programmazione delle scuole può motivatamente dare a detti interventi la struttura ritenuta più idonea quanto a tipologia, modi, tempi e soggetti impegnati.

L'autonomia riconosciuta dall'articolo 21 della legge 59/97 consente ora alle istituzioni scolastiche di regolare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività anche ai ritmi di apprendimento degli allievi e di prevedere percorsi didattici individualizzati; devono comunque essere sempre assicurate iniziative di recupero e sostegno in favore degli allievi più deboli.

Con riguardo poi alla retribuzione del personale il contratto collettivo decentrato nazionale siglato il 24 luglio 1997, con il quale erano stati definiti i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti impegnati in detti interventi, aveva rinviato per quanto riguarda le misure dei compensi anche riferibili ai parametri previsti dalle tabelle D allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4.8.1995 che aveva fissato detti compensi in lire 41.000 lorde per il personale docente laureato delle scuole secondarie superiori ed artistiche ed equiparate, ed in lire 37.000 lorde per i docenti non laureati.

Ciò ovviamente qualora trattasi di prestazioni aggiuntive, atteso che i docenti il cui orario di servizio è inferiore all'orario di cattedra possono chiedere di utilizzare le ore a disposizione fino al raggiungimento dell'orario d'obbligo per detti interventi.

Giova precisare, anche, che al fine di valorizzare le professionalità coinvolte nei processi innovativi in atto il contratto collettivo nazionale recentemente siglato ha previsto un incremento in misura non inferiore al 10 per cento per le attività aggiuntive di insegnamento; il compenso relativo a dette attività è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di 6 ore settimanali.

Con riguardo poi agli stanziamenti previsti per gli interventi didattici educativi integrativi giova precisare che per effetto

dell'articolo 26, comma 22, della legge 448/98 (collegato alla finanziaria 1999) detti stanziamenti sono confluiti nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive della scuola.

Per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1999 in sede di contrattazione decentrata, con accordo siglato in data 2.3.1999 è stato previsto che gli 8/12 dei finanziamenti emanati, relativi a detti interventi per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, pari a lire 215.151.000.000, debbano essere assegnati a ciascuna provincia per il 50 per cento in base al numero degli allievi e per l'ulteriore 50 per cento in base al numero delle unità del personale statale e successivamente ripartite dagli uffici sco-

lastici provinciali alle singole istituzioni scolastiche, sulla base degli stessi criteri.

Detti finanziamenti ove risultino eccedenti rispetto alle necessità relative agli interventi didattici educativi integrativi vanno ad integrare le dotazioni finanziarie del fondo di istituto della scuola e possono essere impiegati per il pagamento dei compensi connessi allo svolgimento delle attività aggiuntive prestate dal personale, comprese quelle relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione e quelle connesse all'introduzione del nuovo esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.